

**Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, sentenza n.49691/2004 (Presidente: G. M. Cosentino; Relatore: M. Massera) Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2004.**

## **LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:

- 1) Dott. Giuseppe M. Cosentino Presidente
- 2) Dott. Antonio Morgigni Consigliere
- 3) Dott. Francesco De Chiara Consigliere
- 4) Dott. Maurizio Massera Consigliere Rel. Est.
- 5) Dott. Carla Podo Consigliere

Ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

Sui ricorsi proposti dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo e da Andreotti Giulio, nato a Roma il 14.1.1919, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 2.5.2003.

Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi.

Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Massera.

Udito il Procuratore Generale in persona del dottor Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Udito il difensore della parte civile Comune di Palermo, avv. Salvatore Modica, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.G. e il rigetto del ricorso dell'imputato, con condanna del medesimo al risarcimento dei danni e alle spese; in subordine per l'applicazione della prescrizione con rinvio del processo al giudice civile.

Uditi i difensori dell'imputato, avv. Giulia Bongiorno, che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G. e l'accoglimento del ricorso dell'imputato e avv. Franco Carlo Coppi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato, con rigetto del ricorso del P.G..

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

#### **1- L'ipotesi accusatoria**

Con decreto emesso il 2 marzo 1995, il Giudice per le Indagini Preliminari, su conforme richiesta del P.M., disponeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo nei confronti di Giulio Andreotti perché rispondesse delle seguenti imputazioni:

a) del reato di cui all'art. 416 c.p., per avere messo a disposizione dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, per la tutela degli interessi e per il raggiungimento degli scopi criminali della stessa, l'influenza e il potere derivanti dalla sua posizione di esponente di vertice di una corrente politica, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività;

partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento e all'espansione dell'associazione medesima;

E così ad esempio:

- partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi dell'organizzazione (in particolare, gli incontri svoltisi in Palermo e in altre località della Sicilia nel 1979 e nel 1980);

- intrattenendo inoltre rapporti continuativi con l'associazione per delinquere tramite altri soggetti, alcuni dei quali aventi posizioni di rilevante influenza politica in Sicilia (in particolare l'on.le Salvo Lima e i cugini Antonino Salvo e Ignazio Salvo);

- rafforzando la potenzialità criminale dell'organizzazione, in quanto, tra l'altro, determinava nei capi di Cosa Nostra e in altri suoi aderenti la consapevolezza della disponibilità di esso Andreotti a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare, a vantaggio dell'associazione per delinquere, individui operanti in istituzioni giudiziarie e in altri settori dello Stato;

Con le aggravanti di cui all'art. 416 commi 4 e 5 c.p., essendo Cosa Nostra un'associazione armata, composta da più di dieci persone;

Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra) e in altre località, da epoca imprecisata fino al 28 settembre 1982;

b) del reato di cui all'art. 416 bis c.p., per avere messo a disposizione dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, per la tutela degli interessi e per il raggiungimento degli scopi criminali della stessa, l'influenza e il potere derivanti dalla sua posizione di esponente di vertice di una corrente politica, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività; partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento e all'espansione dell'associazione medesima.

E così ad esempio:

- partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi dell'organizzazione (in particolare, l'incontro svoltosi a Palermo con il latitante Salvatore Riina e con Salvo Lima e Ignazio Salvo);

- intrattenendo inoltre rapporti continuativi con l'associazione mafiosa tramite altri soggetti, alcuni dei quali aventi posizioni di rilevante influenza politica in Sicilia (in particolare l'on.le Salvo Lima e i cugini Antonino Salvo e Ignazio Salvo);

- rafforzando la potenzialità criminale dell'organizzazione, in quanto, tra l'altro, determinava nei capi di Cosa Nostra e in altri suoi aderenti la consapevolezza della disponibilità di esso Andreotti a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare, a vantaggio dell'associazione mafiosa, individui operanti in istituzioni giudiziarie e in altri settori dello Stato;

- rafforzando ancora, e in particolare, la capacità di intimidazione dell'organizzazione, fino al punto da ingenerare uno stato di condizionamento persino in vari collaboratori di giustizia; i quali difatti - pur dopo essersi dissociati da Cosa Nostra e averne rivelato la struttura e le attività delittuose, ivi comprese quelle riferibili ai componenti della "Commissione" - si astenevano tuttavia a lungo dal riferire fatti e circostanze (relativi anche a gravi omicidi, quali ad esempio quelli di Pecorelli, Mattarella, Dalla Chiesa) concernenti rapporti fra Cosa Nostra ed esponenti politici, tra i quali appunto esso Andreotti, per il timore - peraltro esplicitamente manifestato - di poter subire pericolose conseguenze;

Con le aggravanti di cui all'art. 416 bis commi 4, 5 e 6 c.p., essendo Cosa Nostra un'associazione armata, volta a commettere delitti, nonché ad assumere e mantenere il controllo di attività economiche, mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa;

Reato commesso, a partire dal 29.09.1982, in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra) e in altre località.

## **2 - Il ragionamento giuridico del Tribunale**

Premesso che all'imputato erano stati contestati i reati di partecipazione ad associazione per delinquere (per il periodo fino al 28 settembre 1982) e di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (per il periodo successivo), il Tribunale, citando ampiamente l'insegnamento di questa Corte, si è soffermato sull'individuazione degli elementi costitutivi di tali delitti, ravvisati, per il primo, nella formazione e nella permanenza di un vincolo associativo continuativo, tra almeno tre persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale, cioè di una struttura organizzativa idonea e, soprattutto, adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte dell'illecito sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del comune programma criminoso e, per il secondo, nei medesimi elementi con la caratterizzazione ulteriore dell'autonoma forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà.

Quindi il Tribunale ha affrontato il tema del concorso eventuale nel reato associativo, rilevando che, rispetto all'associazione di tipo mafioso, l'applicazione della figura del concorso eventuale assume particolare importanza con riferimento alle situazioni di "contiguità" all'organizzazione criminale, le quali, rafforzando l'apparato strumentale e agevolando la realizzazione del programma criminoso dell'illecito sodalizio, possono contribuire in misura rilevante ad esporre a pericolo i beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice (l'ordine pubblico generale, l'ordine economico, l'ordine democratico, il corretto funzionamento della pubblica amministrazione) e presentano, pertanto, un notevole disvalore.

Dopo un excursus con cui ha preso in esame il problema in generale, rilevando che esso si pone soprattutto con riferimento al concorso materiale, non essendo in discussione l'aspetto del concorso morale, il Tribunale ha poi affrontato il tema specifico dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, affermando che il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità ha, con persuasive argomentazioni, ritenuto configurabile il concorso eventuale in tale associazione, pur esprimendo vari indirizzi interpretativi sulla identificazione dei casi e sulla definizione dei limiti di operatività di tale ipotesi delittuosa.

In definitiva, la tesi del Tribunale è che la fattispecie della partecipazione non è suscettibile di ricomprendere le condotte che si esauriscono in un consapevole contributo causale solo ad alcune attività dell'associazione; simili condotte atipiche sono, invece, sussumibili nel concorso eventuale.

Il Tribunale è addivenuto alla delimitazione della rispettiva area di operatività delle fattispecie della partecipatone e del concorso esterno facendo riferimento ai criteri fissati dalla sentenza n. 16 del 1994 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, criteri ritenuti rispondenti alla duplice esigenza di assicurare un'efficace tutela dei beni giuridici protetti dalla norma di cui all'art. 416 bis c.p. anche contro le offese prodotte da soggetti estranei alla struttura criminale e, nel contempo, di garantire il rispetto del principio di necessaria determinatezza della fattispecie penale, con riguardo, sia alla precisione della descrizione astratta della condotta punibile, sia alla sua rispondenza a comportamenti concreti effettivamente riscontrabili nella realtà sociale.

Il Tribunale ha esaminato anche la qualificazione giuridica dei rapporti illeciti tra esponenti politici e associazioni di tipo mafioso, precisando che, sulla base delle indicazioni fornite da dottrina e giurisprudenza, possono al riguardo distinguersi quattro diverse ipotesi.

La prima è quella dell'esponente politico che sia formalmente affiliato all'organizzazione mafiosa e occupi una posizione stabile e predeterminata all'interno della struttura criminale. Pacifica è, in questo caso, l'applicabilità della fattispecie prevista dall'art. 416 bis c.p..

La seconda ipotesi è quella dell'esponente politico che, pur non essendo formalmente affiliato all'organizzazione mafiosa, abbia instaurato con essa un rapporto di stabile e sistematica collaborazione, realizzando comportamenti che abbiano arrecato vantaggio al sodalizio illecito. Anche in questo caso è configurabile il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. perché l'uomo politico finisce con perseguire anche la realizzazione degli scopi del sodalizio illecito e dimostra di condividere, orientandola a proprio vantaggio, la logica intimidatoria dell'associazione mafiosa.

La terza ipotesi è quella del candidato che, per la prima volta nella sua carriera politica o comunque in modo occasionale, contratti con esponenti dell'associazione mafiosa il procacciamento del voto degli affiliati e la coercizione del voto altrui, in cambio dell'offerta di sistematici favoritismi verso l'organizzazione criminale. Naturalmente, deve ravvisarsi in concreto un nesso causale tra la conclusione del patto e il consolidamento del sodalizio illecito. In questo caso, ad elezione avvenuta, è configurabile una condotta partecipativa, consistente nella seria manifestazione di volontà in favore dell'associazione mafiosa.

La quarta ipotesi è quella di episodiche condotte compiacenti, che si concretino, ad esempio, nella concessione di singoli favori. Simili comportamenti, rientranti nel concetto di *contiguità mafiosa*, non integrano gli estremi della partecipazione mancando "l'affectio societatis", ma sono riconducibili alla fattispecie del concorso esterno qualora si risolvano nella effettiva realizzazione di almeno un apporto che abbia causalmente contribuito alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio mafioso consentendogli di superare una situazione di anormalità.

Quindi il Tribunale, premesso che il procedimento probatorio in tema di reati associativi di tipo mafioso va individuato nel fatto che quasi sempre la ricostruzione della vicenda delittuosa proviene in gran parte dall'interno dell'organizzazione criminale attraverso le confessioni di imputati ad essa già partecipi e poi dissociatisi, ha affrontato, appunto, il tema della prova del reato associativo, facendo particolare riferimento ai criteri di vantazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e affermando che, allo scopo di individuare i criteri da seguire in proposito, occorre preliminarmente verificare se il collaborante rivesta o meno una delle qualifiche indicate dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 192 c.p.p.. In caso positivo, occorre applicare la regola di giudizio prevista dal terzo comma dell'art. 192 c.p.p.;

invece, in caso contrario, le dichiarazioni del collaborante vanno considerate come testimonianze a tutti gli effetti e sono soggette al solo limite ordinario dell'attendibilità, da valutare secondo i

normali criteri del libero e giustificato convincimento, senza cercarne la conferma nei riscontri richiesti dal detto art. 192 comma terzo c.p.p..

Ha concluso ricordando che, nel caso della chiamata di correo, il prevalente orientamento giurisprudenziale richiede una triplice verifica: controllo di attendibilità personale del dichiarante, controllo di attendibilità intrinseca della dichiarazione e, infine, controllo di attendibilità estrinseca attraverso i riscontri che alle dichiarazioni possono venire da altri elementi probatori di qualsiasi tipo e natura.

### **3 - La valutazione del compendio probatorio secondo il Tribunale**

E' necessario ricorrere ad un'ampia citazione della sentenza di primo grado per consentire una comprensione adeguata dei fatti all'origine della vicenda processuale.

Essa ha iniziato la propria indagine di merito dall'esame dei rapporti di Andreotti con i cugini Antonino e Ignazio Salvo e con i politici Salvatore Lima e Vito Ciancimino.

Secondo il Tribunale, l'affiliazione di Ignazio Salvo all'associazione criminale Cosa Nostra era stata accertata dalla sentenza n. 91/90 emessa il 10 dicembre 1990 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo a conclusione del secondo grado di giudizio nel cd. maxi processo, l'esattezza delle cui conclusioni era stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992 e aveva trovato conferma nelle risultanze di questo stesso processo (in virtù delle credibili dichiarazioni degli attendibili Tommaso Buscetta, Antonino Calderone, Salvatore Cocuzza, Vincenzo Sinacori, Francesco Marino Mannoia; Francesco Di Carlo, Giocchino Pennino e Gaspare Mutolo), dalle quali era risultata l'appartenenza a Cosa Nostra anche del cugino Nino Salvo.

In esito alla disamina di tali dichiarazioni il Tribunale è pervenuto alle seguenti conclusioni.

I cugini Salvo erano organicamente inseriti nell'associazione mafiosa Cosa Nostra sin da epoca anteriore al 1976 (cfr. le dichiarazioni di Buscetta, Calderone, Di Carlo); Ignazio Salvo era "sottocapo" della "famiglia" di Salemi (secondo quanto hanno riferito Buscetta, Calderone, Cucuzza, Sinacori, Pennino); Antonino Salvo, per un certo periodo, aveva rivestito la carica di "capodecina" della stessa cosca mafiosa (come si evince dalle affermazioni di Buscetta, Calderone, Cucuzza); i cugini Salvo in un primo tempo erano stati particolarmente vicini ad esponenti dello schieramento "moderato" di Cosa Nostra, come Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate (cfr. le dichiarazioni di Buscetta, Calderone, Cucuzza, Sinacori, Marino Mannoia, Di Carlo), ma, dopo l'inizio della "guerra di mafia", erano passati dalla parte dello schieramento "vincente", che faceva capo a Riina (cfr. le dichiarazioni di Cucuzza, Sinacori, Marino Mannoia, Di Carlo); diversi esponenti di Cosa Nostra si erano rivolti ai Salvo per cercare di ottenere una favorevole soluzione di vicende processuali (si evince dalle dichiarazioni di Sinacori, Di Carlo, Mutolo, nonché da quelle di altri collaboranti); i cugini Salvo avevano manifestato ad altri esponenti mafiosi i loro stretti rapporti con l'on. Lima (risulta dalle dichiarazioni di Buscetta, Calderone, Di Carlo, Pennino, Mutolo); i cugini Salvo, nei loro colloqui con diversi esponenti mafiosi, avevano evidenziato i loro rapporti con il sen. Andreotti (si desume dalle indicazioni fornite da Buscetta, Di Carlo, Pennino), per alcuni anni l'appartenenza dei Salvo a Cosa Nostra era stata resa nota solo ad alcuni degli associati (emerge dalle precisazioni compiute da Marino Mannoia, Di Carlo, Mutolo).

Dalla sentenza emessa il 16 dicembre 1987 dalla Corte di Assise di Palermo nel cd. maxiprocesso emergeva, comunque, che da tempo erano stati avanzati sospetti sull'inserimento dei cugini Salvo nel sodalizio criminale. Sul punto, la pronuncia in questione aveva evidenziato quanto segue: i sospetti sull'appartenenza di Ignazio Salvo (e del defunto cugino Nino) alla mafia risalgono ad

epoca non recente. Peraltro, in vari rapporti informativi redatti dai Carabinieri del trapanese, l'attività economica dei Salvo e il loro inglobamento nell'associazione mafiosa venivano per lo più considerati come dati di fatto acquisiti dalla pubblica opinione di Salemi. In alcuni rapporti si precisava, anzi, che il padre di Ignazio sarebbe stato considerato, in alcuni periodi, come il capomafia del paese. Sui problemi relativi alle esattorie e ai cugini Salvo si era concentrata, nel 1982, l'attenzione del Prefetto di Palermo gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, il quale - resosi conto dell'importanza della questione - aveva avvertito l'esigenza di accennarvi in occasione di un suo incontro con il Ministro dell'Interno on. Virginio Rognoni, svoltosi a Ficuzza nell'agosto dello stesso anno.

Quindi il Tribunale ha esaminato l'influenza politica dei cugini Salvo e i loro rapporti con la corrente andreottiana.

Secondo il primo giudice i predetti, organicamente inseriti nell'organizzazione mafiosa, avevano esercitato per un lungo periodo una fortissima influenza sulla vita politica siciliana. Il loro controllo del sistema esattoriale in Sicilia, sottoposto ad una particolare regolamentazione che prevedeva un aggio ampiamente superiore a quello praticato nel restante territorio nazionale e una "tolleranza" sui tempi di versamento di parte delle somme riscosse, aveva loro assicurato la disponibilità di enormi importi di denaro, reinvestibili in altre attività. I Salvo, conseguentemente, erano riusciti ad incidere profondamente sull'esito delle competizioni elettorali e sulle decisioni assunte in varie sedi istituzionali, come dimostravano le dichiarazioni dell'on. Giuseppe D'Angelo, dell'on. Giacomo Mancini, dell'on. Mario Fasino, dell'on. Sergio Mattarella, dell'on. Giuseppe Campione, di Francesco Maniglia, di Calogero Adamo, dell'on. Attilio Ruffini, di Gioacchino Pennino, di Giuseppe Cambria, di Francesco Di Carlo, di Nicola Mario Graffagnini.

Il Tribunale ha affermato che, dagli evidenziati elementi di convincimento, si desumeva che tra i Salvo e l'on. Lima si era sviluppato un solido e duraturo legame di natura personale e politica.

Inoltre ha ritenuto che l'enorme influenza esercitata sull'economia e sulla politica siciliana dal centro di potere facente capo ai cugini Salvo (i quali erano stati in grado anche di impedire la rielezione all'Assemblea Regionale Siciliana di un ex Presidente della Regione - l'on. D'Angelo - entrato in contrasto con loro) aveva consentito loro di sostenere elettoralmente esponenti di diverse correnti della Democrazia Cristiana, senza per questo incrinare il rapporto privilegiato con l'on. Lima.

Sul punto è pervenuto alla conclusione che l'esame del complessivo quadro probatorio acquisito nel corso dell'istruzione dibattimentale induceva ad affermare che i cugini Salvo avevano offerto un sostegno aperto, efficace e costante (seppure non esclusivo) a diversi esponenti della corrente andreottiana, sulla base dello stretto rapporto di collaborazione e di amicizia personale instaurato da lungo tempo con l'on. Lima.

Particolare rilievo è stato attribuito ad alcuni episodi che il Tribunale ha ritenuto provati.

In primo luogo al regalo - un vassoio d'argento - fatto da Andreotti in occasione delle nozze con Gaetano Sangiorgi della figlia di Antonino Salvo, Angela, celebrate il 6 settembre 1976, alla presenza di Salvo Lima e Mario D'Acquisto, circostanza risultante da una serie di apporti probatori, originati dalle confidenze dello stesso Sangiorgi.

Il Tribunale ha commentato che l'offerta del regalo presupponeva necessariamente la preventiva instaurazione di intensi rapporti, anche sul piano personale, quanto meno con Antonino Salvo; non era risultato, infatti, che - al di fuori dello stretto legame che lo univa ad Antonino Salvo (e di

riflesso ai suoi congiunti) sul piano politico e personale - l'imputato avesse avuto occasione di intrattenere ulteriori relazioni amichevoli con gli sposi, ovvero con la famiglia di origine del Sangiorgi.

Ha rilevato, infine, che nessuna indicazione in tal senso era stata fornita da Andreotti, che, nelle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 15 dicembre 1995, si era limitato a sostenere (nel quadro di una completa negazione dei rapporti con i Salvo) di non avere ricevuto alcun invito o partecipazione per il suddetto matrimonio e di non avere inviato regali né telegrammi.

In secondo luogo all'incontro conviviale tra Andreotti e Antonino Salvo presso l'Hotel Zagarella, in territorio di Santa Flavia, in data 7 giugno 1979, dopo che il primo aveva tenuto, presso il cinema Nazionale di Palermo, un discorso elettorale di sostegno della candidatura di Salvo Lima alle elezioni europee alla presenza del secondo e di Vito Ciancimino. A parere del Tribunale, dagli elementi raccolti (foto che ritraevano l'imputato insieme al Salvo; numerose dichiarazioni testimoniali), era emerso che Antonino Salvo, nel caso concreto, aveva posto in essere, oltre a comportamenti riconducibili alla sua qualità di soggetto interessato alla società proprietaria dell'Hotel Zagarella, anche ulteriori condotte inequivocabilmente inquadrabili in un'attività di deciso e aperto sostegno alla candidatura dell'on. Lima per le imminenti elezioni europee del giugno 1979. Il primo giudice ha ritenuto particolarmente sintomatico, al riguardo, il fatto che era stato lo stesso Antonino Salvo ad ordinare il banchetto e a sostenerne successivamente il costo, evidenziando che, se se si fosse trattata di una normale prestazione alberghiera espletata nei confronti di un partito politico, senza alcun ulteriore interesse di Antonino Salvo, l'ordinativo e la corresponsione del compenso sarebbero stati effettuati da un esponente o da un funzionario del partito.

Secondo il Tribunale, il contegno effettivamente serbato da Antonino Salvo denotava, invece, la reale natura del suo intervento, palesemente finalizzato all'organizzazione e al finanziamento di un incontro conviviale assai costoso e strettamente connesso al comizio conclusivo della campagna elettorale dell'on. Lima.

Il convincimento del primo giudice è stato rafforzato dalla considerazione che la ricostruzione dell'accaduto prospettata dall'imputato era stata contraddetta dagli ulteriori elementi probatori, che avevano dimostrato che egli, già nel 1976, conosceva Antonino Salvo così bene da avvertire l'esigenza di inviare un dono nuziale in occasione del matrimonio della figlia con Sangiorgi.

Era, quindi, perfettamente conforme alla realtà la sensazione manifestata dai testi De Martino e Conte, i quali, sulla scorta delle modalità dell'incontro, avevano ritenuto che Antonino Salvo e il sen. Andreotti già si conoscessero. Le argomentazioni sviluppate inducevano, quindi, il Tribunale a ritenere che l'imputato aveva deliberatamente travisato il reale svolgimento dell'episodio, al fine di negare la sussistenza di ogni rapporto personale e politico con Antonino Salvo.

In terzo luogo alla telefonata effettuata nel settembre 1983, per conto di Andreotti, da persona qualificatasi come appartenente alla sua segreteria allo scopo di informarsi delle condizioni di salute di Giuseppe Cambria, socio dei cugini Salvo e ad essi fortemente legato, e sotto il profilo dell'esercizio delle comuni attività imprenditoriali, e sotto il profilo dell'incisiva influenza esplicata sul piano politico-istituzionale, persona che, al pari di loro, manteneva intensi rapporti sia con autorevoli esponenti siciliani della corrente andreottiana, sia con soggetti organicamente inseriti in cosche mafiose facenti capo allo schieramento dei "corleonesi".

Per quanto riguarda le ragioni dell'interessamento esplicato da Andreotti, sia pure per il tramite di un componente della sua segreteria personale, nei confronti di costui, il Tribunale ha rilevato che le

stesse non apparivano riconducibili a rapporti diversi rispetto a quelli che legavano l'imputato (sotto il profilo personale e sotto il profilo politico) all'importante centro di potere economico - politico facente capo ai cugini Salvo e ai soggetti loro vicini.

In quarto luogo all'annotazione del numero telefonico di Andreotti in un'agenda sequestrata ad Ignazio Salvo in occasione dell'arresto del medesimo, insieme al cugino Antonino Salvo, avvenuto il 12 novembre 1984, agenda che poi non era stata rinvenuta e, dunque, non era stata acquisita agli atti, per cui il Tribunale ha ritenuto provata la circostanza sulla scorta delle dichiarazioni, ampiamente richiamate, con cui Laura Iacovoni (vedova del commissario Antonino Cassala, assassinato in un agguato mafioso nel 1985), Francesco Accordino, già collega di lavoro di Cassare, e Francesco Forleo, dirigente della Polizia di Stato, avevano riferito su quanto, in merito, appreso da quest'ultimo. La conclusione era stata che gli elementi probatori raccolti (incluse alcune dichiarazioni dei cugini Salvo) dimostravano la disponibilità, da parte di Ignazio Salvo, del numero telefonico diretto del sen. Andreotti. Il primo giudice ha attribuito alla circostanza specifico e univoco rilievo indiziante circa l'esistenza di rapporti personali tali da consentire allo stesso Ignazio Salvo di rivolgersi direttamente all'imputato contattandolo per mezzo del telefono e non ha ritenuto attendibile la versione dei fatti esposta dall'imputato, il quale, nelle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 29 ottobre 1998, aveva negato la circostanza e anzi aveva posto in dubbio anche l'esistenza della rubrica telefonica.

Tuttavia, per il Tribunale, l'annotazione del numero della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella rubrica sequestrata al Salvo non valeva a dimostrare l'esistenza di rapporti diretti tra quest'ultimo e il sen. Andreotti: era, infatti, ben possibile che il possesso di tale numero telefonico si ricollegasse all'attività di *lobbying* svolta a vasto raggio da Antonino Salvo in funzione dei propri interessi economico-imprenditoriali.

Invece le ulteriori argomentazioni difensive sviluppate dall'imputato erano infondate perché inequivocabilmente contraddette dalle risultanze processuali, oltre che dagli ulteriori elementi di convincimento che avevano dimostrato l'esistenza di un diretto rapporto personale tra Andreotti e Antonino Salvo.

In quinto luogo all'utilizzazione, in occasione di vari viaggi in Sicilia, da parte di Andreotti, come pure di Salvo Lima, di autovetture blindate intestate alla Sattris S.p.A. (società esattoriale che apparteneva alle famiglie Salvo, Cambria, Iuculano e Corleo), risultante da alcune parziali ammissioni degli stessi cugini Salvo e dalle dichiarazioni dell'autista Francesco Filippazzo.

Il Tribunale ha ritenuto non verosimile, per una serie di considerazioni, l'affermazione dell'imputato di avere ignorato a chi appartenessero le autovetture da lui utilizzate in tali occasioni.

Esaurita questa disamina, il Tribunale è passato all'esame sintetico dei rapporti dei cugini Salvo con Claudio Vitalone, che li aveva incontrati ripetutamente, e poi alla valutazione delle difformi deposizioni dei loro familiari, alle quali ha negato particolare credibilità. In esito all'analisi sopra sintetizzata, è pervenuto alle seguenti conclusioni:

a) i cugini Salvo, profondamente inseriti in Cosa Nostra, erano stati più volte interpellati da persone associate all'illecito sodalizio per cercare di ottenere una favorevole soluzione di vicende processuali, avevano manifestato a diversi "uomini d'onore" i loro stretti rapporti con l'on. Lima, e, nei colloqui con una pluralità di esponenti mafiosi, avevano evidenziato i loro rapporti con il sen. Andreotti;



b) i cugini Salvo, sul piano politico, avevano offerto un sostegno aperto ed efficace (seppure non esclusivo) a diversi esponenti della corrente andreottiana, sulla base dello stretto rapporto di collaborazione e di amicizia personale che essi avevano instaurato da lungo tempo con l'on. Lima;

c) tra il sen. Andreotti e i cugini Salvo si erano sviluppati anche diretti rapporti personali, evidenziati dagli episodi sopra riferiti;

d) il sen. Andreotti, per i propri spostamenti in Sicilia, aveva utilizzato in più occasioni, e anche per periodi di diversi giorni, un'autovettura blindata intestata alla Satris S.p.A., prestata all'on. Lima da Antonino Salvo.

Ma le considerazioni fondamentali sono state che, sebbene l'affermazione dell'imputato di non avere intrattenuto alcun rapporto con i cugini Salvo fosse stata inequivocabilmente contraddetta dalle risultanze probatorie, restava pur sempre da verificare quale valenza probatoria potessero assumere, rispetto alle contestazioni mosse all'imputato, i suoi accertati rapporti diretti con i cugini Salvo e che gli elementi di convincimento raccolti non fossero tali da dimostrare che l'imputato avesse manifestato ai cugini Salvo una permanente disponibilità ad attivarsi per il conseguimento degli obiettivi propri dell'associazione mafiosa, o, comunque, avesse effettivamente compiuto, su loro richiesta, specifici interventi idonei a rafforzare l'illecito sodalizio.

A questo punto il Tribunale ha indagato i rapporti tra il sen. Andreotti e l'on. Salvatore Lima, muovendo dalla carriera politica di quest'ultimo e dalla sua adesione alla corrente andreottiana.

Ha evidenziato che, come risultava da numerose testimonianze, l'ingresso nella corrente andreottiana dell'on. Lima, in precedenza appartenente a quella fanfaniana, che era avvenuto verosimilmente nel 1969, a seguito diretto della frattura con l'on. Giovanni Gioia, era stato l'effetto dell'opera di mediazione e di impulso svolta dall'on. Evangelisti e aveva comportato un notevole rafforzamento della "*presenza andreottiana*" in Sicilia. Poi il Tribunale ha trattato i rapporti di Salvatore Lima con esponenti mafiosi, risultanti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Buscetta, Di Carlo, Siino, Pennino, Mutolo, Annaloro, Vitale, Marsala, Marino Mannoia, Calderone, Cannella, Giovanni Brusca e Messina, rapporti che ha ritenuto esistenti e tali da configurare una stabile collaborazione (il padre di Lima era "uomo d'onore" della "famiglia" di Palermo Centro) già in epoca precedente alla sua adesione alla corrente andreottiana. E' stato, in particolare, posto in evidenza che egli aveva attuato, tanto prima, quanto dopo tale adesione, una stabile collaborazione con Cosa Nostra e che aveva esternato all'on. Evangelisti (uomo politico particolarmente vicino al sen. Andreotti) la propria amicizia con un esponente mafioso di spicco come Tommaso Buscetta, esprimendo altresì una chiara consapevolezza dell'influenza di quest'ultimo soggetto.

La disamina è proseguita con la verifica della posizione, al riguardo, dell'imputato, dando rilievo alta considerazione che il problema dei rapporti esistenti tra la corrente andreottiana siciliana e l'organizzazione mafiosa era stato portato all'attenzione del sen. Andreotti dal gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa già nell'aprile 1982. Ma, alla fine, il Tribunale ha constatato che non era rimasto provato che il sen. Andreotti avesse tenuto specifici comportamenti suscettibili di assumere rilevanza penale.

Ha, però, sottolineato che il generale aveva espresso delle considerazioni in merito alla situazione della Democrazia Cristiana siciliana e alla contiguità con ambienti mafiosi di esponenti della stessa; che aveva individuato nella corrente andreottiana il gruppo politico che, in Sicilia, presentava le più gravi collusioni con la mafia; che, inizialmente, aveva creduto alla buona fede del sen. Andreotti, ritenendolo responsabile di semplici errori di valutazione e, quindi, gli aveva offerto con piena

lealtà istituzionale il proprio contributo conoscitivo in merito agli aderenti alla sua corrente in Sicilia; che poi era giunto, nel corso della sua permanenza nella carica di Prefetto di Palermo, a ipotizzare che il medesimo esponente politico facesse "il doppio gioco". Ma ha rilevato che la circostanza che l'imputato fosse il capo della corrente in cui era inserito l'on. Lima, nel periodo in cui l'attività politica di quest'ultimo si era proiettata sul piano nazionale, non era sufficiente ai fini dell'affermazione della sua responsabilità penale per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa ovvero per quello di concorso esterno nella stessa, in mancanza di ulteriori elementi idonei a dimostrare inequivocabilmente che, nell'ambito di questo intenso legame di tipo politico, egli fosse attivamente intervenuto per consentire all'associazione delittuosa di raggiungere le sue illecite finalità, secondo i principi giuridici precedentemente esposti. Il Tribunale ha concluso con il rilievo che non solo si doveva riconoscere che il quadro probatorio acquisito non era sufficiente a dimostrare che l'imputato avesse personalmente contribuito, in modo concreto ed effettivo, a indirizzare la sua influenza politica verso specifici obiettivi immediatamente funzionali all'esistenza e al rafforzamento dell'organizzazione mafiosa, ma che anzi, con il D.L. 12 settembre 1989, n. 317, la cui approvazione era stata energicamente contrastata dalle forze politiche dell'opposizione e da una parte della stessa maggioranza, tanto da renderne necessaria la reiterazione, e con la legislazione successiva egli, pur avendo la possibilità di agire diversamente, si era attivamente impegnato per conseguire un risultato oggettivamente sfavorevole all'organizzazione mafiosa.

Questo quadro di carattere generale è stato completato con la disamina dei rapporti tra l'imputato e Vito Ciancimino.

Al riguardo il Tribunale ha richiamato, in particolare, gli apporti forniti dall'on. Alberto Alessi, dall'on. Mario D'Acquisto, dall'on. Sergio Mattarella, da Gioacchino Pennino, dall'on. Attilio Ruffini, da Antonio Calabrò, da Francesco Di Carlo, da Giovanni Brusca, dall'on. Giuseppe Campione, da Gaetano Caltagirone e dall'on. Giacomo Mancini, nonché alcune dichiarazioni rese dall'imputato dinanzi all'Autorità Giudiziaria di Perugia.

Ciancimino era un esponente della Democrazia Cristiana di Palermo che aveva instaurato da lungo tempo un rapporto di stabile collaborazione con lo schieramento "corleonese" di Cosa Nostra (circostanza che il Tribunale ha ritenuto sicuramente provata indicando le ragioni del proprio convincimento).

Pur mantenendo la propria autonomia, il gruppo facente capo a Ciancimino aveva instaurato nel 1976 un rapporto di collaborazione con la corrente andreottiana, ricevendo l'anno successivo un sostanzioso finanziamento da parte di Gaetano Caltagirone per il pagamento delle quote relative al "pacchetto tessere". L'inserimento formale nella corrente era avvenuto nel 1980; in seguito se ne era distaccato avendo avuto forti contrasti con l'on. Lima, anche se costui, in occasione del Congresso Regionale di Agrigento della Democrazia Cristiana, aveva appoggiato, con l'assenso di Andreotti, la proposta - poi respinta per l'opposizione dell'on. Sergio Mattarella - di formare una lista unitaria, nella quale sarebbero state incluse tutte le correnti, compreso il gruppo di Ciancimino, che così avrebbe potuto essere rappresentato nel Comitato Regionale. Andreotti lo aveva incontrato a Roma tre volte, rispettivamente intorno al 1976 (a palazzo Chigi), il 20 settembre 1978 e nel 1983.

Ma la conclusione del Tribunale è stata che le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non dimostravano che il sen. Andreotti, nell'ambito dei predetti rapporti politici con Ciancimino, avesse espresso una stabile disponibilità ad attivarsi per il perseguimento dei fini propri dell'organizzazione mafiosa, ovvero avesse compiuto concreti interventi funzionali al rafforzamento di Cosa Nostra.

Delineato questo quadro politico, la sentenza di primo grado ha esaminato una serie di episodi posti dall'Accusa a sostegno della propria tesi.

1) Il presunto incontro che sarebbe avvenuto nel settembre - ottobre 1970 tra Andreotti e Frank Coppola, riferito dal collaborante Federico Corniglia, che aveva affermato di avervi assistito, le cui dichiarazioni sono state ritenute illogiche, generiche, contraddittorie e sostanzialmente prive di riscontri. Il Tribunale è pervenuto a questa conclusione dopo aver richiamato anche gli apporti forniti dall'oli. Alberto Alessi, dall'on. Mario D'Acquisto, dall'on. Sergio Mattarella, da Gioacchino Pennino, dall'on. Attilio Ruffini, da Antonio Calabrò, da Francesco Di Carlo, da Giovanni Brusca, dall'on. Giuseppe Campione, da Gaetano Caltagirone e dall'on. Giacomo Mancini, nonché alcune dichiarazioni rese dall'imputato dinanzi alla Autorità Giudiziaria di Perugia, e averne rilevato l'inadeguatezza a confermare la tesi accusatoria.

2) I rapporti di Andreotti con Michele Sindona. Anche in questo caso la disamina è iniziata dai legami di quest'ultimo con Cosa Nostra, ponendo in rilievo che le dichiarazioni di una pluralità di collaboratori di giustizia (Francesco Marino Mannoia, Francesco Di Carlo, Gaspare Mutalo, Angelo Siino) convergevano nell'affermare che costui aveva svolto attività di riciclaggio nell'interesse dei massimi esponenti dello schieramento "moderato" di Cosa Nostra, facente capo a Stefano Bontate e a Salvatore Inzerillo.

Il Tribunale ha ritenuto che, nell'ambito del suo finto sequestro, da lui stesso inscenato, Sindona avesse tentato di ricattare Andreotti in correlazione con la necessità di assicurare il recupero di ingenti capitali agli esponenti dello schieramento "moderato" di Cosa Nostra, che in precedenza si erano avvalsi dell'opera dello stesso Sindona per il riciclaggio dei proventi del narcotraffico.

Ha poi sviluppato il tema dei rapporti tra il sen. Andreotti e Michele Sindona ed ha affermato che, dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, si desumeva che il primo aveva rappresentato, per il secondo, un costante punto di riferimento anche durante il periodo della sua latitanza e che il raccordo tra i due soggetti era noto a settori di Cosa Nostra i quali, contestualmente, avevano operato in modo illecito a favore del finanziere siciliano.

Ha sottolineato che l'imputato si era astenuto dall'attuare iniziative favorevoli al finanziere siciliano con riferimento ad un'operazione per costui di particolare importanza: il progettato aumento del capitale della società Finambro (a lui riconducibile), operazione necessaria a Sindona per procurarsi liquidità sul mercato, ma ha anche rilevato che, successivamente, il sen. Andreotti, in diverse altre occasioni, aveva assunto iniziative favorevoli a Sindona, aveva mantenuto, per anni, frequenti contatti con i soggetti operanti per conto del finanziere siciliano e aveva manifestato un reiterato e intenso interessamento per i suoi più rilevanti problemi, sia di ordine economico, sia di ordine giudiziario.

Il Tribunale ha analizzato a fondo il tema riferendo anche di un incontro tra i due avvenuto negli Stati Uniti durante la latitanza di Sindona.

Poi ha concluso che era rimasto non sufficientemente provato che il sen. Andreotti, al momento in cui aveva realizzato i comportamenti suscettibili di agevolare il Sindona, fosse consapevole della natura dei legami che univano il finanziere siciliano ad alcuni autorevoli esponenti dell'associazione mafiosa e, quindi, che non era configurabile la partecipazione dell'imputato al reato associativo, pur rimanendo il fatto che egli, anche nei periodi in cui rivestiva le cariche di Ministro e di Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, si era adoperato in favore di Sindona, nei cui confronti l'Autorità Giudiziaria italiana aveva emesso, sin dal 24 ottobre 1974, un ordine di cattura per il reato di bancarotta fraudolenta.

3) Il presunto intervento dell'imputato a favore dell'imprenditore petrolifero laziale Bruno Nardini, vittima verso la fine degli anni '70 di richieste estorsive da parte della 'ndrangheta calabrese,

episodio che, secondo l'accusa, proverebbe l'esistenza di un patto di scambio tra Cosa Nostra e Andreotti.

Detto intervento si sarebbe estrinsecato nell'efficace utilizzazione, quale tramite, del capomafia Stefano Bontate perché si adoperasse presso la *'ndrangheta* calabrese affinché cessassero le azioni estorsive poste in essere, in quel territorio, ai danni del suddetto imprenditore, grande elettore dell'imputato nel Lazio.

Ma la vicenda era stata riferita solo da Antonino Mammoliti, persona rivelatasi non particolarmente attendibile, non aveva trovato alcuna conferma nelle dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia escussi nel dibattimento e, anzi, era stata radicalmente smentita dalla deposizione degli altri protagonisti e, in particolare, dai diretti interessati.

4) Il regalo di un quadro a Giulio Andreotti da parte dei capimafia palermitani Stefano Bontate e Giuseppe Calò, vicenda risultante dalle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia e che, nella prospettazione dell'accusa, dimostrerebbe l'esistenza, alla fine degli anni '70, di rapporti tra Giulio Andreotti ed esponenti di Cosa Nostra.

Nella trattazione dell'argomento è stato fatto richiamo, quali possibili elementi di riscontro, alle dichiarazioni dell'avv. Antonino Filastò, della gallerista Angela Sassu, del dr. Domenico Farinacci e del defunto on. Franco Evangelisti, di alcune delle quali, secondo il consueto metodo espositivo, sono stati testualmente riportati nella sentenza ampi brani. La sentenza di primo grado ha definito il quadro probatorio acquisito sul tema incompleto e viziato da incongruenze insanabili, che ha puntualmente evidenziato nel corso della motivazione.

5) Il presunto incontro che sarebbe avvenuto a Roma tra l'imputato, Gaetano Badalamenti, uno dei cugini Salvo e Filippo Rimi allo scopo di "aggiustare" il processo a carico di quest'ultimo, celebratosi, nei vari gradi di giudizio, a Perugia e a Roma tra il 1968 ed il 1979.

La vicenda era stata riferita da Tommaso Buscetta, le cui dichiarazioni sono state, però, ritenute viziate da estrema contraddittorietà e manifesta genericità. Inoltre il Tribunale, disattendendo la tesi del P.M., ha ritenuto che la disamina critica delle dichiarazioni sul punto di Francesco Marino Mannoia, di Vincenzo Sinacori, di Salvatore Cucuzza, di Giovanni Brusca, di Francesco Di Carlo e di Salvatore Cancemi (tutte puntualmente riferite anche in modo testuale) conduceva all'unica conclusione che la tesi di Buscetta, piuttosto che trovarvi sicuro riscontro, avesse ricevuto palesi e molteplici smentite.

Significativamente, il Tribunale ha rilevato che divergenze e contraddizioni nelle deposizioni esaminate avevano cominciato ad emergere persino riguardo alla fase processuale nella quale l'intervento sarebbe stato svolto.

6) Le dichiarazioni di Tommaso Buscetta sul caso Moro e sull'omicidio del giornalista Carmine Pecorelli, fatti, secondo il dichiarante, intrecciati tra loro.

Tale disamina è stata effettuata ai limitati fini della verifica di eventuali riflessi sul reato associativo, essendo competente, per la cognizione dell'omicidio del giornalista, l'Autorità Giudiziaria di Perugia. Pertanto è stata accantonata ogni approfondita analisi sulle vicende relative all'interessamento di Cosa Nostra per la liberazione dell'ori. Moro, sequestrato dalle Brigate Rosse, avendo, peraltro, lo stesso Buscetta affermato esplicitamente, già nel corso delle sue dichiarazioni al P.M. del 6 aprile 1993, che il coinvolgimento dei cugini Salvo e, quindi, dell'imputato in tali

iniziative, da attuarsi con il tramite di Cosa Nostra, era frutto di una sua deduzione, nulla risultandogli di specifico.

Nella trattazione sono stati richiamati ampi stralci del cd. memoriale Moro, passi di articoli di stampa apparsi sulla rivista "OP" e le dichiarazioni di Buscetta, del m.llo Angelo Incandela, di Fernando Dalla Chiesa, di Franca Mangiavacca, dell'on. Egidio Carenini, di Santo Sciarrone, del col. Angelo Tadeo, dell'on. Francesco Evangelisti, del gen. Nicolo Bozzo, dell'on. Virginio Rognoni, di Paolo Patrizi e di Maria Antonietta Setti-Carraro. All'esito, il Tribunale ha concluso che, in ordine alla prospettata causale legata ai pretesi fastidi che il giornalista, con i suoi articoli e con quant'altro avrebbe potuto rendere pubblico, avrebbe arrecato al Sen. Andreotti, le risultanze processuali avevano evidenziato l'insussistenza di elementi certi e univoci comprovanti l'ipotesi accusatoria.

7) Gli incontri che sarebbero avvenuti tra l'imputato e l'esponente di Cosa Nostra Michele Greco a Roma nella saletta riservata dell'Hotel Nazionale, ove Andreotti si recava spesso per assistere a proiezioni cinematografiche. Essi erano risultati dalle dichiarazioni dell'imprenditore palermitano Benedetto D'Agostino e ulteriore materiale probatorio era stato tratto dalle dichiarazioni del com. Domenico Farinacci, di Massimo Gemini e di Giovanni Brusca, nonché dalle indicazioni tratte dalle agende dell'imputato. Anche in proposito la sentenza di primo grado è pervenuta alla conclusione che, non essendo stata adeguatamente riscontrata, la dichiarazione "de relato" di Benedetto D'Agostino era insufficiente per affermare l'esistenza di rapporti diretti e personali tra Giulio Andreotti e Michele Greco.

8) L'incontro che sarebbe avvenuto nella primavera - estate del 1979 in un albergo di Catania tra l'imputato e l'esponente di Cosa Nostra Benedetto Santapaola, con la partecipazione dell'on. Salvo Lima, incontro risultante dalle dichiarazioni di Vito Di Maggio.

Esse sono state ritenute incerte, non riscontrate, ma anzi incompatibili con altri elementi acquisiti al processo, per cui il Tribunale ha concluso che l'incontro non era avvenuto.

9) L'omicidio del Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella. In tale quadro sono stati esaminati gli incontri dell'imputato con Stefano Bontate e altri esponenti di Cosa Nostra a Catania e a Palermo. Infatti, secondo la tesi del P.M., fondata soprattutto sulle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia, sussisterebbe una stretta relazione tra questo omicidio, avvenuto a Palermo il 6 gennaio 1980, e due incontri del sen. Andreotti con esponenti di primo piano di Cosa Nostra.

Il Tribunale ha rilevato che la deposizione di Marino Mannoia andava valutata alla stregua dei criteri dettati dall'art. 192, comma 3, c.p.p. e che la verifica doveva essere particolarmente rigorosa anche perché le indicazioni del collaboratore erano assolutamente isolate, non essendo state confermate da altre fonti. Occorreva, dunque, verificare quali fossero i riscontri acquisiti a conferma dell'attendibilità del dichiarante e, in proposito, veniva sottolineato che, tanto più generica era risultata la propalazione, tanto più solidi e inequivoci avrebbero dovuto essere i riscontri.

Alla luce di queste premesse, ha ritenuto che le dichiarazioni accusatorie, non esenti da genericità e contraddittorietà, non fossero confortate da adeguati riscontri e che, anzi, la presenza di Andreotti in Sicilia, nei giorni in cui si sarebbe potuto verificare il primo incontro, fosse incompatibile con gli impegni altrove dello stesso documentalmente provati e che la data del secondo incontro fosse rimasta assolutamente indeterminata e non ricostruibile, stante la vastità del possibile arco temporale.

10) L'intervento che sarebbe stato compiuto dall'on. Lima e dal sen. Andreotti per ottenere il trasferimento di alcuni detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara, intervento riferito al collaboratore di giustizia Gaetano Costa da Leoluca Bagarella.

In sintesi, il Costa aveva riferito che, nel corso o in prossimità delle festività natalizie del 1983, presso il carcere di Pianosa alcuni detenuti, che stavano organizzando una rivolta per far cessare i soprusi cui erano sottoposti, avevano invitato il dichiarante ad aderirvi. Egli ne aveva parlato con Bagarella, il quale gli aveva consigliato di restare inerte in quanto i detenuti siciliani presto sarebbero stati trasferiti in un altro istituto penitenziario. Lo stesso Bagarella, allo scopo di superare le perplessità del dichiarante, aveva precisato che si stavano interessando per il trasferimento persone come Pon. Lima, dietro il quale c'era il sen. Andreotti (indicato con l'espressione dispregiativa "il gobbo") e aveva aggiunto: "quindi siamo coperti ". Il collaboratore aveva, conseguentemente, persuaso gli altri detenuti ad attuare soltanto una forma di protesta blanda, consistente in uno "sciopero della fame". Dopo uno o due mesi, dieci o quindici detenuti siciliani erano stati trasferiti al carcere di Novara: tra di loro vi erano, oltre a Bagarella e a Costa, Santo Mazzei, Rosario Condorelli, Antonio Anastasi, Giuseppe Alticozzi, Nino Marano, Adolfo Scuderi, Gaetano Quartararo e un individuo di nome Rosario.

In epoca successiva al trasferimento, Bagarella aveva invitato Costa a comunicare all'esterno dell'ambiente carcerario che a Messina occorreva indirizzare il consenso elettorale verso la Democrazia Cristiana e, in particolare, verso la corrente andreottiana, cosicché il dichiarante, sentendosi obbligato, si era premurato di fare pervenire tale messaggio ad uno dei responsabili della sua "famiglia".

Il collaboratore aveva, altresì, dichiarato di avere conosciuto nel carcere di Livorno, intorno al 1989-90, Francesco Paolo Anzelmo, il quale gli aveva confidato di essere stato impegnato, insieme al proprio suocero, nella realizzazione di lavori di rilevantissima entità a Messina per la costruzione di un complesso edilizio denominato Casa Nostra, nel quale avevano investito fondi Mariano Agate, Salvatore Riina, Leoluca Bagarella e i Ganci. Il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni del collaboratore dotate di un grado elevato di attendibilità intrinseca e corroborate da numerosi riscontri estrinseci, che avevano confermato univocamente le modalità oggettive dell'episodio; ha rilevato che Bagarella non aveva interesse a riferire a Costa cose non vere; ha anche evidenziato l'assoluta anomalia del provvedimento con cui era stato disposto il trasferimento dei detenuti, senza alcuna indicazione di ragioni giustificative e in carenza di qualsiasi atto presupposto. Tuttavia ha concluso che non erano stati acquisiti riscontri estrinseci dotati di carattere individualizzante, da cui poter trarre il sicuro convincimento dell'esattezza della riferibilità del fatto alla persona dell'imputato e che, pertanto, in assenza di riscontri concernenti in modo specifico la posizione del medesimo, non potesse ritenersi sufficientemente provato il suo personale coinvolgimento nell'episodio in esame.

11) Il colloquio riservato tra l'imputato e Andrea Manciaracina, figlio di Vito Manciaracina, all'epoca agli arresti domiciliari, svoltosi all'Hotel Hopps di Mazara del Vallo il 19 agosto 1985, riferito dal Sovrintendente Capo di P.S. Francesco Stramandino, che vi espletava servizio di ordine pubblico.

Il Tribunale ha ritenuto certo l'incontro che aveva avuto un carattere di particolare riservatezza, tanto che il Sindaco di Mazara del Vallo, accompagnatore di Manciaracina, non vi aveva preso parte ed era rimasto davanti alla porta della saletta; ha anche affermato che al giovane (all'epoca aveva appena 23 anni) interlocutore, che proprio in quel periodo era stato formalmente affiliato a Cosa Nostra e che era legato da uno stretto rapporto di fiducia con Salvatore Riina, era stato riservato un trattamento di assoluto riguardo, consentendogli di incontrare il Ministro degli Esteri in

carica; ha spiegato che la consapevolezza di trovarsi di fronte ad una persona che godeva dell'appoggio del capo di Cosa Nostra aveva costituito certamente un fattore idoneo ad ingenerare nel Sindaco di Mazara del Vallo un forte timore reverenziale, inducendolo ad aderire prontamente alla sua richiesta di presentargli il sen. Andreotti, a consentirgli un colloquio riservato con quest'ultimo e ad attendere pazientemente fuori della porta della saletta in cui si era svolto l'incontro, per evitare che altri potessero farvi ingresso; ha riconosciuto che l'imputato aveva esposto una versione dell'episodio non veridica nell'intento di sminuire la valenza indiziaria di un incontro svoltosi con modalità del tutto diverse rispetto a quelle che caratterizzano i normali contatti degli esponenti politici con le persone interessate a rivolgere loro le proprie istanze e da essi occasionalmente conosciute; ha concluso che, tuttavia, la mera circostanza che il sen. Andreotti si fosse incontrato con una "persona di fiducia" del capo di Cosa Nostra non valeva a dimostrare la sua partecipazione ovvero il suo concorso nell'associazione mafiosa, in mancanza di ulteriori elementi che consentissero di ricostruire il contenuto del colloquio, nulla essendo emerso in merito alle richieste formulate da Andrea Manciaracina e alle risposte date dal sen. Andreotti, né ravvisandosi, nel successivo comportamento tenuto dal medesimo, specifici elementi sintomatici di una sua adesione alle istanze prospettate da costui.

12) L'incontro che si sarebbe svolto tra Giulio Andreotti e Salvatore Riina a Palermo nel 1987.

Riguardo ad esso il Tribunale ha esaminato le dichiarazioni di Baldassare Di Maggio, che aveva assunto di avere accompagnato Riina all'incontro e di esserne stato testimone diretto. Ha esaminato i vari aspetti delle dichiarazioni del collaborante (i suoi rapporti e incontri con i cugini Salvo, la sua conoscenza con l'on. Lima, la collocazione temporale dell'incontro tra Andreotti e Salvatore Riina a casa di Ignazio Salvo, l'oggetto della conversazione tra Andreotti e Riina, la durata e le modalità dell'incontro) ed ha rilevato che esse erano caratterizzate da una tale reiterata contraddittorietà (perfino l'anno in cui l'episodio si sarebbe verificato era stato oggetto di innumerevoli contestazioni, richieste di chiarimenti e rettifiche), da renderle in più punti del tutto inaffidabili, difettando del requisito essenziale dell'attendibilità intrinseca.

Pertanto ha concluso che il Di Maggio non sapeva nulla del contenuto del presunto colloquio e che ogni indicazione da lui fornita al riguardo era frutto di deduzioni o di mere ipotesi, come del resto il medesimo aveva finito con l'ammettere.

La ricostruzione di questa vicenda è proseguita con la disamina degli impegni di Giulio Andreotti a Palermo il 20 settembre 1987, nell'ambito delle celebrazioni della Festa dell'Amicizia.

L'accusa ha sostenuto che, nell'occasione, l'imputato aveva avuto la possibilità di lasciare l'albergo senza essere visto dagli uomini della sua scorta e dunque di recarsi a casa di Ignazio Salvo per incontrarvi Salvatore Riina.

Ma, secondo il Tribunale, l'intrinseca inattendibilità del racconto di Di Maggio e altre emergenze processuali, come in particolare la deposizione del giornalista Alberto Sensini, che aveva intervistato Andreotti, escludevano la veridicità dell'episodio.

In questo ambito sono state esaminate anche le dichiarazioni di Enzo Salvatore Brusca e di Emanuele Brusca e quelle di Gioacchino La Barbera, Antonio Calvaruso e Tullio Cannella.

Il Tribunale ha ritenuto le prime due contraddittorie, in più punti intrinsecamente inattendibili e insanabilmente incompatibili tra loro e con quelle di Di Maggio e le altre tre di carattere indiretto e incoerente, quindi inidonee a rafforzare la tesi accusatoria.

13) I presunti tentativi di aggiustamento in Cassazione del maxi - processo e i rapporti tra Giulio Andreotti e Corrado Carnevale, all'epoca Presidente della Prima Sezione Penale.

Numerosi collaboratori escussi nel corso del dibattimento (tra cui Gaspare Mutolo, Leonardo Messina, Salvatore Cancemi, Francesco Marino Mannoia e Gaetano Costa) avevano riferito in merito alle aspettative, diffuse in seno a Cosa Nostra, di un sicuro "aggiustamento" del maxiprocesso che sarebbe intervenuto grazie alla riferita e ritenuta disponibilità da parte di quel magistrato, cui sarebbe spettata, in base agli ordinari criteri di ripartizione degli affari, la trattazione del processo nella fase di legittimità. In particolare era stato affermato che: a Roma Carnevale avrebbe "buttato a terra" il processo, perché Lima aveva parlato ad Andreotti che aveva un'amicizia particolare con il magistrato (Mutolo); il processo sarebbe stato una "fesseria" in Cassazione perché alla Prima Sezione Penale c'era Carnevale "uomo di Andreotti" (Messina); vi era un impegno di Salvo Lima e di Andreotti per aggiustare il maxiprocesso e tutto sarebbe finito "a farsa" e in "una bolla di sapone" (Messina); Lima e Andreotti dovevano intervenire e fare annullare il maxiprocesso (Cancemi); Riina aveva comunicato di avere preso accordi con Lima, che quest'ultimo aveva, a sua volta, preso accordi con Andreotti e che Carnevale era una persona che "sentiva la redinata" ed era in rapporti diretti con l'imputato cui era molto legato (Cancemi); Andreotti e Carnevale facevano tanto per i mafiosi (Cancemi); Riina più volte aveva riferito che per questo processo si stavano interessando i cugini Salvo "e quindi Lima e Andreotti" (Cancemi); Lima si era effettivamente "mosso" presso Andreotti (Cancemi); alcuni imputati del processo scarcerati erano stati dissuasi dal darsi alla latitanza alla vigilia del giudizio di Cassazione da Riina che voleva evitare che si creasse un "clima negativo" e che li aveva assicurati che "il Senatore Andreotti e il Senatore Lima stavano provvedendo ad aggiustare il processo in Cassazione" (Cancemi); tramite Carnevale sarebbe stato trovato "un vizio, un difetto processuale, dibattimentale" (Marino Mannoia); Carnevale era in ottimi rapporti con (il capomafia) Ciccio Madonia (da Vallelunga) e con il figlio di costui, (il capomafia) Giuseppe Madonia (Marino Mannoia); in Cosa Nostra si vociferava che c'era questo legame tra Andreotti e Carnevale e che il primo "aveva in mano" l'alto magistrato (Costa); Andreotti era "molto amico e intimo con Carnevale" e "se occorreva si poteva utilizzare questa fonte" (Costa); alcuni "uomini d'onore" scarcerati per decorrenza termini nel 1991 avevano avuto assicurazioni da Riina che "il Senatore Andreotti e il Senatore Lima stavano provvedendo ad aggiustare il processo in Cassazione" (Costa). Ma a fronte di tali indicazioni ne esistevano numerose altre rese da membri altrettanto influenti del sodalizio mafioso, alcuni dei quali (Sinacori, Giovanni Brusca, Cucuzza) avevano per anni svolto funzioni di vertice nella organizzazione, che divergevano, anche su punti essenziali, da quella che apparentemente sembrava una prospettazione unanime. Da queste ultime era emerso che: il sen. Andreotti, ben prima della sentenza della Cassazione (30 gennaio 1992), era divenuto un obiettivo per Cosa Nostra, soprattutto dopo l'emanazione del decreto legge che aveva ricondotto in carcere numerosi capimafia, scarcerati nel febbraio del 1991 per decorrenza dei termini di custodia cautelare in forza di una decisione della Prima Sezione Penale della Cassazione presieduta da Corrado Carnevale (Sinacori); Riina già verso la fine del 1991 diceva che Andreotti, Falcone e Martelli avevano "fatto il maxiprocesso", avevano "indirizzato il Presidente", avevano "fatto una Corte in Cassazione dura" (Sinacori); non risultava affatto che Carnevale fosse stato contattato da Cosa Nostra per il tramite di Andreotti, né che questi avesse contattato magistrati della Suprema Corte (Marino Mannoia); Salvo Lima "era la persona che aveva il tramite con Andreotti" e, sebbene incaricato di interessarsi per il maxiprocesso, non lo aveva fatto adeguatamente atteso che il giudizio era finito male (Sinacori); nel corso del processo di primo grado si attendeva fiduciosamente una sentenza favorevole, al punto che si riteneva che il processo non sarebbe neppure giunto in Cassazione (Cucuzza); "quello che ... facevano sapere da fuori" era appunto di stare calmi "perché ... c'era più speranza nel primo grado che nell'appello" (Cucuzza); in Cosa Nostra si era "già abbastanza soddisfatti di com'erano andate le cose dopo il primo grado" anche se qualcosa "non aveva funzionato al cento per cento" (Cucuzza); i vertici di Cosa Nostra non avevano mai fatto pervenire agli imputati detenuti del maxiprocesso l'ordine di "stare tranquilli" (come



affermato dal Mutolo) perché "il processo sarebbe finito molto male, ma poi le cose si sarebbero raddrizzate in seguito" (Cucuzza); nessuno dall'esterno aveva fatto sapere "guardate che avete le bastonate e poi vediamo in Cassazione" (Cucuzza); Giovanni Brusca, su esplicito incarico di Riina, si era recato ripetutamente, durante tutte le fasi e i gradi del maxiprocesso, da Ignazio Salvo per sollecitarlo ad un intervento tramite Lima e Andreotti (Giovanni Brusca); le risposte di Ignazio Salvo erano state sempre sostanzialmente evasive, se non del tutto negative (Giovanni Brusca); Salvo, quindi, aveva fatto apparire che "si doveva dare da fare, faceva finta che diceva vediamo quello che posso fare, però realmente poi faceva e non faceva non lo so" (Giovanni Brusca); ciò aveva indotto Riina a decretare la morte di Ignazio Salvo creando disagio in Brusca che andava a trovarlo pur sapendo che ormai era condannato (Giovanni Brusca); i Salvo dicevano che Andreotti non si voleva impegnare ma era anche possibile che essi non gli avessero neppure parlato e quindi l'uomo politico non ne sapesse nulla (Giovanni Brusca: "può darsi pure che non glielo vanno a dire e quello non sappia niente"); Riina era convinto che Ignazio Salvo non si sarebbe adoperato per il maxiprocesso (Giovanni Brusca); la "goccia che aveva fatto traboccare il vaso" era stata la firma di Andreotti sul decreto che aveva fatto tornare in carcere gli imputati del maxiprocesso scarcerati per decorrenza dei termini e quelli agli arresti domiciliari (Giovanni Brusca); mai Riina aveva fatto riferimento, direttamente e personalmente con Giovanni Brusca, ad impegni di intervento per il processo assunti da Andreotti (Giovanni Brusca); le notizie provenienti da Ignazio Salvo e da Emanuele Brusca erano coincidenti in ordine al fatto che il maxiprocesso in Cassazione stava andando male (Giovanni Brusca); dall'inizio del maxiprocesso ("fine '85 inizio '86") non vi erano più notizie positive per Cosa Nostra da parte di Ignazio Salvo "e quindi dall'onorevole Lima, quindi dall'onorevole Andreotti" (Giovanni Brusca); sin da prima delle elezioni del 1987 vi era stata una serie di segnali dai quali si coglieva il disinteresse di Lima per le sorti del maxi-processo (Emanuele Brusca).

In presenza di un quadro complessivo così confuso e contraddittorio, il Tribunale ha esaminato analiticamente le emergenze dibattimentali, con particolare riferimento a due aspetti della vicenda: la natura dell'intervento e delle specifiche attività svolte dal presidente Carnevale in relazione al maxiprocesso; l'esistenza di elementi probatori che attestassero o meno l'effettività di un intervento da parte dell'on. Andreotti sull'alto magistrato al fine di ottenere l'"aggiustamento" del maxiprocesso, per verificare l'effettiva sussistenza di manovre finalizzate ad "aggiustare" il maxiprocesso nella fase del giudizio di Cassazione e l'eventuale coinvolgimento in esse dell'imputato. La considerazione conclusiva è stata che, dall'articolata disamina delle emergenze processuali, non risultava la prova concreta di un coinvolgimento dell'imputato nel tentativo di "*pilotare*" il maxiprocesso verso un esito gradito a Cosa Nostra, essendosi per contro accertato che il sen. Andreotti era stato, se non esclusivo promotore, certamente artefice con altri e in più occasioni dell'adozione di rilevanti provvedimenti legislativi che avevano inciso sull'iter del suddetto processo scongiurando le scarcerazioni di quegli esponenti mafiosi che sarebbero stati infine condannati.

14) L'intervento che Licio Gelli (intenzionato a candidarsi in Calabria) avrebbe richiesto al sen. Andreotti per la revisione della condanna dei fratelli Gianfranco e Riccardo Modeo.

Tale intervento risulterebbe dall' intercettazione di una pluralità di conversazioni intercorse tra vari soggetti, tra cui Marino Pulito (imputato di reato connesso), Alfonso Pichierri, Anna Quero (convivente di Riccardo Modeo), Vincenzo Serraino, Lucia Santoro (moglie di Gianfranco Quero) e altri individui.

Anche in questo caso, la sentenza di primo grado è pervenuta alla conclusione che gli elementi di convincimento acquisiti non valevano a dimostrare che il sen. Andreotti avesse ricevuto da Gelli una richiesta di intervenire per assicurare l'esito positivo del processo di revisione della condanna

riportata dai fratelli Riccardo e Gianfranco Modeo, né, tanto meno, che Andreotti avesse effettivamente compiuto azioni volte a conseguire tale risultato.

#### **4 - Le conclusioni del Tribunale**

All'esito dell'esame critico delle emergenze processuali e del complesso probatorio acquisito al dibattimento, il Tribunale ha concluso che la prova della responsabilità penale dell'imputato, con specifico riferimento alle varie condotte criminose contestate, era risultata insufficiente, contraddittoria e in alcuni casi anche del tutto mancante, imponendo pertanto una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. S30 comma 2 c.p.p..

Quindi ha ripercorso sinteticamente le singole vicende rilevando, a conforto della decisione assunta:

1) L'asserzione dell'imputato di non avere intrattenuto alcun rapporto con i cugini Salvo era risultata inequivocabilmente contraddetta dalle risultanze probatorie che avevano dimostrato l'esistenza di molteplici rapporti di carattere politico, giudiziario e personale, tuttavia esse non erano tali da dimostrare che l'imputato avesse manifestato ai cugini Salvo una permanente disponibilità ad attivarsi per il conseguimento degli obiettivi propri dell'associazione mafiosa, o, comunque, avesse effettivamente compiuto, su loro richiesta, specifici interventi idonei a rafforzare l'illecito sodalizio.

2) I rapporti con l'on. Salvo Lima erano stati forti e intensi; l'on. Lima aveva assunto il ruolo di capo della corrente Andreottiana in Sicilia e raggiunto una posizione di rilevante forza politica rispetto agli altri esponenti del partito e ai rappresentanti delle istituzioni, sia in sede locale sia a livello nazionale; il medesimo aveva attuato, tanto prima quanto dopo la sua adesione alla corrente andreottiana, una stabile collaborazione con Cosa Nostra ed esternato all'on. Evangelisti la propria amicizia con Tommaso Buscetta, esprimendo altresì una chiara consapevolezza dell'influenza di quest'ultimo.

Ma non era stato dimostrato che il sen. Andreotti avesse tenuto specifici comportamenti suscettibili di assumere rilevanza penale, in quanto non era rimasto sufficientemente provato che l'imputato, nell'ambito dei rapporti politici con l'on. Lima, avesse posto in essere una condotta di inserimento organico nella struttura dell'associazione di tipo mafioso, ovvero avesse effettivamente realizzato specifici interventi idonei ad assicurare l'esistenza o il rafforzamento di Cosa Nostra in una fase patologica della sua vita.

3) Vito Ciancimino aveva instaurato rapporti di collaborazione con la corrente andreottiana, sfociati poi in un formale inserimento in tale gruppo politico e tali rapporti avevano ricevuto, su richiesta dello stesso Ciancimino, l'assenso del sen. Andreotti nel corso di un incontro appositamente organizzato a questo scopo.

Vi avevano fatto seguito ulteriori manifestazioni di cointeressenza, sia sotto il profilo dei finanziamenti finalizzati al pagamento delle quote relative al "pacchetto di tessere" gestito da Ciancimino, sia sotto il profilo dell'appoggio dato dai delegati vicini a Ciancimino alla corrente andreottiana in occasione dei congressi nazionali del partito svoltisi nel 1980 e nel 1983. Tuttavia, anche in questo caso, le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non avevano dimostrato che il sen. Andreotti, nell'ambito dei rapporti politici sviluppatisi con Ciancimino, avesse espresso una stabile disponibilità ad attivarsi per il perseguimento dei fini propri dell'organizzazione mafiosa, ovvero avesse compiuto concreti interventi funzionali al rafforzamento di Cosa Nostra.

4) L'incontro con Frank Coppola non era stato dimostrato perché il quadro di riferimento di tutta la vicenda, narrata dall'imputato di reato connesso Federico Coniglia, era rimasto estremamente generico e privo di riscontri validi.

5) Erano certi i rapporti tra il sen. Andreotti e Michele Sindona, che lo considerava un importantissimo punto di riferimento politico, cui potevano essere rivolte le proprie istanze attinenti alla sistemazione della Banca Privata Italiana e ai procedimenti penali che il finanziere siciliano doveva affrontare in Italia e negli U.S.A.. A questo atteggiamento di Sindona aveva fatto riscontro un continuativo interessamento del sen. Andreotti, proprio in un periodo in cui egli ricopriva importantissime cariche governative, dimostrato anche da alcuni specifici comportamenti che apparivano concretamente idonei - ex ante - ad avvantaggiare Sindona nel suo disegno di sottrarsi alle conseguenze delle proprie condotte e inequivocabilmente rivolti a questo fine, quali il sostegno alla nomina del dott. Mario Barone a terzo amministratore delegato del Banco di Roma e il conferimento al sen. Stammati e all'on. Evangelisti dell'incarico di esaminare il secondo progetto di sistemazione della Banca Privata Italiana.

Ma non era stato sufficientemente provato che il sen. Andreotti, al momento in cui aveva realizzato i comportamenti suscettibili di agevolare Sindona, fosse consapevole della natura dei legami che univano costui ad alcuni autorevoli esponenti dell'associazione mafiosa e, anzi, non era stata neppure acquisita la prova certa che, al momento in cui aveva tenuto i predetti comportamenti, l'imputato fosse in possesso di informazioni tali da ingenerare in lui la consapevolezza che gli effetti del suo operato avrebbero potuto assumere una notevole importanza per gli esponenti mafiosi per conto dei quali Sindona svolgeva attività di riciclaggio.

6) Non era stato adeguatamente provato neppure il presunto intervento del sen. Andreotti a favore dell'imprenditore petrolifero laziale Bruno Nardini.

Infatti non aveva trovato conferme l'isolata dichiarazione di Mammoliti, le cui motivazioni a deporre avevano suscitato legittime riserve.

7) Il presunto regalo di un quadro a Giulio Andreotti da parte di Stefano Bontate e Giuseppe Calò non poteva ritenersi provato a causa dell'assoluta genericità del ricordo del dichiarante Francesco Marino Mannoia proprio sugli aspetti essenziali della vicenda.

8) Il presunto incontro a Roma tra Gaetano Badalamenti, uno dei cugini Salvo, Filippo Rimi e Andreotti in relazione al preteso "*aggiustamento*" del processo a carico di Vincenzo e Filippo Rimi costituiva uno degli episodi posti dall'accusa a fondamento della tesi dell'esistenza di un patto di scambio tra Cosa Nostra e Giulio Andreotti. Ma le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, principale fonte di accusa, sin dall'origine erano risultate viziate da estrema contraddittorietà e da manifesta genericità.

9) Il coinvolgimento dell'imputato nelle iniziative dirette alla liberazione, tramite Cosa Nostra, dell'on. Moro, sequestrato dalle Brigate Rosse, era, per esplicita affermazione dello stesso Buscetta, soltanto frutto di una sua deduzione, nulla risultandogli di specifico al riguardo.

10) Indimostrati erano rimasti anche i presunti incontri tra Giulio Andreotti e l'esponente di Cosa Nostra Michele Greco nella saletta riservata dell'Hotel

---

Nazionale a Roma, perché le dichiarazioni di Benedetto D'Agostino non erano state sufficientemente riscontrate.

11) Anche in ordine al presunto incontro a Catania, nella primavera - estate del 1979, tra Giulio Andreotti e Benedetto Santapaola, cui avrebbe partecipato anche l'on. Salvo Lima, era stato accertato che il teste Vito Di Maggio, indotto inconsapevolmente dalla volontà di rendersi comunque utile alle forze di polizia e alla magistratura, aveva, con numerose imprecisioni, rappresentato e riferito come certezze quelle che si erano rivelate invece soltanto vaghe ed errate impressioni, riferendo fatti talora in maniera non del tutto corrispondente alla realtà.

I due presunti incontri del sen. Andreotti con Stefano Bontate e altri esponenti di Cosa Nostra a Catania e a Palermo, strettamente collegati alla causale dell'omicidio del Presidente della Regione Siciliana on. Piersanti Mattarella, avvenuto a Palermo il 6 gennaio 1980, non erano stati provati dall'Accusa, perché i riferimenti temporali forniti da Francesco Marino Mannoia in ordine all'epoca del primo incontro erano risultati caratterizzati da estrema genericità e approssimazione e, comunque, non si era riusciti a dimostrare a quale titolo e con quali strumenti l'imputato avrebbe dovuto e potuto fare ciò che gli veniva richiesto, cioè influire su Piersanti Mattarella allo scopo di fargli mutare la linea di condotta politica e amministrativa che configgeva con gli interessi di Cosa Nostra.

13) L'intervento, che sarebbe stato compiuto dall'on. Lima e dal sen. Andreotti, per ottenere il trasferimento di alcuni detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara nell'anno 1984, era risultato dalle dichiarazioni del collaborante Gaetano Costa, le quali avevano trovato, negli elementi probatori acquisiti, puntuale riscontro in ordine al contesto in cui avevano avuto origine e sviluppo i suoi rapporti con Bagarella, alle manifestazioni di protesta organizzate presso la Casa di Reclusione di Pianosa, all'identità dei destinatari del provvedimento di trasferimento, alla collocazione cronologica dei fatti. Era emersa anche l'assoluta anomalia del provvedimento con cui era stato disposto il trasferimento dei detenuti, senza alcuna indicazione di ragioni giustificative e in carenza di qualsiasi atto presupposto. Ma non erano stati acquisiti riscontri estrinseci dotati di carattere individualizzante, da cui poter trarre il sicuro convincimento dell'esattezza del riferimento del fatto delittuoso alla persona dell'imputato.

14) Il colloquio riservato tra il sen. Andreotti e Andrea Manciaracina, svoltosi all'Hotel Hopps di Mazara del Vallo il 19 agosto 1985, era sicuramente provato grazie alla testimonianza resa dal Sovrintendente Capo di P.S. Francesco Stramandino, ma mancava qualsiasi elemento che consentisse di ricostruirne il contenuto e nel successivo comportamento tenuto dal sen. Andreotti non erano ravvisabili specifici elementi sintomatici di una sua adesione alle istanze prospettate dal Manciaracina.

15) Il presunto incontro, verificatosi a Palermo nel 1987, tra l'imputato e Salvatore Riina non valeva a dimostrare l'esistenza, anche alla fine degli anni '80, di intensi rapporti tra Giulio Andreotti e Cosa Nostra, perché le dichiarazioni di Baldassare Di Maggio, che a quell'incontro assumeva di avere accompagnato Salvatore Riina e di essere stato quindi testimone diretto, erano risultate in più parti contraddittorie e prive di adeguati riscontri.

16) Le aspettative, diffuse in seno a Cosa Nostra, di un "aggiustamento" del maxiprocesso, che sarebbe intervenuto grazie alla disponibilità da parte del dott. Corrado Carnevale, Presidente della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, a seguito di un patto illecito esistente tra il medesimo e l'on. Andreotti, aggiustamento che avrebbe dovuto condurre all'annullamento della condanna pronunciata a carico di numerosi esponenti del sodalizio mafioso nei due giudizi di merito, non avevano dato risultati negativi per l'imputato perché il quadro complessivo delineatosi era estremamente confuso e contraddittorio e, quindi, era risultata carente anche la prova di eventuali manovre poste in essere per l'aggiustamento del maxiprocesso nella fase del giudizio di Cassazione e della attribuibilità di tali eventuali manovre ad Andreotti.

17) Era possibile ipotizzare che Andreotti avesse intrattenuto rapporti con Livio Gelli, ma non che essi si fossero protratti sino al 1991. In ogni caso non era emerso alcun diretto collegamento tra il sen. Andreotti e la Lega Meridionale, cui Gelli intendeva dare vita. Né si comprendeva quale interesse potesse avere l'imputato al conseguimento di un sostegno elettorale per un movimento politico diverso dal partito in cui egli militava.

## **5 - L'appello del P.M.**

La sentenza è stata impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, che ne hanno chiesto la riforma con affermazione della responsabilità dell'imputato.

Secondo i P.M. il Tribunale ha violato i principi giurisprudenziali concernenti sia gli elementi costitutivi dei reati contestati, principi che - ove correttamente applicati - avrebbero determinato l'affermazione della responsabilità dell'imputato già sulla scorta dei soli fatti ritenuti pienamente provati nella stessa motivazione della sentenza, sia l'apprezzamento delle prove con specifico riferimento ai criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in generale e, in particolare, delle dichiarazioni "de relato", oltre che alla valutazione sintomatica delle menzogne dell'imputato.

Inoltre, anziché procedere ad una analisi unitaria degli elementi di prova, come pure si era riproposto di fare nella premessa generale della motivazione, il primo giudice ha proceduto non già semplicemente all'analisi atomistica degli stessi elementi, ma addirittura alla destrutturazione del compendio probatorio, che si era articolata: nell'analisi isolata di ciascun elemento di prova (atomizzazione); nell'asserzione aberrante della necessità, per ciascun elemento isolatamente considerato, di riscontri che, in realtà, sarebbero state prove autonome e dirette del fatto contestato; nella sistematica e inspiegabile omissione della considerazione, per ciascuno degli elementi esaminati, dei riscontri che erano, in realtà, emersi nel dibattimento e che erano costituiti da fatti ritenuti pienamente provati in altre parti della motivazione (destrutturazione).

I P.M. hanno, dunque, lamentato che il Tribunale ha destoricizzato, decontestualizzato e destrutturato il compendio probatorio. Quindi hanno esaminato, anche a titolo esemplificativo, alcuni dei rapporti e degli episodi considerati dal primo giudice (i rapporti dell'imputato con l'on. Salvatore Lima, con Vito Ciancimino, con Michele Sindona, l'episodio concernente il trasferimento di Leoluca Bagarella e di altri detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara nell'anno 1984, l'incontro con il mafioso Andrea Manciaracina, la vicenda Nardini), assumendone la pregnante efficacia probatoria.

A titolo esemplificativo del metodo adottato dagli appellanti, basta citare i loro riferimenti al prestigio politico acquisito da Lima e all'asserito rafforzamento della corrente andreottiana nella ritenuta piena consapevolezza del rapporto di stabile collaborazione instaurato con Cosa Nostra, di cui hanno sostenuto essere stata accresciuta la potenziale capacità operativa (ad esempio attraverso il controllo di attività economicamente rilevanti) in cambio del sostegno elettorale.

Sempre a titolo esemplificativo, gli appellanti hanno sostenuto doversi considerare del tutto irrilevanti le argomentazioni del Tribunale circa la (presunta) difficoltà di provare la cd. "*affectio societatis*" (configurata come dolo specifico) e hanno aggiunto che era stato del tutto omesso di rilevare che i fatti ritenuti provati con certezza dimostravano (quanto meno) l'esistenza del dolo generico del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, considerato anche che il Tribunale aveva omesso di rilevare il carattere infungibile del contributo offerto da Andreotti, essendo evidente, che - senza di esso - non sarebbero stati raggiungibili, mediante il ricorso alla normale

opera degli associati, gli obiettivi, pure strettamente collegati alla conservazione e al consolidamento della organizzazione mafiosa, della forza politica, economica e di potere che Cosa Nostra aveva acquisito utilizzando, come struttura di servizio, la corrente andreottiana.

In definitiva - a loro giudizio - Andreotti, pur non essendo formalmente affiliato all'organizzazione mafiosa, aveva instaurato con essa un rapporto di stabile e sistematica collaborazione, realizzando comportamenti che avevano arrecato vantaggio all'illecito sodalizio; era divenuto il referente politico abituale di Cosa Nostra e aveva goduto del suo sostegno elettorale, ciò risolvendosi in un continuativo contributo, rilevante sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'illecito sodalizio. Quanto alla valutazione del compendio probatorio, essi hanno ribadito che la disposizione dettata dall'art 192, commi 3 e 4 c.p.p. ha condotto la giurisprudenza di legittimità a riconoscere che le dichiarazioni dei soggetti indicati dalla medesima hanno natura di prova, e non di mero indizio, sicché il riscontro probatorio estrinseco non deve avere la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, dovendo esso formare oggetto di giudizio complessivo assieme alla chiamata e può essere di varia natura, anche di carattere logico, così come tra i riscontri esterni, idonei a confermare la attendibilità delle dichiarazioni dei soggetti indicati dall'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p., debbono essere valutati "il comportamento del chiamato in correità, ancorché successivo al fatto-reato" e "l'alibi falso, in quanto sintomatico, a differenza di quello non provato, del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità" nonché "la rete di rapporti interpersonali, i contatti, le cointeressenze" e "i rapporti di frequentazione fra il chiamato in correità, indagato per il reato di associazione per delinquere, e altre persone indagate per il medesimo reato".

La lamentata destoricizzazione è stata basata sull'assunto che il Tribunale ha affrontato l'esame di vicende cruciali e unitarie, snodate nell'arco di vari anni, durante i quali si erano verificate continue evoluzioni delle vicende medesime (situazioni di crisi, superamenti della crisi, mutamenti di strategie da parte di Cosa Nostra ecc), appiattendole temporalmente, come se si fossero svolte in unica unità temporale.

Esempi, particolarmente significativi al riguardo, sono stati ravvisati dai P.M. nella vicenda del maxiprocesso e nell'indebita equiparazione delle dichiarazioni dei collaboratori.

La decontestualizzazione è consistita - sempre secondo i P.M. - nell'inserimento delle dichiarazioni dei collaboratori relative a fatti cruciali, come alcuni degli incontri personali tra l'imputato e i vertici di Cosa Nostra, in uno scenario completamente "desertificato", perché privato di tutte le risultanze processuali, che costituivano il presupposto, i riscontri, la chiave di lettura delle stesse dichiarazioni.

Esemplari, al riguardo, sono state definite la vicenda di cui il collaboratore Francesco Marino Mannoia era stato testimone oculare (l'incontro tra Andreotti, l'on. Lima, i cugini Salvo, Stefano Bontate, Salvatore Inzerillo e altri "uomini d'onore" in una villa nella disponibilità di Inzerillo, avvenuto a Palermo nella primavera del 1980, dopo l'omicidio di Piersanti Mattarella), la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Francesco Di Carlo circa i rapporti tra i cugini Salvo e il sen. Andreotti e la vicenda Sindona, laddove il Tribunale ha concluso non essere certo che Andreotti fosse consapevole dei legami mafiosi di Sindona con Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo, i quali avevano affidato al finanziere i loro capitali da riciclare, dimenticando i fatti già ritenuti dimostrati nell'ambito di altri capitoli, comprovanti che lo stesso Bontate aveva affermato di avere a disposizione Andreotti e che Bagarella e gli altri corleonesi odiavano il Bontate proprio perché costui li teneva fuori dal suo rapporto privilegiato con l'imputato.

Gli appellanti hanno anche sostenuto che il Tribunale ha ripetutamente travisato il dato processuale. Ciò si sarebbe verificato a proposito delle affermazioni di diversi collaboratori di giustizia e alla valenza probatoria di alcuni episodi.

Come esempi di destrutturazione sono stati citati, oltre alla mancata visione unitaria del complesso probatorio, la giustificazione delle asserite menzogne dell'imputato e la ripetuta omessa considerazione di fatti ritenuti provati in altre parti della stessa sentenza.

Di seguito i P.M. hanno esaminato il ruolo che avrebbe svolto Andreotti in relazione a richieste di interessamento riguardanti vicende giudiziarie, che gli sarebbero state rivolte da soggetti appartenenti, ovvero collegati, a Cosa Nostra.

A tale proposito hanno imputato al Tribunale di aver fornito della vicenda una ricostruzione probatoria inficiata da vari vizi di legittimità, costituiti da: insufficienza di motivazione, essendo state pressoché pedissequamente ripetute le considerazioni esposte nella memoria della difesa senza alcuna disamina detta maggior parte degli argomenti addotti dal P.M., intrinseca contraddittorietà della motivazione, in contrasto con i principi giuridici ai quali lo stesso Tribunale - nella parte preliminare della sentenza - aveva affermato di volersi attenere nel valutare le prove; contraddittorietà o mancanza di motivazione per l'assoluta omessa indicazione degli elementi di riscontro della specifica vicenda risultanti da fatti oggetti vi riconosciuti come pienamente provati in altre parti della sentenza.

Gli appellanti, in esito a tale disamina, hanno affermato che, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sono scaturite tre inequivoche e specifiche circostanze: 1) l'esistenza di un rapporto di conoscenza tra l'imputato e Gaetano Badalamenti, inizialmente instaurato - secondo le conoscenze di Buscetta, Brusca e Sinacori - grazie ai cugini Antonino e Ignazio Salvo; 2) un incontro personale tra Andreotti e Badalamenti, avente ad oggetto l'interessamento svolto per il processo Rimi; 3) il fatto che Badalamenti fosse in grado - per la natura e l'evoluzione del suo rapporto con l'imputato - di avere con lui un tale colloquio, senza che l'esponente politico lo respingesse.

Essi non hanno trascurato la vicenda Pecorelli, incentrata sulle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, il quale era stato il primo a riferire dell'esistenza di un oscuro "intreccio" tra i segreti del sequestro Moro, il gruppo politico -affaristico facente riferimento ad Andreotti e i delitti Pecorelli e Dalla Chiesa.

Anche a tale proposito hanno menzionato una serie di elementi di prova ritenuti confermativi della fondatezza delle dichiarazioni di Buscetta, rilevando che le omissioni, sottovalutazioni e travisamenti delle risultanze processuali operate dal Tribunale avevano impedito di accertare la sussistenza dei reati associativi contestati all'imputato.

Quindi si sono occupati degli ipotizzati tentativi di aggiustamento del maxiprocesso e dei rapporti tra il sen. Andreotti e il presidente Corrado Carnevale, ripercorrendo l'intera vicenda sulla scorta delle risultanze processuali - in parte asseritamente trascurate dal Tribunale - per giungere alla conclusione che Riina aveva avuto precise assicurazioni da Andreotti che l'esito in Cassazione sarebbe stato favorevole; che sussistevano i rapporti - negati dal Tribunale - tra l'imputato e il presidente Carnevale (vedi l'interessamento del primo a favore del secondo per la presidenza della Corte di Appello di Roma e in occasione di un procedimento disciplinare); che l'opera del dr. Carnevale era stata ostacolata dall'intervento del primo presidente della Corte Suprema, dr. Brancaccio.

A loro dire, l'esito del maxiprocesso avrebbe costituito una sconfitta personale per Riina e sarebbe stato all'origine dell'assassinio dell'on. Lima e, forse, anche di quello di Ignazio Salvo.

Parte non trascurabile dell'appello è stata dedicata ad alcuni dei supposti incontri di Andreotti con i vertici di Cosa Nostra e, in particolare, agli incontri che, secondo l'accusa, sarebbero avvenuti in Sicilia nel 1979 e nel 1980 con Stefano Bontate e altri "uomini d'onore".

In questo contesto i P.M. si sono soffermati sullo scontro tra i "corleonesi" e l'ala moderata di Cosa Nostra, sullo scenario che aveva generato l'attacco a Piersanti Mattarella, definito una delle prime vittime del nuovo corso di Cosa Nostra e del contestuale e corrispondente riassetto di poteri all'interno del partito della Democrazia Cristiana in Sicilia, sul ruolo dell'on. Rosario Nicoletti (di cui poi hanno tracciato il profilo riferendo anche dei suoi rapporti con esponenti di Cosa Nostra), segretario regionale della D.C. suicidatosi il 17 novembre 1984, cinque giorni dopo l'arresto dei cugini Salvo, il quale improvvisamente e inopinatamente aveva preso le distanze dall'on. Mattarella, e, all'esito, hanno rilevato che le indagini svolte in merito avevano fornito ulteriori e precisi riscontri circa la partecipazione dello stesso Nicoletti all'incontro riferito da Marino Mannoia e circa l'atteggiamento assunto dal medesimo nei confronti di Mattarella.

Secondo gli appellanti, l'eliminazione di Piersanti Mattarella aveva spianato la strada all'andreottiano Mario D'Acquisto - i cui rapporti con Cosa Nostra erano stati riferiti da una pluralità di collaboratori di giustizia - coronando così l'ambizione della corrente di avere un suo uomo al vertice della Regione.

Essi hanno ricomposto le risultanze processuali configurando il quadro seguente: Bontate aveva tentato di "affievolire" il discorso su Mattarella e cercato di evitare il ricorso alla via dell'eliminazione fisica, sottoponendo il problema ad Andreotti - con il quale il suo schieramento aveva all'epoca un rapporto privilegiato se non esclusivo - facendogli carico di trovare una soluzione alternativa. Ma essa non era arrivata e la Commissione aveva deciso l'esecuzione dell'omicidio, anche con il consenso di Bontate, che in quel momento non aveva più la forza per far passare dinanzi alla maggioranza "corleonese" una linea ulteriormente attendista. Quando Andreotti era tornato a Palermo, nella primavera del 1980, per chiedere spiegazioni sull'omicidio, Bontate si era rivoltato contro quello che era sempre stato il suo referente politico.

Infine hanno analizzato gli incontri del sen. Andreotti con i vertici di Cosa Nostra nel 1979 e nel 1980, esaminando in successione i seguenti tre aspetti: 1) l'attendibilità personale di Marino Mannoia, su cui lo stesso Tribunale aveva espresso un giudizio pienamente positivo; 2) l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, contestandone il giudizio di genericità, contraddittorietà e incomprensibilità; 3) i riscontri esterni, ritenuti pienamente confermativi di tutti i punti delle predette dichiarazioni. Dalla disamina gli appellanti hanno ricavato il loro convincimento circa le modalità del viaggio in Sicilia di Andreotti e dell'incontro, considerato prova della responsabilità penale dell'imputato.

Nella complessa vicenda, secondo fa loro prospettazione, andava poi inserito anche l'incontro nel 1987 tra Andreotti e Riina, di cui hanno ripercorso le fasi probatorie essenziali criticando la motivazione della sentenza e rivalutando l'attendibilità personale del collaboratore Enzo Brusca e di Emanuele Brusca per ritenere dimostrati i fatti da essi riferiti.

Altrettanta credibilità i P.M. hanno attribuito alle dichiarazioni di Antonio Calvaruso e Tullio Cannella, confermate dell'incontro in esame, di cui essi hanno affermato essere al corrente anche un altro autorevole esponente di Cosa Nostra, Leoluca Bagarella.



Sempre con riferimento al tema dell'incontro tra Andreotti e Riina, i P.M. hanno esaminato le dichiarazioni di Baldassare Di Maggio, allo scopo di dimostrare come esse fossero adeguatamente riscontrate e si inserissero in un contesto probatorio doviziosamente articolato.

Da ultimo, i P.M. hanno depositato motivi aggiunti con cui hanno affrontato due ulteriori temi in precedenza trascurati: 1) l'incontro fra Andreotti e Benedetto Santapaola, avvenuto a Catania nel 1979; 2) le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia concernenti il regalo di un quadro al sen. Andreotti da parte di Stefano Bontate e Giuseppe Calò.

Quanto al primo episodio, hanno sostenuto che il Tribunale aveva travisato le dichiarazioni di Vito Di Maggio (dotate di adeguati riscontri) e aveva errato nel collocarlo temporalmente (secondo gli appellanti è sicuramente avvenuto dopo il 15 giugno 1979).

Quanto al secondo episodio, hanno stigmatizzato la statuizione del Tribunale circa incompletezza e insufficienza della prova del fatto specifico, tra l'altro contestando che le dichiarazioni di Marino Mannoia fossero incrinata sotto i profili della genericità e della inattendibilità intrinseca e lamentando la svalutazione delle dichiarazioni della teste Sassu.

La difesa ha depositato una memoria per contrastare le avverse argomentazioni ed esporre le proprie tesi in fatto e in diritto.

## **6 - Il ragionamento della Corte di Appello**

La sentenza impugnata premette un'enunciazione di carattere programmatico: il solo valido metodo che il giudice deve utilizzare nel vagliare gli elementi che vengono sottoposti alla sua attenzione è quello di orientarsi secondo una ragionevole valutazione degli stessi in stretta relazione al caso concreto, dando, quindi, conto dei motivi del suo libero convincimento, che deve maturare nel rispetto inderogabile non tanto di astratti principi interpretativi di elaborazione giurisprudenziale, quanto di alcuni essenziali precetti legali, che, nei casi come quello di specie, in cui la gran parte delle indicazioni di prova provengono da imputati in procedimenti connessi, vanno individuati, innanzitutto, in quelli dettati dall'art. 192 c.p.p.. La Corte territoriale ha ritenuto, fornendone analitici esempi, che vi fosse stata una certa propensione di taluni collaboratori di giustizia (Federico Corniglia per il presunto incontro con Frank Coppola, Marino Pulito per il supposto intervento dell'imputato nel tentativo di condizionare l'esito di un procedimento di revisione che interessava i fratelli Gianfranco e Riccardo Modeo, Antonino Mammoliti per la vicenda dell'intervento dei mafiosi palermitani in favore dell'industriale Bruno Nardini, i fratelli Emanuele ed Enzo Salvatore Brusca per i collegamenti con Salvatore Riina, Benedetto D'Agostino per gli incontri a Roma, all'interno dell'Hotel Nazionale, di Andreotti con il capomafia Michele Greco, Michelangelo Camarda a proposito dell'incontro con Riina) ad offrire indicazioni a carico del sen. Andreotti.

Poi ha rilevato che le conoscenze diffuse, all'interno di Cosa Nostra, fra gli "uomini d'onore" su fatti di interesse generale, suscettibili in astratto di coinvolgere una personalità come quella del sen. Andreotti, potevano scaturire solo da informazioni mediate, provenienti dai vertici del sodalizio mafioso (un qualsiasi affiliato non avrebbe potuto accedere direttamente ad eventuali rapporti con l'imputato), vertici che, dopo l'avvento dei "corleonesi" in esito alla feroce faida dei primi anni '80, si identificavano, in sostanza, nella persona del *boss* Salvatore Riina: ne derivava che, nel valutare le indicazioni collegate alle voci che si erano propagate fra gli "uomini d'onore", si doveva prudentemente considerare anche l'origine delle stesse e la possibile incidenza sulla veridicità del loro contenuto e sulla messa in circolo di erronee valutazioni, quando non di precisi interessi e scopi verticistici, strettamente inerenti alle esigenze di governo della organizzazione criminale.

Analogamente - sempre secondo il giudice di appello - non era trascurabile la possibile incidenza di inclinazioni alla mitomania e/o al protagonismo giudiziario e perfino l'influenza di antipatie politiche anche su quegli atteggiamenti spontaneamente collaborativi dai quali erano scaturite alcune, più o meno tardive, testimonianze; antipatie che avevano, comunque, condizionato il tenore delle stesse (come esempi vengono citate le dichiarazioni di Rosalba Lo Jacono circa il regalo fatto dal sen, Andreotti in occasione delle nozze della figlia maggiore di Antonino Salvo; di Antonino Filaste a proposito del quadro del pittore Gino Rossi che alcuni *boss* mafiosi avrebbero donato ad Andreotti; di Vito Di Maggio a proposito di un incontro avvenuto nel 1979 fra Andreotti e il capomafia Benedetto Santapaola).

In questo contesto, una particolare disamina è stata riservata alla deposizione del dott. Mario Almerighi relativa all'intervento che Andreotti avrebbe effettuato per bloccare un procedimento disciplinare a carico del dott. Corrado Carnevale, disamina che la Corte ha concluso condividendo le valutazioni di segno negativo del Tribunale, che ha ritenuto essere state ingiustamente attaccate dai P.M. appellanti.

Da questa vicenda la Corte territoriale ha tratto spunto per esaminare anche quella relativa all'interessamento telefonico per le condizioni di salute di Giuseppe Cambria, episodio che ha inquadrato nel tema dei rapporti dell'imputato con i cugini Salvo.

La conclusione è stata di evidenziare che i due testi (Cesare Scardulla e Michele Vullo), "politicalmente" motivati nella lotta contro la mafia e il malaffare, avevano inizialmente impresso alle loro deposizioni un senso spiccatamente accusatorio, indirizzandole verso una decisa conferma dei rapporti fra l'imputato e i Salvo e attenuando, in qualche modo, la valenza delle loro indicazioni soltanto dopo le contestazioni della difesa.

Da ciò la Corte territoriale ha ricavato la sottolineatura della particolare esposizione di tutta l'inchiesta, largamente pubblicizzata dai *mass media*, alla interferenza, potenzialmente inquinante, derivante dalla pregressa conoscenza, da parte di vari dichiaranti, dei temi di prova e del contenuto di altre, precedenti provalazioni o acquisizioni.

Per questo, ad esempio, secondo la sentenza impugnata, ben altra efficienza dimostrativa si sarebbe potuta riconoscere alle dichiarazioni dei fratelli Brusca in merito all'incontro fra l'imputato e Riina se le stesse fossero state rese quando i dichiaranti erano ignari delle precedenti provalazioni di Di Maggio.

Poi la Corte ha affermato di non considerare verosimile che la peculiare posizione dell'imputato potesse, in astratto, indurlo a nascondere relazioni non particolarmente edificanti. La sua lunghissima carriera politica lo aveva tal ora messo a contatto, qualche volta anche molto intimo, con personaggi assai chiacchierati (ad esempio Licio Gelli, Michele Sindona, Vito Ciancimino, lo stesso Salvo Lima) senza che avesse dato mai segno della preoccupazione di nascondere o di allontanare tali frequentazioni, su alcune delle quali aveva insistito, con una certa spregiudicatezza, malgrado il levarsi di voci pesantemente critiche.

Pertanto, secondo la Corte, la questione dell'interpretazione dei suoi atteggiamenti eventualmente menzogneri doveva, piuttosto, tenere conto della peculiarità dell'accertamento giudiziale da operare, pur restando impregiudicata la possibilità di trarre un, per quanto generico, utile elemento di valutazione dalla reiterata ed eventualmente verificata inclinazione a nascondere specifici fatti o relazioni di qualche pregnanza. La Corte ha concluso le proprie enunciazioni programmatiche affermando che se occorreva, in termini generici, respingere il metodo valutativo improntato alla frammentazione del quadro probatorio, doveva anche affermarsi la tendenziale necessità di una

inevitabile, rigorosa valutazione di ciascun fatto, senza che ciò implicasse una imprescindibile, precisa conferma esterna di ogni singolo episodio.

Sotto il profilo giuridico, la Corte ha sottolineato di non ritenere essenziale, ai fini della responsabilità in ordine al reato associativo, l'individuazione di concreti contributi arrecati dal singolo associato alle specifiche attività di Cosa Nostra, essendo sufficiente a fondare la stessa responsabilità la semplice adesione al sodalizio, apprezzabile, di per se, come un importante apporto.

Del resto, la norma incriminatrice punisce la semplice partecipazione alla associazione delinquenziale e non richiede affatto la prova di un concreto impegno del singolo "uomo d'onore" in specifiche incombenze. Le emergenze processuali hanno indotto il giudice di appello ad escludere la riconducibilità della figura dell'imputato a quella di "uomo d'onore", ritualmente e organicamente affiliato a Cosa Nostra e che il predetto fosse considerato dai mafiosi alla stregua di uno di loro.

Ma detto giudice ha anche precisato che la commissione del delitto associativo può ravvisarsi in altri meno intimi legami, che, quantunque non riconosciuti come legittimanti dagli stessi affiliati alla organizzazione criminale, indichino all'interprete una partecipazione alla stessa: l'individuazione di tali legami, dunque, acquisisce significato essenziale. A questo punto la Corte territoriale ha individuato due possibili ipotesi di concorso nel reato associativo prescindenti dall'inserimento formale nella organizzazione mafiosa.

1) Il primo caso riguarda un'attività di cooperazione continuativa con il sodalizio criminale, equiparabile, sul piano sostanziale, ad una vera e propria adesione allo stesso, pure in assenza di formale affiliazione, cui deve corrispondere la consapevolezza degli affiliati di poter fare affidamento sull'apporto dell'agente.

In qualche modo assimilabile allo schema profilato è l'ipotesi in cui, pur in assenza di una formale affiliazione e in presenza di un legame meno intimo di quello appena prospettato, l'agente abbia deliberatamente e consapevolmente prestato al sodalizio mafioso, inteso nel suo complesso, un contributo non episodico ma di apprezzabile continuità e stabilità, tale da rivelare, in buona sostanza, la coscienza e la volontà di aderire all'associazione criminale.

2) Il secondo caso concerne non già un comportamento continuativo di adesione e cooperazione alle finalità del sodalizio, che l'agente fa proprie, ma si estrinseca in singoli e concreti contributi all'associazione mafiosa, le cui caratteristiche, però, devono essere tali da arrecare un apporto essenziale alla vita dell'organizzazione in vista del superamento di momenti di particolare difficoltà della stessa: in questa seconda ipotesi non è necessario che l'agente faccia proprie le finalità dell'organizzazione, potendo egli perseguire scopi propri, purché nella consapevolezza dell'essenziale aiuto prestato all'intero sodalizio.

Sempre secondo la Corte d'Appello, la distinzione fra "uomo d'onore", organicamente e a pieno titolo (cioè con la pienezza del relativo "status" e delle connesse "prerogative") inserito nel sodalizio criminale, e semplice partecipe all'associazione nel senso delineato, è densa di pregnanti ricadute sul piano ontologico e, di conseguenza, su quello della prova del reato. Infatti, in entrambe le profilate ipotesi di partecipazione non formale, ciò che radica la condotta associativa è il contributo arrecato dall'agente alla organizzazione, a differenza di quanto avviene per il soggetto formalmente affiliato alla organizzazione ("uomo d'onore"), non può, infatti, ritenersi sufficiente a costituire prova della stabile partecipazione al sodalizio mafioso l'affermata sussistenza di un semplice status dell'agente, che non sia corredata da adeguate indicazioni concernenti l'apporto conferito dal medesimo all'associazione criminale.

A differenza della partecipazione anche formale, le profilate, meno intime, forme di partecipazione consentono un'adesione circoscritta nel tempo e comportano una limitata conoscenza della compagine criminale.

Con riferimento al caso concreto, il giudice di secondo grado si è poi chiesto se la stabile partecipazione "non formale" potesse essere radicata dalla prova di una semplice, continuativa disponibilità, anche in assenza della dimostrazione piena e concreta di singoli, specifici apporti.

La conclusione è stata che la semplice consapevolezza, da parte dei membri dell'organizzazione mafiosa, dell'amichevole disponibilità di un importantissimo personaggio politico nazionale rafforzi il sodalizio, giustificando negli affiliati il convincimento di essere protetti al più alto livello, con la conseguenza che la stessa, perdurante disponibilità può costituire, di per se, un notevole e continuativo contributo all'associazione criminale.

Poi la Corte territoriale è passata ad esaminare le nuove prove acquisite nel giudizio di appello, muovendo da considerazioni circa la attendibilità intrinseca dei dichiaranti Antonino Giuffré e Giuseppe (Pino) Lipari.

Quanto al primo, ha spiegato di non disporre di esaustivi elementi di valutazione quali quelli forniti, in particolare, dalla sperimentata verifica giudiziale della fondatezza delle indicazioni accusatorie, ma di ritenere possibile, pur con adeguate precisazioni, esprimere un giudizio cautamente non negativo e riconoscere a Giuffré un apprezzabile grado di intrinseca attendibilità; ma ha concluso che trattasi di dichiarazioni caratterizzate dalla estrema e, del resto, ammessa, genericità della maggior parte dei riferimenti, quasi sempre ancorati a notizie trasmesse da terzi in termini quanto mai vaghi e non corredati dall'indicazione di fatti o situazioni dotati di specificità.

Quanto al secondo, ha ritenuto di potergli estendere le già formulate notazioni in termini di genericità, con l'ulteriore connotazione che egli non aveva riscosso particolare successo presso i magistrati inquirenti, tanto che nei suoi confronti risultava essere stata revocata la procedura di ammissione al regime previsto dalla legge per i collaboratori di giustizia. D'altra parte Lipari aveva, in sostanza, negato l'esistenza di qualsivoglia interazione dell'imputato con la mafia "corleonese". In definitiva, la Corte ha tratto l'impressione, dalle sue dichiarazioni, che costui avesse fatto sapiente uso di cognizioni personali attinte dalle sue incisive frequentazioni mafiose, accomunandole, talora confusamente, a informazioni derivate da notizie di stampa e da propalazioni, a lui note anche per ragioni processuali, di alcuni collaboratori di giustizia.

Quindi la sentenza ha valutato i fatti relativi all'epoca antecedente all'avvento dei "Corleonesi" (inizio 1981), esaminando, in primo luogo, gli episodi connessi all'assassinio del Presidente della Regione, on. Piersanti Mattarella.

Il punto di partenza è stato l'incontro - considerato essenziale - tra l'imputato e Stefano Bontate (Palermo, primavera del 1980).

La Corte di Appello, ritenuta la piena attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Francesco Marino Mannoia, in virtù di analitiche considerazioni e facendo leva sull'evidente e assoluta peculiarità dei fatti narrati sul conto dell'imputato, peculiarità che la induceva ad escludere che gli stessi fossero frutto di maliziosa invenzione, ha affermato che questo episodio, da un lato, costituiva elemento atto a comprovare l'esistenza di relazioni dell'imputato con Cosa Nostra (in particolare con il gruppo che faceva riferimento a Bontate), dall'altro, proprio alla stregua della sua peculiarità, rappresentava un momento di crisi di tale rapporto e ne segnava l'inevitabile declino. Oltre tutto di lì a poco sarebbero stati eliminati da ogni influenza nel sodalizio criminale i suoi referenti

tradizionali, infatti il gruppo che faceva capo a Badalamenti, peraltro già estromesso dalla organizzazione, e a Bontate, assassinato nell'aprile del 1981, sarebbe stato pressoché sterminato a seguito della cosiddetta guerra di mafia.

Poi ha verificato se gli elementi processuali acquisiti supportassero adeguatamente le indicazioni - ritenute in se particolarmente attendibili - di Marino Mannoia.

Un riscontro, anche se da valutare con cautela per una serie di ragioni, è stato individuato nel neocollaboratore Antonino Giuffrè, il quale aveva riferito alla Corte di aver appreso da Michele Greco di incontri che sarebbero avvenuti tra l'imputato e il capomafia Stefano Bontate, nonché di contrasti che sarebbero intervenuti fra i due, nel contesto dei quali il secondo avrebbe ammonito il primo ricordandogli che in Sicilia "comandava la mafia".

Non priva di efficacia probatoria è stata ritenuta la circostanza che dichiarazioni convergenti erano state rese anche da Giuseppe Lipari, teste assistito indotto dalla difesa e certamente non sospettabile, la cui fonte cognitiva era stata Bernardo Provenzano.

Ulteriore conforto la Corte ha rinvenuto in un argomento logico, considerato utile a riscontrare le convergenti dichiarazioni di Giuffrè e Lipari: il diretto rapporto fra Bontate e uno dei più eminenti uomini politici nazionali costituiva un fatto idoneo a solleticare la vanità di un capomafia e ad indurlo ad accrescere il suo prestigio pariandone ai consociati di vertice e vantandosi di non aver avuto remore a puntualizzare all'illustre interlocutore chi comandasse in Sicilia. Con la conseguenza - secondo la Corte territoriale -che dovrebbe ritenersi strano che dell'episodio non fossero a conoscenza almeno gli esponenti mafiosi di spicco, sia pure appartenenti a fazioni diverse da quella, sterminata dalla successiva guerra di mafia dei primi anni '80, che faceva capo a Bontate e a Badalamenti, quali erano Greco e Provenzano, rispettivamente fonti di Giuffrè e di Lipari.

Quindi la Corte ha affermato che il racconto di Marino Mannoia era stato confermato in ordine, sia all'atterraggio, nell'occasione, dell'imputato nell'aeroporto trapanese di Birgi, sia all'effettiva esistenza di rapporti fra l'imputato ed esponenti mafiosi di primo piano (al riguardo sono state, in particolare, vagliate criticamente le dichiarazioni di Tommaso Buscetta), sia all'effettiva esistenza di legami fra i cugini Salvo e l'imputato (oltre a quelle di Buscetta sono state considerate le dichiarazioni di Giovanni Brusca, anche esse oggetto di analisi e ritenute attendibili sul punto).

Vi è un ulteriore episodio che la Corte territoriale, valutandolo in modo difforme dal Tribunale, ha apprezzato come conferma dell'esistenza delle relazioni *de quibus* e tale da suggerirne una plausibile caratteristica fondamentale: l'intervento che il capomafia Stefano Bontate avrebbe attuato, su richiesta dell'imputato, in favore dell'industriale Bruno Nardini, raggiunto da pretese estorsive provenienti da esponenti della *'ndrangheta* calabrese (in proposito sono state ritenute credibili le dichiarazioni di Mammoliti, confermate direttamente da quelle di Vincenzo Riso e indirettamente dalla asserita inverosimiglianza di quelle dello stesso Nardini).

A quanto sopra la Corte ha aggiunto la considerazione finale che, ai di fuori del quadro delineato, rimarrebbe inspiegabile come il sen. Andreotti fosse costantemente rimasto del tutto estraneo ai pacifici, più o meno intensi, rapporti intrattenuti con i cugini Salvo da Salvo Lima, Claudio Vitalone e Franco Evangelisti, tutte persone a lui legate da intime relazioni. Il secondo episodio esaminato, con riferimento all'epoca antecedente all'avvento dei "corleonesi", è stato l'incontro - peraltro ritenuto non fondamentale ma utile a suggerire un pregresso contatto personale avente ad oggetto la vicenda Mattarella - tra il sen. Andreotti e Stefano Bontate, avvenuto nella primavera - estate del 1979 presso la tenuta dei Costanzo "La Scia", ubicata nei pressi di Catania.

La Corte, asserita la neutralità di alcune circostanze quali la mancata prova dell'effettuazione del viaggio, ha affermato che l'unico elemento suscettibile, in astratto, di ostacolare il pieno riconoscimento dell'attendibilità della affermazione di Marino Mannoia era dato dalla eventuale incompatibilità con altre risultanze della collocazione nel tempo dell'incontro presso "La Scia", collocazione circoscritta non in forza delle approssimative dichiarazioni del predetto, ma degli elementi forniti dal collaboratore Angelo Siino. La stessa ha ritenuto costui complessivamente attendibile, ma ha spiegato, a proposito della data dell'episodio, come le sue indicazioni temporali non fossero affatto dotate di certezza, in quanto inficiate da notevole, comprensibile approssimazione, frutto non di un immediato e limpido ricordo, ma di una ricostruzione a posteriori. Quindi ha affermato che l'esattezza dell'individuazione del periodo in cui avvenne l'incontro operata dal Tribunale (20 giugno / 8 luglio 1979) rimaneva possibile ma non certa, con la conseguenza che la ragionata esclusione dell'eventualità che, in quell'arco temporale, l'imputato avesse effettuato un breve e riservato viaggio a Catania non esauriva la gamma delle possibilità, non sussistendo elementi certi, suscettibili di escludere che lo stesso viaggio fosse, in realtà, avvenuto in altro, non lontano ma successivo momento e, in proposito, sulla scorta di un libro scritto dall'imputato e della sua agenda, ha definito *degni di attenzione* la data del 26 luglio 1979, pur ritenendo possibili date diverse (ad esempio, non ha considerato persuasiva l'analisi operata dal Tribunale sulla giornata di domenica 8 luglio 1979, caratterizzata dalla sola annotazione, sulla citata agenda, del nome "Solari" alle ore 10,00, annotazione astrattamente compatibile con un rapido viaggio in Sicilia).

I successivi episodi esaminati, sempre in riferimento all'epoca precedente all'avvento dei "corleonesi", sono stati l'incontro con il capomafia Benedetto Santapaola, riferito dal teste Vito Di Maggio e il regalo del dipinto riferito dal collaboratore Francesco Marino Mannoia, questioni che la Corte ha ritenuto di poter affrontare, pur se sollevate solo con i motivi nuovi, atteso che oggetto dell'impugnazione era stato il verdetto assolutorio nella sua interezza.

Quanto al primo episodio, la Corte ha spiegato le ragioni che l'inducevano a condividere il giudizio del Tribunale in ordine alla non attendibilità di Vito Di Maggio, ma ha anche osservato che l'eventuale diversa valutazione non avrebbe aggiunto nulla di decisivo alla prova già acquisita, in quanto, per il periodo in esame (1979), gli amichevoli rapporti e gli incontri dell'imputato con alcuni esponenti mafiosi dovevano ritenersi, in ogni caso, dimostrati.

Quanto al secondo episodio, rilevata l'oggettiva incertezza, la Corte ha conclusivamente ritenuto attendibili le testimonianze che lo avevano riferito, ma ne ha affermato la non essenziale rilevanza atteso che, successivamente, non si erano registrati ulteriori fatti che potessero autorizzare nemmeno il sospetto di un'attività di Andreotti a favore dei suoi tradizionali interlocutori mafiosi (Bontate e Badalamenti) e che potessero, dunque, convalidare la persistente disponibilità del medesimo ad interagire con essi o, comunque, ad agevolarli, o da cui desumere che l'imputato avesse, a sua volta, richiesto ai mafiosi di attivarsi per lui o per suoi amici.

Ancora, con riferimento all'epoca in esame, la Corte territoriale ha poi indagato sugli apporti che il sen. Andreotti avrebbe conferito a Cosa Nostra e, in particolare, agli esponenti di quella frangia del sodalizio criminale con i quali intratteneva amichevoli rapporti, soffermandosi sulla vicenda Sindona. Secondo la sentenza impugnata, le emergenze processuali avevano dimostrato inequivocabilmente che l'imputato, fino all'epoca dell'ultimo episodio considerato (primavera 1980), aveva effettivamente coltivato relazioni amichevoli con i cugini Salvo e con i vertici della fazione "moderata" di Cosa Nostra (Bontate e Badalamenti), presumibilmente occasionati dai legami di costoro con l'on. Lima, il più importante referente di Andreotti in Sicilia.

Ne ha inferito che l'imputato fosse, in tal modo, divenuto un riferimento per i predetti mafiosi, che contavano sulla sua amicizia e da essa traevano prestigio all'interno della organizzazione e fra gli

"uomini d'onore", provocando, come riferito da più fonti, anche le invidie e il risentimento dei membri del sodalizio esclusi da tale rapporto, senza che, però, ciò implicasse necessariamente che l'amichevole disponibilità di Andreotti avesse dato luogo automaticamente al coinvolgimento del medesimo in qualsivoglia, anche importante, affare la cui soluzione premesse agli ossequiosi e deferenti mafiosi, a loro volta pronti a soddisfarne le esigenze.

In questo quadro, la vicenda di maggior rilievo è risultata il *salvataggio* della Banca Privata Italiana di Michele Sindona.

La Corte ha concluso in proposito che, se non si poteva negare che Andreotti avesse palesato interessamento (non sempre vivo, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale) per le sorti di Sindona, si doveva, però, riconoscere che il medesimo, allorché si era giunti al momento cruciale e si era trattato di adoperarsi per il "salvataggio" del finanziere siciliano, non si era spinto più in là di una benevola attenzione, manifestata particolarmente verso il secondo progetto di sistemazione della Banca Privata Italiana (denominato "giroconto Capisec"), dal momento che, a parte l'incarico di esaminare tale progetto conferito al sen. Gaetano Stammati (all'epoca Ministro dei Lavori Pubblici, ma noto banchiere esperto di questioni finanziarie) e anche all'on. Franco Evangelisti (incarichi peraltro espletati in modi non graditi a Sindona), non era risultato alcun effettivo intervento dell'imputato e meno che meno era emerso che egli avesse esercitato indebite pressioni dirette o anche solo indirette.

Ha ritenuto concreta la possibilità di un tentativo di ricatto, ordito nei confronti di Andreotti da Sindona, i cui collegamenti con Gelli erano certi (come erano presumibili quelli tra costui e Andreotti), tentativo fondato sulla conoscenza di possibili, pregresse e discutibili vicende, potenzialmente idonee a mettere in imbarazzo l'esponente politico, e messo concretamente in moto allorché il finanziere siciliano si era reso conto che l'imputato non si sarebbe adeguatamente impegnato per risolvere la situazione.

Ha anche ritenuto non sufficientemente provato che Andreotti avesse interagito, in relazione alla vicenda Sindona, con i mafiosi palermitani in dipendenza di sollecitazioni a lui fatte pervenire da costoro. In definitiva, la Corte ha ritenuto che, malgrado le ripetute menzogne dell'imputato circa i suoi rapporti con Sindona, tutta la vicenda apparisse, ai fini della verifica della responsabilità dell'imputato in relazione alla partecipazione alla associazione Cosa Nostra, sostanzialmente irrilevante e, piuttosto, possibile indizio del fatto che la sua amichevole disponibilità verso gli esponenti mafiosi non si traduceva automaticamente in richieste a lui rivolte in vista della soluzione di problemi piuttosto importanti per la organizzazione criminale.

Secondo la Corte territoriale, il solo pregnante episodio agevolatilo, di cui il processo aveva offerto concreta traccia, era legato al condizionamento dell'esito del processo Rimi. Ma ha anche affermato che la rigorosa valutazione degli elementi acquisiti non consentiva di spingersi oltre una manifestata disponibilità dell'imputato, rimanendo irrimediabilmente incerto se il medesimo si fosse concretamente attivato.

A definitivo suggello della precedente disamina, la Corte di Appello è pervenuta alla conclusione che, se non si poteva escludere che Andreotti si fosse, in qualche occasione, pur rimanendo inerte, assunto "meriti" che, in realtà, non aveva, si doveva ritenere certo che egli aveva manifestato ai mafiosi con cui era in contatto la sua amichevole disponibilità e la sua benevolenza e che, con il suo atteggiamento, aveva, comunque, indotto in essi il convincimento che egli fosse, in alcuni casi, intervenuto per agevolarli, così procurandosi e conservando l'amicizia e i favori dei medesimi, peraltro già intimamente legati ai suoi sodali, Lima e Salvo, e comunque inclini ad ossequiare e blandire l'illustre uomo politico.

Quindi si è chiesta quali benefici Andreotti avesse tratto dai descritti rapporti amichevoli.

In primo luogo, ha considerato i benefici elettorali dipendenti dall'appoggio concesso dai mafiosi agli esponenti siciliani della sua corrente.

L'analisi delle risultanze processuali ha indotto la Corte a definire arduo individuare un atteggiamento unitario di tutta l'organizzazione mafiosa in occasione delle consultazioni elettorali, essendo invece apparsa preponderante l'incidenza delle relazioni intrattenute con l'elettorato dai personaggi politici locali.

Però ha anche spiegato che, almeno fino alle elezioni politiche del giugno 1987, l'appoggio elettorale degli ambienti mafiosi era, a torto o a ragione, comunemente avvertito come niente affatto trascurabile, cosicché era del tutto plausibile che un uomo politico potesse ritenere utile, a tale fine, coltivare amichevoli relazioni con i mafiosi, anche se, nell'ambito del suo stesso partito, tale appoggio agli appartenenti alla sua corrente non era stato affatto esclusivo (come dimostrato dal successo della corrente dorotea).

In secondo luogo, la Corte ha valutato l'eventualità che la propensione dell'imputato ad avere personali, amichevoli relazioni con esponenti di vertice di Cosa Nostra, relazioni certamente propiziate dagli intimi rapporti già intrattenuti da Lima, fosse stata determinata dalla possibilità di utilizzare la struttura mafiosa per interventi che potrebbero definirsi extra ordinem, ovvero per arrivare, in taluni casi peculiari, a soluzioni difficilmente raggiungibili seguendo canali ortodossi (in questo quadro è stata considerata ben inserita la vicenda Nardini).

Quindi ha esaminato la crisi dei rapporti tra il sen. Andreotti e la frangia di Cosa Nostra con cui aveva intrattenuto relazioni amichevoli. Secondo la Corte, Andreotti aveva oggettivamente sottovalutato la pericolosità dei suoi interlocutori, ma le sue certezze nei loro confronti si erano infrante tra la seconda parte del 1979 e l'inizio del 1980, allorché, chiamato ad interessarsi della questione Mattarella, aveva indicato nella mediazione politica la possibile soluzione (fonte: Francesco Marino Mannoia), che, tuttavia, dopo alcuni mesi, era stata del tutto disattesa dai mafiosi, i quali avevano assassinato il Presidente della Regione, scelta che aveva sgomentato Andreotti, il cui realismo politico non si spingeva fino a contemplare l'omicidio del possibile avversario.

Sempre secondo la Corte, la drammatica disillusione, l'emozione suscitata dall'estrema gravità del tragico assassinio del Presidente Mattarella, soppresso alla presenza dei familiari, e lo smacco provato nell'aver visto la sua indicazione disattesa spiegherebbero la sua decisione di "scendere" a Palermo e di incontrare nuovamente gli interlocutori mafiosi per chiedere chiarimenti e non certo per felicitarsi di una soluzione che pure era stata, in definitiva, foriera di rimarchevoli vantaggi per il suo gruppo politico locale e per i suoi amici Salvo. I reclami e le critiche di Andreotti sarebbero stati, nell'occasione, tanto fermi e insistiti da suscitare l'irritazione e l'ira di Bontate, il quale, abbandonato l'atteggiamento solitamente calmo e compassato, avrebbe reagito alzando la voce e spingendosi perfino a minacciare l'illustre interlocutore di gravissime conseguenze se fossero state adottate iniziative normative contro la mafia.

La Corte ha ritenuto che, in tal modo, Andreotti si fosse reso conto che era stato un grave errore immaginare di poter agevolmente disporre dei mafiosi e di guidarne le scelte imponendo, con la propria autorevolezza e il proprio prestigio, soluzioni incruente e "politiche" ai problemi insorti; del resto - sempre secondo il giudice di appello - il suo convincimento era già stato scalfito da alcuni, recenti e gravissimi fatti di sangue (gli omicidi del commissario Boris Giuliano, del giudice Cesare Terranova, e forse anche del capitano Emanuele Basile) circa il rispetto assoluto dei mafiosi verso gli esponenti delle istituzioni pubbliche. Ciò lo aveva spinto a rivedere radicalmente i propri



rapporti con gli "uomini d'onore" e ad allontanarsene. Esaurita questa disamina, la Corte di Appello ha analizzato i fatti relativi all'epoca successiva all'avvento dei "corleonesi" (dal 1981 - 1982 in poi), premettendo subito che, in proposito, non era stata acquisita, a differenza di quanto accaduto per il periodo precedente, alcuna indicazione, anche vaga e sfornita di idonea efficienza dimostrativa, concernente favori concessi o richiesti dall'imputato e che non era destinata ad approdare ad esiti positivi la indagine sul comportamento del medesimo, nel cui atteggiamento non erano ravvisabili neppure quelle manifestazioni di disponibilità che, con riferimento all'epoca precedente, aveva considerato provate.

Infatti la situazione oggettiva e il subentrare dell'egemonia dei "corleonesi", fino ad allora estromessi da ogni rapporto con Andreotti, tanto da irritarsene, non consentivano, se non a prezzo di un inammissibile salto logico, di ipotizzare una continuità delle relazioni fra l'imputato e Cosa Nostra.

La sentenza impugnata ha ritenuto che Andreotti avesse mantenuto il legame con Lima pur nella consapevolezza dei rapporti intrattenuti da costui con Bontate e altri mafiosi; tuttavia Bontate era stato ben presto eliminato dai "corleonesi" e non era dimostrato (non essendo a tal fine significative le dichiarazioni dei collaboratori) che Lima avesse allacciato con costoro e con Riina gli stessi rapporti stretti; in ogni caso, l'imputato si era astenuto da qualsiasi disponibilità personale nei confronti dei mafiosi, pur mantenendo il suo legame politico con Lima.

Quanto ai rapporti tra Andreotti e i cugini Salvo, la Corte ha ritenuto che la negazione della conoscenza, da parte dell'imputato, inducesse a ritenere la concreta possibilità che costui fosse, quantomeno, consapevole che i detti rapporti erano risalenti e che erano da tempo cessati, cosicché la carenza di contatti relativamente recenti aveva reso più difficile contrastare l'azzardata affermazione difensiva.

La possibilità che le relazioni fra Andreotti e i Salvo si fossero diradate aveva trovato - secondo la Corte - un certo qual riscontro in una serie di elementi, quali la scarsa forza probante dei fatti successivi alla primavera del 1980 adottati dai P.M. (la telefonata in ospedale, l'uso di autovetture riconducibili ai Salvo, l'assenza di indicazioni circa le relazioni fra l'imputato e i Salvo provenienti da eminenti andreottiani della seconda ora, la stessa circostanza che, in relazione all'omicidio Cappiello, Ignazio Salvo si fosse proposto come semplice intermediario tra il boss Rosario Riccobono e Lima, che a sua volta avrebbe dovuto rivolgersi ad Andreotti, anziché interloquire direttamente con lui, la mancanza di qualsiasi iniziativa dei Salvo per ottenere che l'imputato si attivasse per il trasferimento di Leoluca Bagarella dal carcere di Pianosa a quello di Novara), elementi che avevano dato corpo all'indicazione di Francesco Marino Mannoia, secondo cui i nuovi capi di Cosa Nostra non avevano ottenuto la disponibilità di Andreotti.

Passando all'esame analitico, la Corte territoriale ha considerato l'indicazione di Giovanni Brusca circa un messaggio (*gli amici si dessero una calmata altrimenti egli sarebbe stato costretto a prendere provvedimenti in Sicilia*) che Andreotti avrebbe fatto pervenire ai presunti sodali tramite Antonino Salvo nel corso della cosiddetta guerra di mafia ed ha ritenuto possibile che egli avesse effettivamente commentato nei termini sintetizzati la situazione in atto a Palermo, formulando la fin troppo ovvia osservazione che il protrarsi della stessa avrebbe costretto all'adozione di misure eccezionali, ma non implicava che siffatta osservazione fosse effettivamente un avvertimento da comunicare ai mafiosi, anziché una mera constatazione che lo stesso Salvo, animato dal plausibile intento di mitigare le violenze, si era premurato di girare al Brusca ammantandola di accenti ammonitori.

Quindi ha analizzato i rapporti di Andreotti con Vito Ciancimino, con particolare riguardo *all'accordo tattico* concluso in occasione del congresso regionale della Democrazia Cristiana svoltosi nel 1983 ad Agrigento, condividendo il giudizio finale del Tribunale circa la loro scarsa incidenza sulla valutazione dell'imputazione contestata, essendosi Andreotti e Ciancimino incontrati appena quattro volte e non potendosi assegnare agli interventi dell'imputato un ruolo propulsivo della collaborazione della sua corrente siciliana con Ciancimino. Per contro, a parte le rivelazioni generiche e incerte di Antonino Giuffré, non era risultato in alcun modo che costui, legato ai "corleonesi", avesse fatto da tramite e spianato la strada a relazioni fra costoro e l'imputato (non a caso, proprio alla fine del 1981 Ciancimino aveva concluso la sua temporanea e travagliata adesione alla corrente andreottiana).

Poi la Corte territoriale ha indagato sui pretesi interventi dell'on. Lima e del sen. Andreotti per ottenere il trasferimento di alcuni detenuti siciliani (tra cui Leoluca Bagarella) dal carcere di Pianosa a quello di Novara nell'anno 1984 (nello stesso periodo - tra la fine del 1983 e il 1984 - il Ministro degli Esteri Andreotti aveva profuso grande impegno per conseguire l'estradizione di Tommaso Buscetta, la cui collaborazione è stata di importanza essenziale nella lotta alla mafia), rilevando che l'unica fonte probatoria, il collaboratore Gaetano Costa, non era di per se inattendibile, ma che erano mancati i necessari riscontri esterni, soprattutto quelli individualizzanti.

Infatti la corretta lettura delle dichiarazioni di Salvatore Cirignotta, direttore dell'Ufficio Centrale detenuti del Ministero di Grazia e Giustizia, induceva a ritenere che il provvedimento, *raro* e non già *anomalo*, era stato adottato in una situazione di fermento dei detenuti e che il trasferimento era avvenuto da un carcere di massima sicurezza ad un altro carcere di massima sicurezza; per di più esso aveva riguardato anche detenuti estranei a Cosa Nostra.

Inoltre il preteso interessamento di Andreotti era stato attestato esclusivamente dalla propalazione di un collaboratore di giustizia che, in buona sostanza, aveva riferito di una rivelazione, quanto mai vaga nei confronti dell'imputato (Lima si stava interessando per ottenere il trasferimento e dietro di lui c'era Andreotti), fattagli da un terzo (Bagarella) sulla scorta di quanto quest'ultimo, a sua volta, aveva appreso da fonte che non era stato in grado di precisare.

In definitiva, il giudice di secondo grado ha ritenuto possibile l'eventualità che il trasferimento fosse stato sollecitato dal solo Lima, considerato anche che costui, avendo ricoperto la carica di sottosegretario, avrebbe potuto usufruire di legami nel mondo politico romano e ha concluso che, in ogni caso, l'intervento di Andreotti, ove fosse stato effettivamente provato, sarebbe avvenuto in un periodo in cui l'imputato aveva mostrato un consistente impegno istituzionale antimafia e, quindi, non sarebbe stato idoneo ad integrare una ipotesi di concorso nel delitto di associazione mafiosa.

La successiva disamina ha riguardato il colloquio riservato tra l'imputato e Andrea Manciaracina, svoltosi nell'hotel Hopps di Mazara del Vallo nel tardo pomeriggio del 19 agosto 1985.

Certa la ricostruzione del fatto, la Corte si è soffermata sulla sua interpretazione, ritenendo che l'incontro non fosse stato concordato preventivamente e che nell'occasione l'imputato, ignaro, avesse subito l'iniziativa, piuttosto estemporanea, di Manciaracina, appoggiata e agevolata dal Sindaco di Mazara del Vallo, e quindi avesse accordato il colloquio senza che nessuno si fosse preoccupato di segnalargli la personalità e l'estrazione familiare dell'interlocutore.

Sulle ragioni del colloquio, ha dapprima stigmatizzato il Tribunale rimproverandolo di essersi abbandonato a supposizioni invece di procedere al possibile approfondimento investigativo e poi ha ritenuto ragionevole pensare che esso avesse avuto ad oggetto una o più sollecitazioni o raccomandazioni rivolte da Manciaracina all'uomo politico, non essendo immaginabile nessun altro

argomento su cui il predetto avrebbe potuto intrattenersi riservatamente con l'imputato, convenendo, però, che lo svolgimento riservato del colloquio aveva suggerito che dette sollecitazioni o raccomandazioni riguardassero favori cui erano interessati esponenti mafiosi.

Ma la Corte palermitana ha attribuito a ciò scarso rilievo, ai fini del processo, ritenendo che l'accaduto non bastasse per riconoscere alla relativa condotta pregnante significato ai fini dell'attribuzione all'imputato di una continuativa disponibilità verso il sodalizio criminale, ovvero - al di fuori e in alternativa a tale ottica - ai fini dell'addebito al medesimo di un singolo comportamento agevolativo dello stesso sodalizio dotato di connotati sufficienti a radicare una ipotesi di concorso nel delitto di associazione mafiosa, non essendovi alcuna traccia di una sua successiva attivazione in tal senso.

Poi ha esaminato il presunto incontro che Giulio Andreotti avrebbe avuto a Palermo con Salvatore Riina, il quale, alla vigilia delle elezioni politiche del 1987, aveva deciso di orientare i voti mafiosi verso il P.S.I. per *dare uno schiaffo* alla D.C. (fatto che Francesco Marino Mannoia ha collegato al venir meno della disponibilità di Andreotti), rilevando che la flessione di quel partito era stata tale da non suscitare particolare preoccupazione nei suoi esponenti, per cui appariva una forzatura ritenere che Andreotti avesse deciso di correre ai ripari incontrando Riina.

Quindi ha indicato una serie di ragioni logiche ostative alla effettività dell'incontro inferendone che, per ritenerlo provato, sarebbero occorsi specifici apporti, idonei ad offrirne adeguata e rigorosa dimostrazione. Invece l'attendibilità personale di Vito Di Maggio non era immune da consistenti rilievi, considerate le innegabili contraddizioni in cui era incorso, la tardività delle dichiarazioni, l'inclinazione a raccontare fatti inesistenti, nonché la sua stessa personalità (si era determinato a collaborare solo per sfuggire alla sua paventata soppressione decretata dai mafiosi, tanto che, successivamente, aveva ripreso a delinquere commettendo ulteriori, gravissimi reati).

D'altra parte gli elementi di riscontro, in particolare le contraddittorie e variare nel tempo dichiarazioni dei fratelli Enzo Salvatore ed Emanuele Brusca, erano parimenti deficitari sotto il profilo dell'attendibilità e svalutati dalle considerazioni che non avevano saputo nulla dell'incontro personaggi di primissimo piano quali Vincenzo Sinacori e Salvatore Cangemi e che non appariva provato che Riina avesse parlato dell'episodio con il cognato Leoluca Bagarella.

Queste considerazioni hanno indotto la Corte palermitana a ritenere sostanzialmente irrilevante la pur lunga indagine, peraltro approdata a risultati non conclusivi, in ordine alla mera compatibilità dello svolgimento dell'incontro Andreotti-Riina con i movimenti dell'imputato nel primo pomeriggio del 20 settembre 1987, che i PM avevano individuato come quello in cui l'incontro medesimo sarebbe avvenuto (tra l'altro la Corte ha rilevato che nessun proponente, nemmeno Di Maggio, aveva mai indicato specificamente al riguardo il mese di settembre 1987 e che destava forti perplessità l'indicazione della durata approssimativa del tragitto percorso in macchina da Di Maggio insieme a Riina per trasferirsi dal luogo di partenza all'abitazione di Ignazio Salvo).

Ma la Corte ha voluto - come una sorta di avvocato del diavolo - prospettare anche un'ipotetica accettazione della versione accusatoria per giungere alla conclusione che, in ogni caso, essa non sarebbe servita per affermare la responsabilità penale dell'imputato, in quanto varie considerazioni, legate alla interpretazione e valutazione delle risultanze processuali, avrebbero indotto, comunque, ad escludere che la sua azione si fosse inserita in un contesto di diuturna disponibilità verso la tutela degli interessi di Cosa Nostra e che fosse stata sorretta dalla volontà di cooperare con il sodalizio criminale, mentre più di una riserva si sarebbe dovuta nutrire sull'eventualità che egli avesse effettivamente inteso adoperarsi per procurare all'organizzazione mafiosa un contributo essenziale per la sua sopravvivenza.

Del resto, il suo atteggiamento psicologico al riguardo era stato confermato dai successivi comportamenti dell'imputato, quali l'attività svolta per ottenere l'estradizione di Buscetta e l'impegno profuso per la difficoltosa approvazione del provvedimento che avrebbe prolungato i termini di custodia cautelare, impedendo la scarcerazione, nel corso del giudizio di appello, di numerosi imputati del maxiprocesso (particolarmente rilevante al riguardo la deposizione dell'on. Giuliano Vassalli, all'epoca Ministro della Giustizia, ulteriormente confortata da quella del sen. Francesco Cossiga, all'epoca Presidente della Repubblica), comportamenti interpretati dalla Corte come manifestazioni di particolare fervore antimafia.

Naturalmente è stato considerato anche il presunto tentativo dell'imputato di aggiustare il maxiprocesso attivandosi presso il presidente della prima sezione penale di questo Supremo Collegio, dr. Corrado Carnevale, fatto riferito da svariati collaboratori di giustizia (la Corte palermitana ha sottolineato la significativa mancanza, tra di essi, dell'attendibile Francesco Marino Mannoia, che pure era a conoscenza delle voci che circolavano nell'ambito di Cosa Nostra a proposito della "disponibilità" di Carnevale).

Ma, in ogni caso, secondo il giudice di Appello, anche a voler seguire la ricostruzione dei P.M., malgrado la disinvoltura della loro prospettazione, finalizzata a conferire alla collocazione temporale degli avvenimenti un assetto compatibile con la tesi sostenuta, resterebbe t'intrinseca debolezza di una ipotesi accusatoria che ha fondato la sua dimostrazione, più che su fatti concreti e accertati, essenzialmente sulla diffusione fra gli "uomini d'onore" di vaghe voci e generiche informazioni, peraltro provenienti da un'unica fonte da identificare in Salvatore Riina.

Secondo la Corte, all'epoca costui aveva maturato alcune consapevolezza sulla scorta dell'analisi degli avvenimenti: Andreotti, che un tempo non aveva negato la sua amicizia ad (altri) esponenti mafiosi, non gli aveva mai dimostrato alcuna disponibilità e si era, in concreto, rivelato, nel corso degli anni, un nemico sempre più agguerrito di Cosa Nostra, Lima, anch'egli un tempo amico dei mafiosi avversati di Riina, era, ormai, inaffidabile per Cosa Nostra e su di lui da tempo non si poteva più contare, cosicché poteva essere soppresso; del pari poteva essere soppresso Ignazio Salvo, la cui sorte già da tempo era segnata, come riferito da Giovanni Brusca.

Tutto ciò spiegava il forte risentimento di Riina nei confronti dell'imputato senza necessità di ricorrere alla promessa tradita di adoperarsi per aggiustare il maxiprocesso e, nel contempo, induceva a negare la disponibilità illimitata di Andreotti ad intervenire a favore di Cosa Nostra e dei suoi capi.

Del resto, superato eventualmente questo primo ostacolo, sarebbe rimasto il secondo: la mancata prova della possibilità di intervenire sul presidente Carnevale e dell'esistenza di un grado di rapporti tra costui e Andreotti così intimo da consentire all'uno di intraprendere un'azione efficace presso l'altro.

Gli ultimi episodi esaminati dalla Corte territoriale hanno riguardato le elezioni regionali del giugno 1991 e i casi di Raffaele Bevilacqua e Giuseppe Giammarinaro che, nella prospettazione accusatoria, costituirebbero la riprova della persistente disponibilità di Andreotti nei confronti di Cosa Nostra.

La candidatura del primo, sicuramente inserito in Cosa Nostra, era stata sollecitata dall'ori. Lima, che lo aveva aiutato anche sul piano economico, mentre per sostenere quella del secondo, persona vicina ai Salvo, si erano attivati diversi esponenti mafiosi.

Ma, sulla base del materiale probatorio acquisito, la Corte territoriale ha concluso che l'appoggio elettorale degli "uomini d'onore", peraltro non particolarmente incisivo sui risultati complessivi (ad esempio Bevilacqua non era stato eletto malgrado il pieno sostegno di tutta la mafia dell'ennese), era legato più ai rapporti intrattenuti, a livello locale, con il singolo candidato che ad orientamenti e considerazioni di carattere generale riguardanti l'azione politica riferibile al *leader* nazionale della corrente andreottiana, azione a quell'epoca tanto palesemente contraria a Cosa Nostra da provocare una comprensibile irritazione fra gli affiliati (era recente l'emanazione del discusso D.L.n. 60/1991).

Così inquadrata la vicenda, il giudice di appello ha individuato nell'on. Lima il soggetto, nell'ambito della corrente andreottiana, al quale attribuire la impostazione della campagna elettorale regionale, le alleanze funzionali alla stessa, i rapporti con i vari candidati, la loro scelta e la difesa della stessa nell'ambito degli organismi del partito preposti alla deliberazione delle liste, con esclusione di qualsiasi coinvolgimento diretto e consapevole dell'imputato, di cui il quadro probatorio ragionevolmente aveva escluso un consapevole coinvolgimento in azioni volte ad agevolare l'appoggio elettorale, tollerato dai vertici di Cosa Nostra e prestato da singoli gruppi mafiosi, a singoli candidati appartenenti alla corrente del medesimo, meno che meno detta tolleranza e detto appoggio potevano essere stati propiziati da favori elargiti da Andreotti a Cosa Nostra o da promesse da lui fatte, potendosi, semmai, ipotizzare un tentativo dei vertici di Cosa Nostra di ingraziarsi il potente uomo politico dopo il disorientamento creato dal fallimento della strategia del 1987 e dalla constatazione di possedere una forza di condizionamento elettorale di imbarazzante modestia. D'altra parte - sempre secondo la Corte territoriale - la certezza che l'imputato fosse al corrente dell'appoggio dato dagli esponenti della sua corrente alla candidatura del mafioso avv. Bevilacqua e delle resistenze palesate da altri componenti della Direzione Nazionale della D.C. era frutto di una semplice congettura degli appellanti P.M..

Invece era stata provata e persino ammessa la conoscenza dell'imputato con Giammarinaro, che però non era risultato organicamente inserito in Cosa Nostra, per cui, da una parte, l'appoggio elettorale accordatogli da alcuni mafiosi era fondato su un sistema di relazioni personali che non scaturivano dalla comune appartenenza al sodalizio criminale e, dall'altra, ancora meno significativo diventava il rapporto fra il predetto e l'imputato, il quale si era limitato a partecipare alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale, ma non era risultato coinvolto nella scelta del Giammarinaro quale candidato e tanto meno nelle manovre da costui poste in essere, unitamente all'on. Lima, per assicurarsi l'appoggio di gruppi mafiosi.

## **7 - Le conclusioni della Corte d'Appello**

A questo punto la Corte di Appello ha tratto le proprie conclusioni definitive, affermando che un'autentica, stabile e amichevole disponibilità dell'imputato verso i mafiosi non si era protratta oltre la primavera del 1980, dal momento che eventuali e non compiutamente dimostrate manifestazioni di disponibilità personale successive a tale periodo erano state semplicemente strumentali e fittizie, comunque non assistite dalla effettiva volontà di interagire con i mafiosi anche a tutela degli interessi della organizzazione criminale; anzi, in termini oggettivi, era emerso un sempre più incisivo impegno antimafia, condotto dall'imputato nella sede sua propria dell'attività politica, per cui, in relazione al periodo in questione, ad onta degli elementi sopra evidenziati, l'impugnata statuizione assolutoria, che aveva negato un'adeguata prova della contestata condotta associativa, doveva essere confermata.

La Corte territoriale è, invece, pervenuta a conclusioni difformi con riferimento al periodo precedente, avendo ritenuto la sussistenza: 1) di amichevoli e anche dirette relazioni del sen. Andreotti con gli esponenti di spicco della ed. ala moderata di Cosa Nostra, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, propiziate dal suo legame con l'on. Salvo Lima ma anche con i cugini

Antonino e Ignazio Salvo, essi pure, peraltro, organicamente inseriti in Cosa Nostra; 2) di rapporti di scambio, atteso che dette amichevoli relazioni avevano determinato il generico appoggio elettorale alla corrente andreottiana, anche se non esclusivo e non esattamente riconducibile ad una esplicitata negoziazione e non riferibile precisamente alla persona dell'imputato; 3) del solerte attivarsi dei mafiosi per soddisfare, ricorrendo ai loro metodi, talora anche cruenti, possibili esigenze - di per se non sempre di contenuto illecito - dell'imputato o di amici del medesimo, 4) della palesata disponibilità e del manifestato buon apprezzamento del ruolo dei mafiosi da parte dell'imputato, frutto non solo di un autentico interesse personale a mantenere buone relazioni con essi, ma anche di una effettiva sottovalutazione del fenomeno mafioso, dipendente da una inadeguata comprensione - solo tardivamente intervenuta - della pericolosità di esso per le stesse istituzioni pubbliche e i loro rappresentanti; 5) della travagliata, ma sintomatica, interazione dell'imputato con i mafiosi nella vicenda Mattarella, risoltasi, peraltro, nel drammatico fallimento del suo disegno di mettere sotto controllo l'azione dei suoi interlocutori ovvero, dopo la scelta sanguinaria di costoro, di tentare di recuperarlo, promuovendo un definitivo, duro chiarimento, rimasto infruttuoso per l'atteggiamento arrogante assunto da Bontate.

La Corte ha, quindi, valutato giuridicamente i comportamenti dell'imputato al fine di verificare se gli stessi integrassero, o meno, la contestata partecipazione all'associazione criminale.

Ha dichiarato estinto il delitto di associazione per delinquere (capo a della rubrica), essendo decorso, dalla primavera del 1980, un lasso di tempo ampiamente superiore al termine prescrizione di legge; del resto esso si sarebbe prescritto anche considerandolo commesso, come addebitato, fino alla vigilia della introduzione del delitto di associazione mafiosa (23 settembre 1982), posto che si sarebbe dovuta escludere l'aggravante di cui al comma 4 della disposizione ineri minatrice non essendo stata la stessa, in punto di fatto, ritualmente contestata, poiché non è sufficiente, all'uopo, ascrivere, come era stato fatto, all'imputato l'appartenenza ad un'associazione per delinquere genericamente armata, atteso che *"in tema di associazione a delinquere aggravata ai sensi del 4 comma dell'art. 416 c.p., perché sussista la circostanza aggravante della "scorrieria in armi" è necessario che la condotta si connoti per un aumentato pericolo dell'ordine pubblico e per un particolare allarme sociale; tali caratteristiche sussistono allorché gli associati "scorrono" in armi le campagne e le pubbliche vie col proposito di realizzare le condotte criminose che si riveleranno possibili, con correlate azioni di depredazione, grassazione e soverchierie, mentre non è sufficiente che essi possiedano stabilmente delle armi, debitamente occultate, e che per la commissione dei singoli reati fine effettuino con esse spostamenti da luogo a luogo"* (Cass. sez. V, 3.5.2001 n. 32439, Madonna; in senso analogo cfr. Cass. sez. VI, 23.1.1998 n. 265, Triscioglio). In ogni caso la prescrizione si sarebbe verificata per effetto della applicazione delle circostanze attenuanti genetiche, che non potevano essere negate. La Corte ha osservato che anche il Tribunale non aveva ritenuto del tutto destituito di fondamento l'assunto accusatorio, ma aveva semplicemente ritenuto non completamente provata la commissione dei reati contestati, significativamente menzionando, nel dispositivo, il comma 2 dell'art 530 c.p.p.: la situazione delineata non era, dunque, quella di un convincimento ampiamente liberatorio impugnato dal P.M., che avrebbe reso ragionevolmente ingiustificata una pronuncia di estinzione del reato non preceduta da un'approfondita valutazione circa l'effettivo fondamento del gravame. Poteva, allora, dirsi che, in presenza del sopravvenuto maturare della prescrizione del reato, lo stesso pronunciamento impugnato giustificasse, di per se, l'applicazione del criterio secondo cui, *in presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, 2 comma, c.p.p.* si impone solo se sussista l'evidenza della prova di innocenza dell'imputato alla quale è equiparata la mancanza totale della prova di responsabilità, mentre non trova applicazione l'ulteriore equiparazione in concreto tra mancanza totale e insufficienza o contraddittorietà della motivazione di cui all'art. 530, 2 comma, c.p.p. quando sussista un concorso processuale di cause di proscioglimento, poiché altrimenti verrebbe a vanificarsi il criterio della "evidenza" posto dal

legislatore per risolvere il predetto concorso (cfr, fra altre analoghe, Cass. sez. DI, 24.4.2002 n. 20807, Artico).

D'altra parte, secondo la Corte territoriale, la profonda revisione della ricostruzione dei fatti da essa operata rispetto a quella preferita dai primi giudici aveva modificato radicalmente, e in senso nettamente sfavorevole all'imputato, il quadro probatorio che aveva dato luogo al (dubitativo) verdetto assolutorio, sicché la stessa revisione doveva ritenersi, di per se, sufficiente a giustificare una rinnovata, integrale valutazione degli elementi acquisiti, alla quale non poteva rimanere estranea la previa verifica dell'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. e, dunque, dell'eventuale ricorrenza di una causa estintiva del reato.

E, in effetti, siccome emerge dalla narrazione che precede, la Corte palermitana ha ritenuto provato che il sen. Andreotti avesse avuto piena consapevolezza che i suoi sodali siciliani intrattenevano amichevoli rapporti con alcuni *boss* mafiosi; che avesse, quindi, a sua volta, coltivato amichevoli relazioni con gli stessi *boss*; che avesse loro palesato una disponibilità, non meramente fittizia, ancorché non necessariamente seguita da concreti, consistenti interventi agevolativi; che avesse loro chiesto favori; che li avesse incontrati; che avesse interagito con essi; che avesse loro indicato il comportamento da tenere in relazione alla delicatissima questione Mattarella, sia pure senza riuscire, in definitiva, ad ottenere che le sue indicazioni venissero seguite; che li avesse indotti a fidarsi di lui e a parlargli anche di fatti gravissimi (come appunto l'assassinio del Presidente Mattarella), nella sicura consapevolezza di non correre il rischio di essere denunciati; che avesse omesso di denunciare le loro responsabilità, in particolare in relazione all'omicidio del presidente Mattarella, malgrado potesse, al riguardo, offrire utilissimi elementi di conoscenza.

La stessa ha interpretato detti fatti non come semplice manifestazione di un comportamento solo moralmente scorretto e di una vicinanza penalmente irrilevante, ritenendoli invece indicativi di vera e propria partecipazione all'associazione mafiosa, apprezzabilmente protrattasi nel tempo.

Ha anche evidenziato che, nel periodo antecedente al 1980, erano ancora agli albori l'attacco violento ai rappresentanti delle istituzioni e il ricorso ai metodi sanguinati che, in seguito, avrebbero allontanato l'imputato dai mafiosi con i quali aveva fino ad allora coltivato amichevoli relazioni, non ostacolate da tale insuperabile pregiudiziale ideologica; che non era ancora emersa in termini chiari la fallacità del comune convincimento circa la determinante forza elettorale di Cosa Nostra, che aveva indotto Bontate ad ammonire il suo illustre interlocutore circa la necessità di conservare il favore della mafia e che poteva astrattamente indurre a coltivare buone relazioni con i mafiosi; che non vi era traccia, nell'attività politico-istituzionale di Andreotti, di un impegno antimafia che potesse giustificare il convincimento che l'amicizia palesata ai mafiosi fosse soltanto simulata (era emblematica la vicenda Mattarella in cui l'imputato non si era mosso secondo logiche istituzionali, ma aveva cercato di assumere il controllo della situazione dialogando con i mafiosi).

Quindi ha rimarcato che la manifestazione di amichevole disponibilità verso i mafiosi, proveniente da una personalità politica così eminente e così influente, non poteva, di per se, non implicare la consapevole adduzione all'associazione di un rilevante contributo rafforzativo.

Lo dimostravano, la "prosopopea", fastidiosa per i suoi avversari, mostrata da Bontate nel parlare delle sue amichevoli relazioni con l'imputato, segno inequivoco del fatto che il capomafia riteneva di trarne forza e prestigio; l'opinione, non importa se giustificata o meno, che inevitabilmente si era diffusa fra gli "uomini d'onore", secondo cui l'amicizia di Andreotti assicurava al sodalizio una protezione al massimo livello politico, tradotta in una sostanziale "impunità"; il sentimento della forza della organizzazione indotto in Giovanni Brusca dalla notizia dell'intervento dell'imputato nel processo Rimi; il valore sintomatico della vicenda Mattarella, essendo condivisibile il rilievo che i

mafiosi si erano determinati ad alzare il tiro su un così eminente esponente del partito di maggioranza relativa anche perché supponevano di non incorrere in conseguenze pregiudizievoli in quanto contavano sull'appoggio di ancora più importanti personaggi politici.

In definitiva, la Corte di Appello ha ritenuto ravvisabile il reato di partecipazione all'associazione per delinquere nella condotta di Andreotti, trattandosi di un eminentissimo personaggio politico nazionale, di spiccatissima influenza nella politica generale del Paese ed estraneo all'ambiente siciliano, il quale, nell'arco di un congruo lasso di tempo, anche al di fuori di una esplicitata negoziazione di appoggi elettorali in cambio di propri interventi in favore di un'organizzazione mafiosa di rilevantissimo radicamento territoriale nell'Isola; a) aveva chiesto e ottenuto, per conto di suoi sodali, ad esponenti di spicco della associazione interventi para-legali, ancorché per finalità non riprovevoli; b) aveva incontrato ripetutamente esponenti di vertice della stessa associazione; c) aveva intrattenuto con essi relazioni amichevoli, rafforzandone l'influenza anche rispetto ad altre componenti dello stesso sodalizio tagliate fuori da tali rapporti; d) aveva palesato autentico interessamento in relazione a vicende particolarmente delicate per la vita del sodalizio mafioso; e) aveva indicato ai mafiosi, in relazione a tali vicende, le strade da seguire e discusso con i medesimi anche di fatti criminali gravissimi da loro perpetrati in connessione con le medesime vicende, senza destare in essi la preoccupazione di venire denunciati; f) aveva ommesso di denunciare elementi utili a far luce su fatti di particolarissima gravità, di cui era venuto a conoscenza in dipendenza di diretti contatti con i mafiosi; g) aveva dato, in buona sostanza, a detti esponenti mafiosi segni autentici - e non meramente fittizi - di amichevole disponibilità, idonei, anche al di fuori della messa in atto di specifici ed effettivi interventi agevolativi, a contribuire al rafforzamento della organizzazione criminale, inducendo negli affiliati, anche per la sua autorevolezza politica, il sentimento di essere protetti al più alto livello del potere legale.

## **8 - Il ricorso della Procura Generale**

Riepilogata brevemente la sentenza impugnata e ricordato che essa aveva ritenuto il reato di associazione per delinquere commesso sino alla primavera del 1980 ma estinto per prescrizione, mentre aveva confermato per il periodo successivo la statuizione assolutoria del Tribunale, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo l'ha stigmatizzata sotto il duplice profilo dell'erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale (con particolare riferimento agli artt 416, 416 bis, 157 c.p. e art. 192, comma 2 c.p.p.) e del vizio di motivazione.

La Procura Generale ricorrente ha rilevato che era stato riconosciuto valore sintomatico, ai fini dell'accertamento del reato associativo, a taluni episodi e rapporti risultanti fino alla primavera del 1980, mentre i fatti successivi erano stati ritenuti non congruamente dimostrati o privi di valenza significativa. Sennonché la sentenza impugnata non si era limitata ad apprezzare tali fatti per verificare la sussistenza di ulteriori manifestazioni indicative di partecipazione al sodalizio, ma aveva utilizzato il dato probatorio negativo per inferirne la cessazione della permanenza del reato associativo, cioè la prova del recesso volontario dal sodalizio, senza considerare che esso deve risultare non dall'assenza di ulteriori comportamenti adesivi al sodalizio, ma da coerenti e inequivocabili segni di ravvedimento incompatibili con la volontà di perpetuare il legame con l'organismo criminale.

In particolare, l'unico elemento in tal senso individuato dalla Corte di Appello sembrava essere l'impegno antimafia iniziato con i provvedimenti riferibili al Gabinetto presieduto da Giulio Andreotti, culminati con l'incisiva normativa repressiva del 1991.

Ma, relativamente al periodo compreso tra il secondo incontro con Bontate e gli ultimi anni '80, la Corte territoriale non aveva accertato l'esistenza di segnali di recesso di segno contrario rispetto



all'adesione, ma si era limitata a considerare i fatti successivi potenzialmente rivelatori di "affectio" per concludere che essi non erano sufficientemente dimostrativi e traendone irrazionalmente il convincimento della cessazione della permanenza.

La Procura Generale ha criticato anche l'interpretazione data dalla sentenza impugnata agli artt. 416 e 416 bis c.p.. In particolare ha contestato la contrapposizione dell'ipotesi di acquisizione dello status di "uomo d'onore" attraverso la formale affiliazione a quelle di realizzazione della condotta tipica, impropriamente indicate come di "concorso nel reato associativo", che prescindono dall'inserimento formale, ma in realtà sono riferite alla condotta del partecipe (consapevole cooperazione continuativa) e a quella del concorrente esterno (singoli contributi concreti tali da arrecare un apporto essenziale alla vita dell'organizzazione per il superamento di suoi momenti di particolare difficoltà).

Secondo la ricorrente, da questa erronea accomunazione dell'ipotesi del partecipe non ritualmente affiliato e del concorrente esterno la Corte di Appello aveva fatto discendere conseguenze rilevanti e non condivisibili, avendo ritenuto che l'affiliazione formale determini la tendenziale perpetuità del vincolo associativo e che invece nelle altre due ipotesi considerate la condotta associativa sia ravvisabile solo fino a quando gli apporti vengano arrecati o fino a quando persista la disponibilità.

Ma poi, nel valutare la condotta dell'imputato, la Corte, dovendo tenere realisticamente conto della sua particolare posizione nell'ambito del potere legale, aveva ritenuto sufficiente la semplice consapevolezza, da parte dei membri della organizzazione mafiosa, della sua disponibilità, idonea a rafforzare il sodalizio, giustificando negli affiliati il convincimento di essere protetti al più alto livello, con la conseguenza, sul piano giuridico, che la stessa perdurante disponibilità può costituire, di per se, un notevole e continuativo contributo all'associazione criminale.

Così la Corte territoriale, nell'affermare la sussistenza del reato associativo, aveva valutato non determinante il deficit probatorio in ordine a specifici e concreti interventi agevolativi degli interessi dell'associazione mafiosa da parte dell'imputato, essendo sufficiente la consapevole instaurazione, non senza personale tornaconto, di una relazione stabile con il sodalizio e l'apprestamento di un contributo rafforzativo attraverso la manifestazione di disponibilità verso i mafiosi (in definitiva, nel delineare le due ipotesi di "partecipazione non formale", ha considerato elemento caratterizzante di entrambe la prestazione di un apporto concreto il cui reiterarsi vale a condizionare la permanenza del reato).

Ma poi aveva finito per distinguere, sul piano ontologico e probatorio, le due ipotesi di partecipazione non formale attribuendo rilievo alla disponibilità, considerata di per se contributo rafforzativo e quindi aveva escluso che potesse avere valore determinante la mancata dimostrazione di specifici e concreti interventi agevolativi a favore del sodalizio.

La ricorrente ha ritenuto quest'ultima scelta sicuramente condivisibile, ma non altrettanto l'assimilazione delle due figure del "partecipe non formalmente aggregato" e la contrapposizione di entrambe a quella del soggetto affiliato quanto alla durata del vincolo e alla prova della permanenza, rilevando che, ritenere che in questi due casi la condotta tipica sia definita dai singoli apporti concreti e che la permanenza del reato possa dirsi cessata in mancanza di prova di ulteriori apporti o manifestazioni di disponibilità, contrasta con l'affermazione della stessa Corte secondo cui tra le ipotesi riconducibili alla partecipazione del non affiliato nella forma della cooperazione continuativa rientrano i *casi assimilabili alla partecipazione dell'affiliato*.

Secondo la ricorrente, la categoria della "partecipazione non formale" si attaglia non solo alle ipotesi di concorso esterno, ma anche a tutti i casi di soggetti il cui inserimento a pieno titolo

nell'organizzazione risulti dallo stabile impiego in attività delittuose caratterizzate dal metodo mafioso o comunque funzionali al mantenimento e al rafforzamento del sodalizio criminale. Altrimenti si perverrebbe alla conseguenza aberrante di dover provare la perdurante adesione con la dimostrazione dei singoli apporti.

Inoltre la ricorrente ha assunto che tale criterio non è coerente neppure con l'affermazione, secondo cui nello schema del partecipe non affiliato, rientrano anche i legami in cui l'agente abbia deliberatamente e consapevolmente prestato al sodalizio mafioso un contributo non episodico, ma di apprezzabile continuità e stabilità, tale da rivelare la coscienza e volontà di aderire alla associazione criminale, dal momento che la stessa Corte d'Appello aveva finito con accedere alla tesi secondo cui, in questi casi, ai fini della partecipazione è sufficiente la manifestazione di disponibilità.

La ricorrente ha concluso, sul punto, che se partecipazione vi era stata - come ritenuto dalla Corte territoriale fino al 1980 - la sua scelta interpretativa era in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tale ipotesi, il vincolo associativo si instaura nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato nell'associazione criminale e si protrae fin quando non si verifichi, attraverso elementi indiziari certi, una condotta esplicita, univoca e coerente che esprima la volontà di recedere dal sodalizio. La Procura Generale ricorrente ha ritenuto il convincimento della Corte territoriale viziato anche sotto il profilo motivazionale riguardo al radicale ripensamento dei rapporti, fino allora mantenuti, che sarebbe intervenuto nell'imputato a seguito degli avvenimenti culminati con l'incontro a Palermo con Stefano Bontate nella primavera del 1980.

In proposito ha rilevato che la sentenza, pur avendo riconosciuto che l'episodio confermava il legame stabile instaurato dal sen Andreotti attraverso l'on. Lima e i cugini Salvo con l'ala moderata di Cosa Nostra, al tempo stesso aveva sostenuto che tale episodio ne segnava anche la crisi e costituiva l'elemento rivelatore del declino delle relazioni dell'imputato con il sodalizio.

La sentenza impugnata aveva ritenuto che Andreotti si fosse determinato all'incontro per ottenere chiarimenti sull'omicidio Mattarella, seguito al fallimento del suo tentativo di composizione attraverso la mediazione politica e che l'esito sconsigliante dell'incontro avesse fatto maturare la definitiva consapevolezza della pericolosità (ma la stessa Corte aveva poi fatto riferimento ai gravissimi fatti di sangue del 1979, pienamente dimostrativi al riguardo), fino a quel momento sottovalutata, dell'organizzazione. Un tale ragionamento è, secondo la ricorrente, meramente congetturale (lo aveva riconosciuto la stessa Corte), svincolato dalle risultanze processuali, puramente assertivo e tal ora illogico, fondato su un'unica fonte probatoria, Marino Mannoia, il quale invece si era limitato a riferire sull'iniziativa dell'imputato perché si svolgesse l'incontro senza nulla dire in ordine all'asserito cambiamento di rotta.

L'altro elemento considerato dalla Corte di Appello come dimostrativo del definitivo logoramento dei rapporti dell'imputato con Cosa Nostra (il mutato assetto degli equilibri in seno all'organizzazione passata sotto il controllo dei "corieonesi" di Riina) si era risolto in un inammissibile salto logico laddove, a fronte di un quadro di riferimento sostanzialmente immutato (le perduranti relazioni con Lima e i Salvo e il ruolo di referenti politici della mafia che costoro avevano continuato a svolgere), era stato attribuito peso determinante al mutato assetto di potere interno all'organizzazione, senza considerare che la prova del recesso non poteva prescindere dalla dimostrazione della interruzione, o almeno diversificazione, di quei legami.

La ricorrente ha osservato che la sentenza impugnata aveva ritenuto cessata la perdurante disponibilità mediata dai referenti politici siciliani come presupposto dimostrato, mentre invece era il fatto da dimostrare. Così quando aveva sostenuto che l'imputato potesse non avere avuto

consapevolezza delle relazioni di Lima con i nuovi padroni di Cosa Nostra o aveva ipotizzato che i cugini Salvo (il solo Ignazio dopo la morte di Nino) avessero potuto fornire all'ala emergente del sodalizio criminoso generiche assicurazioni che non avevano trovato rispondenza in un effettivo atteggiamento di disponibilità dell'imputato (ipotesi dirette, nella prospettazione della Corte, ad annullare la portata dimostrativa degli accertati rapporti di Andreotti con Costoro e la perdurante disponibilità nei confronti di Cosa Nostra), la sentenza impugnata aveva accolto mere congetture con un ragionamento erroneo in diritto e contraddittorio sul piano logico in presenza di apporti che la stessa Corte aveva ritenuto dimostrativi del perdurare di tali legami oltre la primavera del 1980 e di risultanze che avevano disegnato un quadro di rapporti immutato anche dopo l'avvento dei "corleonesi".

Pertanto la Corte territoriale aveva valorizzato un asserito vuoto probatorio trasformandolo in prova positiva del recesso e inoltre aveva omissso la valutazione complessiva delle risultanze processuali, vantazione doverosa in materia di prova indiziaria.

In tale quadro, è stata criticata anche l'esclusione della valenza probatoria di fatti pur considerati dalla stessa Corte, che però ne aveva ritenuto carente la prova certa della riconducibilità all'imputato o della consapevolezza del medesimo dell'estrazione mafiosa dei soggetti con i quali aveva interagito.

I riferimenti concreti attengono agli episodi riferiti da Giovanni Brusca e Antonino Giuffrè, i quali avevano indicato ancora negli anni 1981 e 1982 -1983 Nino Salvo come il tramite tra l'imputato e Cosa Nostra; alla telefonata, effettuata all'Ospedale di Palermo nel settembre 1983, per assumere informazioni sulla salute di Giuseppe Cambria, prossimo congiunto dei Salvo; al trasferimento, nel 1984, di detenuti mafiosi dal carcere di Pianosa a quello di Novara, particolarmente significativo perché dimostrava che, ancora all'epoca, Cosa Nostra e, in particolare, Leoluca Bagarella, esponente di rilievo dello schieramento emergente, riponevano concrete aspettative nel legame con l'imputato; all'incontro, avvenuto nel dicembre (*rectius*: agosto) 1985, con il boss emergente Andrea Manciaracina, uomo di fiducia di Riina; ai contatti, anche diretti e talora negati, con Vito Ciancimino, protrattisi fino al 1983; alle vicende concernenti il maxiprocesso; alla perdurante convinzione, anche in seno al nuovo schieramento di Cosa Nostra, di poter contare sull'aiuto del sen. Andreotti attraverso i tradizionali referenti politici dell'organizzazione; alle vicende relative alle elezioni regionali del 1991 e ai candidati della corrente Andreottiana Bevilacqua e Giammarinaro, sostenuti da Lima e osteggiati dalla Direzione Nazionale del partito per la loro contiguità a Cosa Nostra, episodi che, se non erano inequivocamente sintomatici della continuità delle relazioni dell'imputato con la mafia, certamente non erano neppure rivelatori del recesso e dimostravano che, anche per il periodo in esame, non vi era vuoto probatorio, ma consistente quadro indiziario, soprattutto in considerazione dell'atteggiamento dell'imputato, in diversi casi ispirato al mendacio.

A parere della ricorrente, la sentenza impugnata non aveva compiuto la necessaria vantazione globale delle emergenze probatorie e invece aveva insistito nella frammentazione della condotta tipica del reato associativo, che pure era stata oggetto di specifica doglianza nei confronti della sentenza di primo grado.

Gli asseriti vizi avevano avuto effetto nella valutazione di rilevanza e conclusione degli elementi indizianti ai fini della "affectio societatis" che caratterizza l'elemento psicologico del reato di associazione mafiosa, mentre invece l'indagine sul dolo andava compiuta su tutti i frammenti della fattispecie complessivamente considerata e non su ciascuno dei facta concludenti per evitare di chiedere una vera e propria "probatio diabolica". Pertanto la sentenza impugnata avrebbe dovuto esaminare le dette risultanze in relazione e in rapporto di reciproca interferenza anche con i fatti

ritenuti dimostrativi di "affectio" fino al 1980, invece di richiedere, ai fini dell'accertamento della permanenza, una prova autonoma e autosufficiente, libera dalla dovuta considerazione delle vicende precedenti e dalla conservazione da parte dell'imputato di rapporti amichevoli e di solidarietà politica con L'on. Lima e di relazioni amichevoli con i cugini Salvo.

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata era pervenuta a tale erronea statuizione perché non aveva applicato correttamente i criteri di valutazione applicabili nei casi in cui, in relazione all'esistenza di elementi idonei ad esprimere la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, riferibili ad epoca antecedente e successiva all'entrata in vigore della legge n. 646/82, vengono contestati i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., casi in cui il primo, essendo reato meno grave, viene assorbito nella nuova fattispecie che assume il carattere di reato progressivo permanente e il momento perfezionativo del nuovo delitto coincide con l'entrata in vigore della nuova e più severa normativa, mentre quello consumativo si verifica solo all'atto del recesso volontario del partecipe all'associazione.

Da ciò la ricorrente ha tratto la conclusione che gli ulteriori elementi, emersi successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa, dovessero essere valutati in correlazione logica e giuridica con la precedente situazione di fatto, per cui il giudice d'appello avrebbe dovuto valutare se essi deponessero nel senso della perdurante partecipazione dell'imputato o nel senso di un suo recesso dall'associazione.

## **9 - Il ricorso dell'imputato.**

Il ricorso della difesa dell'imputato è articolato in sette motivi.

1) - Con il primo ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale (artt. 416 e 416 bis c.p.p.) e processuale (artt. 187 e 192 c.p.p.) e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata.

In particolare, il ricorrente ha censurato la definizione teorica dei reati contestati, come ritenuta dal giudice di appello, di cui ha ricapitolato gli assunti in diritto da questo espressi.

La prima possibile forma di partecipazione all'associazione - affiliazione a Cosa Nostra organica e rituale - era stata categoricamente esclusa nei confronti dell'imputato, che, quindi, non aveva mai rivestito la qualità di *uomo d'onore* secondo la definizione della Corte territoriale. Lo aveva confermato proprio un episodio su cui questa si era soffermata: Cosa Nostra non considerava il sen. Andreotti tra i suoi affiliati tanto è vero che non lo aveva reso partecipe della decisione di uccidere Mattarella (vedi l'incontro -scontro con Bontate, che peraltro l'imputato nega essere mai avvenuto). La Corte territoriale ha ritenuto configurabili due forme di partecipazione non formale al sodalizio, realizzate attraverso comportamenti che non concretizzano una vera e propria affiliazione.

La prima di esse esige *un'attività di cooperazione continuativa con il sodalizio criminale* e - sul piano sostanziale - si risolve in una vera e propria adesione del soggetto al sodalizio con la consapevolezza degli affiliati di poter contare sul suo apporto. Si tratta, in definitiva, di una sorta di tirocinio cui viene assoggettato chi aspira a divenire uomo d'onore, situazione esclusa dalla sentenza per quanto riguarda la posizione dell'imputato.

La Corte d'Appello ha inserito in tale ambito una forma subordinata di partecipazione a Cosa Nostra caratterizzata dal fatto che l'agente presta al sodalizio mafioso, *inteso nel suo complesso*, deliberatamente e consapevolmente un contributo (concetto certamente ambiguo) non episodico, ma di apprezzabile continuità e stabilità, in tal modo rivelando coscienza e volontà di aderirvi.

Sempre secondo la Corte territoriale, l'altra forma si realizza attraverso singoli e concreti contributi all'associazione mafiosa, posti in essere in momenti di sua particolare difficoltà allo scopo di consentirle di superarli.

Ma neppure questo schema astratto era attinente al caso concreto perché essa non aveva addebitato al sen. Andreotti nessun atto specifico e concreto realizzato in favore di Cosa Nostra, ma si era limitata a rilevarne soltanto una mera *disponibilità*.

Il ricorrente ha concluso sul punto che, secondo la stessa sentenza impugnata, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale non basta la disponibilità, ma sono comunque necessari concreti apporti per la sussistenza di una condotta penalmente tipica; d'altra parte detti apporti sono la prova della partecipazione.

Ma poi, passando all'esame del caso concreto, essa era precipitata in una serie di contraddizioni e di errori, soprattutto quando si era posta il problema di accertare se, nella peculiarità del caso Andreotti (un uomo che era stato protagonista di primo piano per lunghi decenni della storia italiana), la stabile partecipazione a Cosa Nostra potesse *essere radicata nella prova di una semplice, continuativa disponibilità, anche in assenza della dimostrazione piena e concreta di singoli, specifici apporti*.

Errata in diritto, questa impostazione, secondo il ricorrente, era risultata inconferente ai fini dell'affermazione di responsabilità anche sotto il profilo probatorio, atteso che, tenuto conto del dettato dell'art. 192, comma 2 c.p.p., la sentenza avrebbe dovuto chiarire i percorsi probatori idonei a dimostrare la *semplice, continuativa disponibilità* diversi da quelli legati alla ricerca di concreti e specifici apporti al sodalizio criminoso (la stessa sentenza aveva escluso che semplici relazioni o frequentazioni con mafiosi fossero al riguardo sufficienti).

Il ricorrente ha assunto che il ragionamento della Corte aveva violato i principi della tipicità della condotta costitutiva del delitto associativo e della tassatività e determinatezza della fattispecie legale, essendo pervenuta alla conclusione che anche una condotta intrinsecamente equivoca, quindi non qualificabile in se come *partecipazione*, possa essere considerata penalmente rilevante.

A suo dire, a causa di questo errore, la Corte aveva dimenticato che il primo controllo avrebbe dovuto riguardare la conformità, sul piano materiale, della condotta concreta a quella astrattamente descritta dalla norma.

Quanto all'elemento psicologico, il ricorrente ha rilevato che la relativa prova scaturisce dalle caratteristiche della condotta concreta, che deve essere tale da provare che il soggetto abbia agito assistito dalla consapevolezza e volontà di interagire con l'associazione mafiosa, prova che, quindi, non può essere desunta da una condotta intrinsecamente equivoca.

2) - Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata sotto il duplice profilo dell'erronea applicazione della legge penale e della mancanza e illogicità della motivazione.

Ha premesso che la disponibilità (stabile e continuativa) implica inevitabilmente la volontà di far parte dell'associazione (come riconosciuto dalla giurisprudenza) e non può consistere in un semplice stato d'animo, per cui la relativa prova non può prescindere dall'analisi del comportamento del soggetto, il quale deve avere prestato una adesione dichiarata all'associazione mafiosa o una concreta attività collaborativa idonea a contribuirne al potenziamento, consolidamento o mantenimento. In ogni caso occorre dimostrare almeno che il soggetto abbia piena consapevolezza delle caratteristiche dell'associazione mafiosa.

Invece dalla stessa sentenza impugnata era risultata l'assenza di prove del compimento da parte dell'imputato di attività concrete in favore di Cosa Nostra. Anzi, dalla sua motivazione, era emerso che Andreotti aveva rifiutato i metodi tipici dell'agire mafioso, che non vi erano elementi che consentissero di affermare che sarebbe stato sollecitato dai mafiosi; che si era ignorato cosa avrebbe fatto in loro favore; che tutto era restato affidato a voci correnti in Cosa Nostra.

Conclusivamente sul punto, dalla sentenza era risultato che l'imputato, fino alla primavera del 1980, aveva coltivato relazioni amichevoli con i cugini Salvo e con i vertici della fazione moderata di Cosa Nostra. Ciò aveva indotto la Corte a pensare che in tal modo fosse divenuto per essi un riferimento, che essi contassero sulla sua amicizia e che da essa traessero prestigio interno, ma senza che ciò implicasse necessariamente che la sua amichevole disponibilità avesse dato luogo automaticamente al coinvolgimento di Andreotti in affari la cui soluzione premesse ai mafiosi, a loro volta pronti a soddisfare ogni sua esigenza per conquistarsene la benevolenza.

Quindi il ricorrente ha passato in rassegna alcuni episodi che la Corte territoriale aveva considerato dimostrativi della disponibilità idonea a costituire la ritenuta adesione a Cosa Nostra.

Il primo riferimento è stato per l'affermato dalla sentenza, ma negato dall'imputato, duplice incontro (prima dell'omicidio di Mattarella per contrastare il progetto mafioso e dopo per esprimere contrarietà e irritazione, divenendo poi irriducibile avversario di Cosa Nostra) con Bontate e altri boss mafiosi.

La stessa sentenza aveva riconosciuto che Andreotti non aveva mai accettato, anzi, aveva contrastato il metodo mafioso di eliminare i propri avversari, affermazione razionalmente inconciliabile con la ritenuta disponibilità e che aveva escluso consapevolezza e volontà di partecipare all'associazione.

Considerazioni analoghe valevano - ha sostenuto il ricorrente - con riferimento alla vicenda Sindona, a favore del quale l'ipotesi accusatoria aveva affermato che Andreotti era intervenuto su richiesta di Cosa Nostra, circostanza negata dalla Corte di Appello, secondo cui la conclusione positiva stava a cuore a Bontate e agli altri esponenti di Cosa Nostra che avevano investito denaro nelle banche di Sindona, ma Andreotti non aveva avuto alcuna richiesta da parte di costoro e si era limitato ad interessarsi senza svolgere alcun intervento concreto.

Tale comportamento, ancora una volta, aveva escluso che vi fosse concreta disponibilità dell'imputato nei confronti del sodalizio mafioso.

Quanto ai benefici che il sen. Andreotti avrebbe tratto o comunque sperato di trarre dalle amichevoli relazioni con Cosa Nostra, il ricorrente ha sottolineato che la stessa Corte territoriale aveva concluso, sul piano generale, che *alla stregua di alcune, pregnanti indicazioni raccolte, appare piuttosto frutto di un luogo comune l'attribuzione a Cosa Nostra di un determinato peso nell'orientamento del voto e, in particolare, che è difficile affermare che l'appoggio elettorale (peraltro neppure esclusivo) accordato da esponenti di Cosa Nostra alla corrente andreottiana fosse il risultato (in qualche modo negoziato) degli amichevoli rapporti dei vertici mafiosi con l'imputato e non piuttosto il naturale portato dei legami intrattenuti a livello locale dal Lima, innanzitutto, e dai singoli soggetti di volta in volta candidati nei vari collegi o circoscrizioni.*

Del resto, la stessa sentenza impugnata, in armonia con la Storia, aveva escluso che Andreotti, il quale già in precedenza aveva ricoperto incarichi di grande prestigio, fosse divenuto una stella di prima grandezza nel firmamento politico italiano soltanto dopo l'approdo di Lima nella sua corrente.

3) - Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato l'affermata erronea applicazione dell'art. 530 c.p.p., rettificabile ai sensi del successivo art. 619. Riformando la decisione del Tribunale, la sentenza impugnata aveva prosciolto per prescrizione Andreotti dalla violazione dell'art. 416 c.p. protrattasi fino al 1980, avendo ritenuto la sua partecipazione a Cosa Nostra, mentre, perii periodo a partire dalla primavera del 1980 (quindi anche per un periodo riconducibile esclusivamente all'operatività dell'art. 416 c.p.), aveva affermato che l'imputato aveva condotto una strenua battaglia contro la mafia, esponendosi anche a rischio di vita.

Pertanto, anziché limitarsi a confermare, relativamente a tale periodo, la sentenza di primo grado, assolutoria ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p., la Corte territoriale avrebbe dovuto riformarla applicando il comma 1 del medesimo articolo.

4) - Con il quarto motivo il ricorrente ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo la tesi che il fatto non sussiste anche per il periodo anteriore alla primavera del 1980.

In proposito egli ha rilevato che, assolto in primo grado perché il fatto non sussiste, aveva sottoposto all'esame del giudice di appello una corposa memoria di cui quest'ultimo sostanzialmente non aveva dato conto nello svolgimento del processo e che non aveva considerato ai fini della decisione, così incorrendo nel palese vizio di omessa motivazione (vedi, in proposito, la migliore dottrina e la stessa interpretazione giurisprudenziale), dovendosi condividere l'affermazione che *un controllo sulla motivazione della sentenza ha senso, in quanto attraverso la sentenza si controlla il processo. E perché questo avvenga è necessario che la sentenza rifletta i risultati del processo.*

Ciò, per evidenti ragioni, vale a priori quando l'imputato, assolto in primo grado, sia invece ritenuto colpevole dal giudice di appello.

A questo punto l'analisi del ricorrente si è soffermata sull'episodio che la sentenza impugnata aveva ritenuto effettivamente accaduto e che, nella sua motivazione, aveva assunto particolare rilievo: il preteso incontro con Bontate che sarebbe avvenuto nella primavera del 1980, dopo l'omicidio di Mattarella, strettamente collegato ad altro incontro, avvenuto precedentemente, per discutere del mutato atteggiamento del medesimo Mattarella nei confronti della mafia, connessione puntualmente rilevata dal primo giudice, che però aveva escluso l'incontro.

Invece la sentenza impugnata aveva rotto il collegamento tra i due episodi, aveva dato per scontata la credibilità di Marino Mannoia, che pure aveva riferito del primo solo "de relato", aveva irrazionalmente ritenuto la prova del medesimo non fondamentale, poi aveva creduto alla supposizione che il verificarsi del secondo incontro accreditasse anche la sussistenza del primo e, così, aveva finito per recuperare la credibilità di Mannoia anche con riferimento ad esso.

Il ricorrente ha, quindi, ripercorso la ricostruzione probatoria della vicenda per concludere che le emergenze processuali (come evidenziato da sentenza di primo grado e difesa) avevano escluso che il suddetto primo incontro potesse esservi stato, essendo risultato che, giorno dopo giorno, il sen. Andreotti era stato in tutt'altre faccende e in tutt'altri luoghi affaccendato e dovendosi escludere - alla luce delle stesse emergenze processuali - che il medesimo avesse potuto, all'epoca, compiere viaggi in Sicilia segreti e senza lasciare alcuna traccia.

Del resto, per affermare il contrario, la sentenza impugnata aveva fatto leva sull'argomento della compatibilità, come se la compatibilità di un accadimento con altro accadimento o altre situazioni valesse come vero e proprio riscontro del fatto da provare; aveva svalutato l'assenza di qualsiasi traccia di viaggi di Andreotti in Sicilia; aveva giustificato - con argomentazioni cui si potevano

agevolmente contrapporre altre anche più razionali di segno contrario • la tardività del ricordo di Marino Mannoia; aveva disinvoltamente superato il problema concernente la scorta di cui l'imputato era stabilmente dotato; aveva dato credito alle dichiarazioni - delle quali egli ha argomentato l'asserita falsità - di Angelo Siino, peraltro forzandole circa l'epoca in cui sarebbe avvenuto l'episodio, e le aveva erroneamente ritenute valido riscontro a quelle di Mannoia.

Particolare disamina il ricorrente ha riservato allo *slittamento* dell'incontro verso l'autunno 1979 proposto dalla Procura Generale (e non accolto neppure dalla sentenza impugnata), per sottrarre il racconto di Siino a critiche demolitrici e per vanificare lo sforzo compiuto, nei giudizio di primo grado, per verificare se esso potesse essere avvenuto tra il 15 giugno e il 17 luglio 1979, allo scopo di ricavarne la conferma della falsità del collaboratore, le cui dichiarazioni, invece, erano state ritenute credibili dalla Corte di Appello con argomentazioni palesemente irrazionali e talvolta addirittura acrobatiche (come, ad esempio, la giustificazione dell'asserita originaria dimenticanza dell'episodio e della ritenuta errata collocazione temporale dell'incontro).

In ogni caso, a decisiva dimostrazione della irrazionalità ed erroneità della sentenza impugnata, il ricorrente ha posto la constatazione che essa aveva fissato la data dell'incontro in modo assolutamente ipotetico, arbitrario e in contrasto, ad esempio, con le annotazioni contenute nell'agenda e nel diario, redatti in epoca non sospetta, di esso imputato, la cui richiesta di produrre ulteriore documentazione dimostrativa era stata respinta.

Analoga illogicità il ricorrente ha ravvisato nel preteso secondo incontro tra Andreotti e Bontate, incontro che ha definito privo di senso, stante l'indissolubile connessione con il primo, che egli riteneva avere dimostrato non essere in realtà avvenuto.

A tale proposito, ha sostenuto l'erroneità giuridica e l'implausibilità logica di ritenere l'episodio provato alla stregua delle indicazioni fomite dalla sola, specifica fonte costituita dal collaboratore Francesco Marino Mannoia, senza considerare che costui era imputato di reato connesso, con la conseguenza che le sue dichiarazioni sottostavano alla disciplina dell'art. 192, comma 3, c.p.p. e da sole non potevano costituire prova.

Inoltre l'intrinseca credibilità di Mannoia era stata affermata sulla base di criteri (essere stato il primo nel processo a parlare del sen. Andreotti, non avere intenti persecutori nei confronti del medesimo e nessuna ragione per accusarlo falsamente, ecc.) non persuasivi e spesso contraddetti da altri criteri richiamati in diverse occasioni dalla stessa Corte territoriale, oltre tutto con svalutazione dei rilievi sollevati dalla sentenza di primo grado, che invece aveva ritenuto alcune sue dichiarazioni idonee a mettere in discussione l'attendibilità del collaborante (quali la versione sicuramente falsa offerta in un primo momento da Mannoia sulle dichiarazioni rese al dott. Falcone, che indagava sull'omicidio di Piersanti Mattarella, la genericità dell'indicazione circa il periodo in cui Andreotti si sarebbe recato in Sicilia per incontrare Bontate, l'errore di avere inserito Piersanti Mattarella nella corrente andreottiana, ecc).

Quindi il ricorrente è passato all'esame analitico degli elementi che la sentenza impugnata aveva ritenuti validi riscontri delle dichiarazioni di Mannoia.

Ricordate le argomentazioni sottoposte all'esame della Corte di Appello per dimostrare l'inattendibilità di Antonino Giuffrè e la non veridicità delle sue affermazioni, il ricorrente ha sottolineato che la stessa sentenza aveva riconosciuto l'assoluta genericità del riferimento al preteso incontro, riferito doppiamente "de relato" (il collaborante aveva riferito il racconto del boss mafioso Greco che, a sua volta, gli aveva riferito fatti appresi da altri).



Inoltre, irrazionalmente, la sentenza impugnata aveva dato credito alle dichiarazioni di Giuseppe Lipari in quanto contrarie ad Andreotti, mentre aveva affermato che non sarebbero state credibili quelle eventualmente a lui favorevoli; aveva riconosciuto che si erano sostanziate in voci, ma le aveva credute ugualmente sul rilievo che esse - come quelle di Giuffrè - avevano trovato riscontro nelle credibili dichiarazioni di Mannoia, che erano appunto quelle oggetto di verifica e di controllo.

Del resto la sentenza, esaurita la disamina delle dichiarazioni di Mannoia, aveva sviluppato considerazioni sconcertanti sul piano logico, avendo riconosciuto insufficienti i riscontri alle sue dichiarazioni, per poi tornare ad affermare il contrario, senza comunque preoccuparsi di valutare l'attendibilità intrinseca delle varie notizie (ad esempio, per verificare la veridicità del viaggio di Andreotti in Sicilia allo scopo di incontrare Bontate: che cosa avrebbe potuto fare l'imputato per indurre Mattarella, ormai in lotta con la mafia, a modificare la sua linea politica?) e senza considerare che il riscontro deve consistere in un fatto acclarato che consenta di formulare, in termini di certezza, un giudizio intorno ad un fatto e al suo autore. Inoltre le dichiarazioni accusatorie di Marino Mannoia (e anche quelle di Angelo Siino) erano state - secondo il ricorrente - generiche (per esempio sull'elemento temporale) e, quindi, limitative del diritto di difesa perché il sen. Andreotti era stato in grado di smentire qualsiasi accusa ancorata a precisi riferimenti temporali.

Il ricorrente ha lamentato, altresì, che la sentenza aveva ignorato le conseguenze della denunciata vaghezza delle dichiarazioni concernenti il dato in esame e che, per superarla, aveva fatto ricorso a viaggi fantasma, cioè a viaggi che Andreotti avrebbe effettuato senza lasciare traccia, giustificando la mancanza di documentazione con l'asserita incompletezza della medesima, peraltro agevolmente colmabile perché dovuta a lacune investigative (vedi le deposizioni dell'ambasciatore Riccardo Sessa e del colonnello Gallitelli).

Resasi conto della portata probatoria del tema dei viaggi, la Corte territoriale aveva tentato di minimizzarlo attribuendogli significato neutro, ma così si era venuta a trovare nella necessità di riscontrare altrimenti le dichiarazioni di Mannoia e ciò aveva fatto basandosi sulle dichiarazioni di Giuffrè, Lipari, Buscetta, Brusca e Mammoliti, i quali non avevano neppure sfiorato il tema del presunto incontro, ma avevano riferito episodi diversi che - a ben guardare - addirittura avevano smentito Marino Mannoia.

L'episodio narrato da Antonino Mammoliti - privo di qualsivoglia riscontro e non creduto dal primo giudice - aveva riguardato il presunto intervento presso Girolamo Piromalli operato da Bontate, su sollecitazione di Andreotti, e finalizzato a far cessare le estorsioni in corso in Calabria in danno dell'imprenditore petrolifero laziale Bruno Nardini.

La Corte territoriale aveva indicato le ragioni che l'avevano indotta a ritenere necessario procedere a indagine particolarmente penetrante e rigorosa in ordine alla credibilità di Mammoliti, ma poi aveva tradito l'originario proposito, attribuendo erroneamente a costui la formulazione di un'accusa esplicita nei confronti di Andreotti, mentre invece Mammoliti non aveva mai detto che l'imputato fosse stato edotto della situazione del Nardini e che fosse intervenuto nei confronti di Bontate.

Inoltre, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non aveva motivato la scelta di interpretare le dichiarazioni di Mammoliti nel senso di un sicuro ruolo attivo di Andreotti ignorando altre e più plausibili interpretazioni (ad esempio, l'ipotesi di un'iniziativa autonoma di Bontate con la spendita indebita del nome di Andreotti); aveva attribuito a Mammoliti una dichiarazione sui rapporti tra Andreotti e Nardini del tutto difforme da quelle effettive, che invece li avevano erroneamente qualificati come parenti o soci o amici; aveva travisato il senso delle dichiarazioni del teste colonnello Pellegrini, relative al descritto viaggio in Sicilia di Mammoliti (che invece all'epoca era

detenuto), inserendo arbitrariamente alcuni puntini di sospensione in un passaggio della trascrizione della registrazione effettuata in udienza.

Ancora, il ricorrente ha censurato la sentenza assumendo che essa aveva fatto assurgere al rango di riscontri fatti che invece non provavano il ruolo attivo di Andreotti nella vicenda, come l'effettività della estorsione subita da Nardini, e fatti notori, quale era la relativa notizia, diffusa dai mass media. Infine, ha rilevato che la sentenza aveva superato le riserve scaturenti dalla genesi delle accuse mosse da Mammoliti richiamando la *peculiarità* del narrato, come se a riscontrare l'attendibilità fosse sufficiente la considerazione che egli non era stato mosso da intenti calunniatori atteso che aveva attribuito ad Andreotti un contatto con boss mafiosi finalizzato non già a nuocere, ma a far cessare le estorsioni.

D'altra parte, le dichiarazioni di Mammoliti erano state smentite dal significativo silenzio sull'episodio di Marino Mannoia, penetrante conoscitore della 'ndrangheta dei fratelli Piromalli, e di Angelo Siirto, ripetutamente accompagnatore di Bontate, che pure avevano dichiarato di essere venuti a conoscenza, proprio attraverso le confidenze di Stefano Bontate, di notizie relative ai presunti rapporti tra costui e il sen. Andreotti; ignoranza tanto più rimarchevole considerato che, secondo Mammoliti, il boss mafioso si era apertamente vantato del favore fatto all'uomo politico.

Ma, soprattutto, come riconosciuto dalla sentenza di primo grado, le dichiarazioni di Mammoliti erano state esplicitamente smentite da quelle dello stesso Bruno Nardini, che invece la Corte di Appello aveva ritenuto menzognere sul rilievo che costui aveva ricoperto una serie di incarichi di nomina politica che, essendo di matrice democristiana, gli erano stati sicuramente conferiti da Andreotti, pur mancando qualsiasi prova al riguardo, almeno per l'epoca dei fatti.

Il ricorrente ha affermato che la sentenza impugnata aveva posto, a conforto del proprio assunto, la non corrispondenza della deposizione di Nardini (sarebbe riuscito da solo ad indurre i malviventi a ridimensionare la richiesta iniziale) con i contenuti delle intercettazioni telefoniche da cui la trattativa non era risultata e poi ha spiegato che essa era incorsa nell'errore di compiere un'indagine incompleta e di esaminare solo brandelli fugaci delle conversazioni, concernenti un rapporto indubbiamente anomalo e non conforme a quelli comuni di affari, condotto autonomamente da Nardini secondo una strategia poi risultata vincente, che la sentenza impugnata aveva ritenuto inverosimile senza considerare che costui già in altra occasione aveva tenuto una condotta del tutto analoga, utilizzando come tramite la medesima persona (Vincenzo Riso).

Poi il ricorrente ha criticato l'argomentazione della Corte di Appello, secondo cui anche le dichiarazioni di Tommaso Buscetta costituirebbero riscontro idoneo ad avvalorare quelle di Francesco Marino Mannoia, in quanto dimostrerebbero l'esistenza di rapporti tra l'imputato ed esponenti mafiosi di primo piano del gruppo moderato di Cosa Nostra e di legami tra i cugini Salvo e l'imputato.

In proposito, ha rilevato che Buscetta non aveva mai dichiarato di essere venuto a conoscenza di relazioni tra Bontate e Andreotti, avendo riferito solo di aver saputo di un incontro dell'imputato con Badalamenti e che, in altra occasione, quest'ultimo e Bontate gli avevano detto che l'omicidio Pecorelli era stato fatto da loro, dichiarazioni che la stessa Corte aveva definito oscillanti, vaghe e confuse.

A questo punto il ricorrente ha analizzato l'attendibilità di Tommaso Buscetta, rilevando che la Corte aveva utilizzato criteri del tutto illogici e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, avendo in sostanza affermato che non coerenza, costanza e precisione, ma contraddizioni, incertezze e oscillazioni rendevano credibili le dichiarazioni in quanto permettevano di escludere

che le accuse fossero *il deliberato parto di una maliziosa fantasia* e inoltre che, grazie all'assunto che il propalante *sconta indiscutibili improprietà lessicali*, aveva ignorato il tenore letterale dei verbali privilegiando il senso delle dichiarazioni, così ovviando a contraddizioni insuperabili.

Questa tecnica aveva consentito di dare credito ad un episodio completamente inventato, cioè al presunto incontro tra Badalamenti e Andreotti per l'aggiustamento del processo Rimi, inizialmente collocato in epoca in cui alcuni protagonisti di tale incontro erano detenuti. Oltre tutto la credibilità di Buscetta era stata affermata ignorando totalmente le approfondite argomentazioni con cui la difesa aveva dimostrato le numerose falsità da costui riferite, ad esempio a proposito dell'omicidio Pecorelli e del sequestro di Aldo Moro (egli aveva pedissequamente copiato le dichiarazioni di Marino Mannoia).

Ancora, a proposito del predetto incontro tra Andreotti e Badalamenti per aggiustare il processo di Cassazione a carico dei Rimi, utilizzato dalla Corte palermitana quale riscontro delle dichiarazioni di Mannoia sull'incontro tra Andreotti e Bontate nel 1980, il ricorrente ha rilevato trattarsi di episodi del tutto diversi e autonomi.

Nella prospettazione accusatoria questo incontro, riferito "de relato" da Buscetta e originariamente collocato nel 1971 (la sentenza della Cassazione è del 3.12.1971), quando in realtà sia Vincenzo Rimi (poi deceduto nelle more del giudizio) e Filippo Rimi sia Badalamenti erano detenuti, era stato a lungo il fulcro del processo, quale rivelatore dell'esistenza del patto di scambio tra Andreotti (che avrebbe ottenuto appoggio elettorale) e Cosa Nostra. Ma in dibattimento Buscetta, appresa la smentita di Badalamenti, aveva modificato la propria versione riferendo di un incontro avvenuto nel 1979 a Roma nello studio del sen. Andreotti di ringraziamento da parte di Badalamenti per l'interessamento svolto a favore di suo cognato Filippo Rimi (Vincenzo era ormai deceduto) per il processo non più in Cassazione, ma genericamente celebrato a Roma (giudice di rinvio fu designata la Corte di Assise di Appello di Roma, che decise il 13.2.1979).

La sentenza di primo grado aveva preso atto delle molteplici contraddizioni e incongruenze. Invece la sentenza di appello le aveva ignorate ritenendo, contraddittoriamente, provato l'incontro, ma non l'intervento di Andreotti per pilotare il verdetto, senza considerare che, in tal modo, veniva sgretolata causale del presunto incontro, essendo priva di qualsiasi prova, oltre che irrazionale, l'argomentazione secondo cui Andreotti avrebbe *fatto finta* di attivarsi e che il *particolare riferimento* ricavato dalle dichiarazioni dei collaboranti era inesistente, avendo essi fornito notizie diverse e contrastanti, come ampiamente dimostrato dalla stessa sentenza di primo grado oltre che dalla memoria che la difesa dell'imputato aveva depositato nel giudizio di appello.

Quindi il ricorrente ha analizzato i rapporti con i cugini Ignazio e Nino Salvo, ritenuti certi dalla sentenza, che li aveva inquadrati nelle presunte relazioni con l'ala moderata di Cosa Nostra e che si sarebbero affievoliti nel 1980. Sul punto della conoscenza con i Salvo, il ricorrente ha rilevato che la Corte di Appello aveva addirittura ritenuto inconcludenti i dati di fatto valorizzati (il numero di telefono del sen. Andreotti in possesso di Ignazio Salvo, il regalo di nozze alla figlia di Nino Salvo, la richiesta di notizie sulla salute di Cambria) e le argomentazioni addotte dal Tribunale per dimostrarla, e che si era invece basata sulle dichiarazioni di Marino Mannoia, affermando che sarebbero state riscontrate da quelle di Tommaso Buscetta, che invece il Tribunale aveva definito assolutamente inattendibile.

Quanto a Mannoia, la Corte territoriale era incorsa in una palese petizione di principio perché aveva indicato proprio nei rapporti tra Andreotti e i Salvo un elemento di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore e una prova indiretta della verità di quanto da lui detto circa gli incontri tra il sen. Andreotti e Stefano Bontate, per cui aveva trasformato un elemento di riscontro in prova autonoma

di un fatto che, a sua volta, necessitava di essere dimostrato con fatti diversi ed esterni alle suddette dichiarazioni.

Il ricorrente ha rilevato che le minuziose ed esasperate indagini svolte non avevano offerto alcuna prova di incontri, contatti, conversazioni tra l'imputato e i cugini Salvo (mancanza gratuitamente attribuita dalla sentenza impugnata alla riservatezza dei protagonisti), a eccezione di fotografie che avevano documentato circostanze tanto occasionali quanto irrilevanti, tali da spiegare per quale ragione l'imputato non ne avesse conservato memoria: la presenza di Nino Salvo nella platea del Cinema Nazionale di Palermo tra le numerose persone che assistevano al comizio di Andreotti alla chiusura della campagna elettorale per le elezioni al Parlamento europeo del 1979 e il successivo ingresso del medesimo all'Hotel Zagarella, certamente da lui non scelto, ove era stato organizzato un ricevimento cui parteciparono varie personalità democristiane e ove venne accolto da Nino Salvo, che ne era proprietario e che lo guidò attraverso i saloni dell'albergo.

Il ricorrente non ha riconosciuto maggior risultato alle argomentazioni di carattere logico con le quali il giudice di appello aveva tentato di dare sostegno alla propria statuizione, ritenendole intrinsecamente contraddittorie e frutto di un apprezzamento erroneo delle risultanze processuali. Così, ad esempio, la sentenza impugnata non si era avveduta che le osservazioni sviluppate per spiegare le ragioni per cui Andreotti non avrebbe avuto motivo di negare la conoscenza con i Salvo, se fosse stato preoccupato soltanto del possibile appannamento della propria immagine, valevano, in identica misura, a spiegare anche il motivo per cui l'imputato non avrebbe avuto ragione di negare tali rapporti anche nell'ipotesi in cui essi fossero stati illeciti, così come non si era resa conto dell'irrazionalità che permeava l'interpretazione delle dichiarazioni e dei giudizi espressi dal gen. Dalla Chiesa rispetto ad appartenenti alla corrente andreottiana siciliana (nell'incontro avvenuto il 5 aprile 1982 il generale avrebbe detto ad Andreotti di sapere dei suoi in Sicilia e costui si sarebbe sbiancato in volto).

Inoltre il ricorrente ha rimproverato alla sentenza impugnata di avere trascurato le osservazioni con cui la difesa aveva rivalutato la deposizione dell'attendibile Nicolo Mario Graffagnini, già segretario provinciale della DC di Palermo, il quale aveva dichiarato che, in occasione di una visita di Andreotti a Palermo, Ignazio Salvo aveva declinato l'invito di Salvo Lima, che desiderava presentarlo al senatore, spiegando di voler evitare che si pensasse che egli intendesse passare agli andreottiani, circostanza che dimostrava che i due non si conoscevano e non avevano rapporti.

Infine, il ricorrente ha preso in esame i presunti riscontri ravvisati dalla sentenza impugnata nelle dichiarazioni di Giovanni Brusca, affermando che esse erano assolutamente insignificanti e che la Corte di Appello aveva fatto ricorso all'artificio retorico di negare o ridurre il valore di un dato per far risaltare quello del dato che aveva inteso valorizzare.

Così, dopo aver sostenuto l'attendibilità e la credibilità di Buscetta, ne aveva ammesso oscillazioni e approssimazioni per concludere che qualcuno avrebbe potuto dissentire sulla efficacia corroborativa delle sue dichiarazioni per poi subito dopo sostenere che non era invece possibile disconoscere l'efficacia delle dichiarazioni di Giovanni Brusca.

Ma, sul conto di costui, la stessa sentenza impugnata aveva introdotto rilievi gravi (non era un collaboratore della prima ora, ma era intervenuto quando i temi del processo erano conosciuti; non era esente dal sospetto di perseguire benefici processuali e personali, dipendenti anche dall'apparato inquirente) senza poi addurre elementi concretamente idonei a superarli, tali non potendo essere considerati il mancato sostegno alle prodezze di Baldassare Di Maggio in merito al preteso incontro tra Andreotti e Totò Riina in casa di Ignazio Salvo o la negata conoscenza di leggi o provvedimenti favorevoli a Cosa Nostra emessi per intervento dell'imputato.

Del resto, le fonti di conoscenza di Giovanni Brusca sarebbero state, secondo quanto da lui stesso riferito, il padre, dei colloqui con il quale non esisteva alcun riscontro, e Nino Salvo, il quale gli avrebbe confidato che, in passato, era riuscito ad interessare il sen. Andreotti per l'aggiustamento di un processo a carico dei Rimi. Ma anche di questo colloquio nessuno aveva potuto dare la prova e, comunque, lo stesso Brusca aveva riferito che il suo interlocutore aveva escluso di poter intervenire ancora presso il sen. Andreotti.

Il ricorrente ha anche sottolineato che nessun riscontro era ricavabile dal collaborante Di Carlo, delle cui dichiarazioni in merito ai presunti rapporti tra il sen. Andreotti e i cugini Salvo era stata dimostrata la plateale falsità (si veda, ad esempio, la collocazione dello studio privato di Andreotti nel popolare e periferico quartiere di San Lorenzo, mentre all'epoca esso si trovava proprio in Piazza Montecitorio e successivamente era stato trasferito nella vicinissima e centrale Piazza San Lorenzo in Lucina).

5) - Con il quinto motivo il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza e della ordinanza 25.10.2001 della Corte di Appello per mancata assunzione di una prova decisiva, consistita nella produzione di ulteriore documentazione atta a contrastare quella prodotta, nel corso del dibattimento, dalla Procura Generale e concernente i movimenti del sen. Andreotti negli ultimi mesi del 1979 e i suoi impegni dall'agosto al dicembre di quell'anno, per dimostrare l'assoluta impossibilità di viaggi segreti in Sicilia al fine di incontrarsi con i vertici di Cosa Nostra.

La Corte territoriale, dopo aver ritenuto l'indagine non necessaria, aveva esaminato la possibilità che il sen. Andreotti si fosse recato in Sicilia anche in giorni diversi da quelli originariamente presi in considerazione, possibilità che sarebbe stata esclusa dalla documentazione che si era in grado di produrre.

6) - Con il sesto motivo il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione, fino alla primavera del 1980, all'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, da cui, a partire da detta epoca, si sarebbe dissociato per poi combatterla senza quartiere, mettendo a repentaglio la vita propria e dei familiari.

Infatti, secondo la implausibile sentenza impugnata, il sen. Andreotti avrebbe partecipato a Cosa Nostra per un lungo periodo senza capirne esattamente natura, finalità e metodi di azione; avrebbe frequentato tranquillamente, anche se segretamente, personaggi mafiosi di notevole calibro; avrebbe partecipato al sodalizio allo scopo di perseguire obiettivi illeciti, altrimenti irraggiungibili; si sarebbe recato in Sicilia per discutere della linea politica dell'on. Mattarella con boss mafiosi; sarebbe rimasto folgorato dall'omicidio di Piersanti Mattarella; scoperta la vera natura di Cosa Nostra, avrebbe impunemente e tranquillamente voltato le spalle al sodalizio criminoso e scatenato contro di esso una guerra senza quartiere.

D'altra parte, la stessa sentenza aveva riconosciuto che moltissimi dei collaboranti avevano disinvoltamente dichiarato il falso nella ricerca di facili benefici e che molte provalazioni erano state generiche e, quindi, inconsistenti sul piano probatorio e aveva inoltre arrecato un duro colpo alla tesi accusatoria secondo cui Andreotti avrebbe partecipato a Cosa Nostra da tempo immemorabile fino al 1992, senza peraltro dimostrare cosa avrebbe fatto a favore della mafia.

Invece la condotta tenuta a partire dalla primavera del 1980 era stata tale da escludere che egli, in precedenza, potesse avere assunto atteggiamenti in conflitto con i principi cui si era palesemente ispirato in seguito, dimostrando una effettiva, specifica e concreta condotta contro la mafia.

Quanto alle motivazioni che lo avrebbero spinto ad associarsi con Cosa Nostra, la stupefacente tesi dell'accusa, secondo cui egli avrebbe accolto nel 1970 nella propria corrente Salvo Lima riuscendo grazie al suo apporto ad uscire dal ghetto della politica laziale, era ridicola sul piano storico, essendo nota la sua carriera politica e, in particolare, le circostanze che venne scoperto, giovanissimo, da Alcide De Gasperi, il quale ne aveva fatto il suo più prezioso e vicino collaboratore e che la sua ascesa politica era stata continua e costante, come dimostrava, ad esempio, l'elezione ancora molto giovane all'Assemblea Costituente.

Il ricorrente ha poi sottolineato che la sua carriera politica si era svolta a livello governativo piuttosto che di partito, ragione per cui non aveva avuto alcuna necessità di gestire una grande corrente e infatti si era sempre curato poco della propria.

Egli ha anche sostenuto che la sentenza di appello non aveva condiviso l'impostazione dell'accusa, ma aveva prescelto una tesi altrettanto illogica e assurda, avendo affermato che il sen. Andreotti avrebbe partecipato a Cosa Nostra allo scopo di usufruire di canali *paralegali* per ottenere risultati non raggiungibili con metodi ortodossi, risultati peraltro non concretamente indicati, non potendo essere credibilmente considerato tale l'episodio Nardini.

Ha concluso, sul punto, con il rilievo che la stessa sentenza era stata costretta - conformemente a quella di primo grado - a riconoscere che mancava la prova di un qualsiasi suo intervento concreto in favore di Cosa Nostra, ragione per cui egli avrebbe solo millantato credito, facendo credere per anni ai vertici mafiosi (evidentemente considerati una congregazione di ingenui amiconi, disponibili ad essere presi in giro) di essersi attivato in loro favore, mentre nella realtà sarebbe rimasto inerte.

Per accreditare questa tesi, la Corte di Appello era stata costretta ad introdurre una massima di esperienza illogica e paradossale, essendo giunta ad affermare che *la possibilità di realizzare extra ordinem obiettivi non ortodossi è un fatto suscettibile di affascinare qualsiasi uomo di governo*.

7) - Con il settimo e ultimo motivo il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche.

Il riferimento è all'art. 129 c.p.p. sul rilievo che, per quanto riguarda il reato sub a), la Corte territoriale, anziché verificare allo stato degli atti se risultasse evidente l'innocenza dell'imputato - unica valutazione possibile in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie la prescrizione) - si era impegnata a dimostrarne la colpevolezza prima di dichiarare il reato estinto.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

### **10 - I principi giuridici applicati da questa Corte**

Le argomentazioni dei ricorrenti hanno proposto all'esame della Corte questioni che rendono necessaria l'enunciazione di alcuni principi giuridici che vanno esaminati in questa sede in quanto costituiscono le linee guida della decisione.

Vengono, perciò, qui di seguito trattati i problemi concernenti la partecipazione all'associazione mafiosa e la permanenza in essa, la valutazione delle deposizioni dei collaboratori di giustizia, l'onere motivazionale del giudice di appello che riformi la sentenza di primo grado, i limiti di censurabilità nel giudizio di cassazione del vizio di motivazione, l'assoluzione nel merito in presenza di una causa estintiva del reato.

a) I giudici di merito e i ricorrenti si sono preoccupati di delineare gli elementi costitutivi dei contestati delitti di associazione per delinquere e di associazione di tipo mafioso e di individuare i limiti della partecipazione a tali associazioni.

Con la nota sentenza n. 16 del 2004, Demitry, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che partecipante all'associazione mafiosa è colui senza il cui apporto quotidiano, o comunque assiduo, l'associazione non raggiungerebbe i suoi scopi o non li raggiungerebbe con la dovuta speditezza.

E', quindi, partecipante all'associazione colui che agisce nella "fisiologia" della vita corrente del sodalizio, al contrario del concorrente esterno che non ne fa parte e che non è chiamato "a far parte", ma al quale si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la "fisiologia" dell'associazione entra in fibrillazione, attraversando una fase "patologica" che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, del terzo. L'argomento, che ha formato oggetto di successive elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali, ha trovato ulteriore, completa, condivisibile trattazione nella recente sentenza di questa Corte n. 22327 del 2003, Carnevale.

Nell'occasione le Sezioni Unite hanno affermato che l'appartenenza di taluno ad un'associazione criminale dipende anche dalla volontà di coloro che già vi partecipano. Il relativo accordo può risultare anche solo di fatto, purché vi siano elementi indicativi di una volontà di inclusione del soggetto partecipe.

Quindi hanno chiarito che la tipologia della condotta di partecipazione è delineata dal legislatore sotto l'espressione "chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso" (art. 416 bis, comma 1). Tenuti presenti i connotati assegnati all'associazione mafiosa dal terzo comma dell'art 416 bis, deve intendersi che "fa parte" di questa chi si impegna a prestare un contributo alla vita del sodalizio, avvalendosi (o sapendo di potersi avvalere) della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano per realizzare i fini previsti. Al contempo, l'individuazione di una espressione come "fa parte" non può che alludere ad una condotta che può assumere forme e contenuti diversi e variabili così da delineare una tipica figura di reato "a forma libera", consistendo in un contributo apprezzabile e concreto, sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice. Sicché a quel "far parte" dell'associazione, che qualifica la condotta del partecipe, non può attribuirsi il solo significato di condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, bensì anche quello, più pregnante, di una concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e alla attività dell'organizzazione criminosa: il che è espressione di un inserimento strutturale a tutti gli effetti in tale organizzazione nella quale si finisce con l'essere stabilmente incardinati. Ne deriva che, se a quel "far parte" dell'associazione si attribuisce il significato testé detto, si deve conseguentemente affermare che, da un punto di vista logico, la situazione di chi "entra a far parte di una organizzazione" condividendone vita e obiettivi, e quella di chi, pur non entrando a far parte, apporta dall'esterno un contributo rilevante alla sua conservazione e al suo rafforzamento, sono chiaramente distinguibili. In definitiva, la figura del partecipe e la relativa condotta tipica sono configurabili non in virtù della mera assunzione di uno "status", ma bensì del contributo arrecato al sodalizio criminale da chi è stabilmente incardinato nella struttura associata va con determinati, continui compiti anche per settori di competenza.

L'elemento psicologico consiste nella consapevolezza e volontà di associarsi con lo scopo di contribuire alla realizzazione del programma dell'associazione. Non è richiesto che il concorrente

voglia realizzare i fini propri dell'associazione, ma è sufficiente che abbia la consapevolezza che altri fa parte e vuole far parte dell'associazione e agisce con la volontà di perseguirne i fini.

Accanto alla partecipazione intesa come "intranità" all'associazione, le citate Sezioni Unite hanno riaffermata la configurabilità del concorso esterno, ridefinendone i limiti.

Esso sussiste in capo alla persona che, priva della "affectio societatis" e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Nell'occasione le Sezioni Unite hanno anche precisato che la prova del concorso esterno nel reato associativo deve avere ad oggetto gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa, con la conseguenza che esulano dall'ipotesi in esame situazioni quali la "contiguità compiacente" o la "vicinanza" o la "disponibilità" nei riguardi del sodalizio o di suoi esponenti, anche di spicco, quando non siano accompagnate da positive attività che abbiano fornito uno o più contributi suscettibili di produrre un oggettivo apporto di rafforzamento o di consolidamento sull'associazione o quanto meno su un suo particolare settore.

Non basta, quindi, neppure ai fini del concorso esterno, la mera disponibilità a fornire il contributo richiesto dall'associazione, ma occorre l'effettività di tale contributo, cioè l'attivazione del soggetto nel senso indicatogli dal sodalizio criminoso.

Queste ultime affermazioni assumono particolare rilievo in quanto delineano in maniera corretta i precisi limiti del reato in esame (art. 416 bis c.p.p.) e, apparendo del tutto conformi al dettato normativo e all'inquadramento sistematico del reato stesso, risultano pienamente applicabili al caso di specie.

Mette conto, peraltro, di rilevare, per completezza di indagine, che, in precedenza, l'orientamento giurisprudenziale non era consolidato sul punto e tendeva prevalentemente ad una interpretazione più estensiva dei limiti stessi.

Ad esempio, Cass. n. 6992 del 1992, Altadonna, ha ritenuto configurabile come partecipazione effettiva, e non meramente ideale, ad una associazione per delinquere (nella specie di tipo mafioso), anche quella di chi, indipendentemente dal ricorso o meno a forme rituali di affiliazione, si sia limitato a prestare la propria adesione, con impegno di messa a disposizione, per quanto necessario, della propria opera, all'associazione anzidetta, giacché anche in tal modo il soggetto viene consapevolmente ad accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'organizzazione delinquenziale.

Il diverso e più ampio orientamento è ben espresso anche da Cass. n. 4976 del 1997, Accardo, secondo cui la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416 bis c.p. è a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo: in questo modo, infatti, si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo assunto dall'agente nell'ambito dell'associazione, ne consegue che la condotta del partecipe può risultare variegata, differenziata, ovvero assumere connotazioni diverse, indipendenti da un formale atto di inserimento nel sodalizio, sicché egli può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che, anche in modo



non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi.

In relazione alla prova della partecipazione all'associazione va condiviso l'orientamento espresso da Cass. n. 1631 de 2000, Bonavota, secondo cui, in siffatto tema, la prova logica costituisce il fondamento della dimostrazione dell'esistenza del vincolo associativo. E, invero, occorre procedere all'esame delle condotte criminose, ciascuna delle quali può non essere dimostrativa del detto vincolo, sicché solo attraverso un ragionamento logico può desumersi correttamente che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati costituiscono espressione del programma delinquenziale, oggetto della stessa associazione.

Infatti, come ha ben spiegato Cass. n. 1525 del 1997, Pappalardo, la prova dell'esistenza della volontà partecipativa è desunta per lo più dall'esame d'insieme di condotte frazionate ciascuna delle quali non necessariamente dimostrativa della partecipazione stessa e attraverso un ragionamento dal quale si possa dedurre che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati costituiscono l'espressione del programma delinquenziale oggetto dell'associazione.

Ciò è rilevante anche sotto il profilo della motivazione, perché costituisce vizio della medesima, censurabile in Cassazione, sia la parcellizzazione della valenza significativa di ogni singola fonte di prova, sia l'attribuzione di una valenza assolutamente neutra sul piano indiziario all'indicazione di appartenenza al sodalizio mafioso da parte di un collaborante. Non solo perciò l'indicazione siffatta di appartenenza al sodalizio proveniente dal collaborante è utilizzabile sul piano indiziario, ma la chiamata in correità riferita a fatti specifici e non supportata dai necessari elementi di conferma, proveniente tuttavia da soggetto intrinsecamente attendibile ed attendibile essa stessa, può essere utilizzata, quale elemento indiziario, ai fini dell'accertamento del reato associativo, quantomeno nel senso del coinvolgimento del soggetto in un determinato contesto ambientale e del suo apporto alla vita della consociazione, anche se non sarà possibile fondare esclusivamente su tale elemento di indizio un'affermazione di colpevolezza per il reato associativo.

Naturalmente l'elaborazione giurisprudenziale ha esaminato anche il problema della permanenza del singolo nell'associazione, ovvero della dissociazione del partecipante.

Secondo il condivisibile orientamento espresso da Cass. n. 3089 del 1999, Caruana, ai fini della configurabilità del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consociazione, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente del reato soltanto l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato caso per caso in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base ad elementi indiziari di incerta valenza.

Questo orientamento è stato ulteriormente precisato da Cass. n. 22897 del 2001, Riina, secondo cui la rottura del vincolo associativo che lega taluno al sodalizio criminoso può avvenire attraverso la prestazione di un'attività di segno contrario a quella associativa, consistente in un contributo concreto alla difesa sociale dal sodalizio delinquenziale, essendo irrilevante per l'ordinamento giuridico un'abiura o un'altra forma di manifestazione di pentimento che assume carattere indicativo nel solo contesto culturale mafioso.

In altri termini, a differenza di quanto si deve ritenere nell'ipotesi di concorso esterno, il partecipante organicamente inserito nel sodalizio criminoso non cessa di farne parte in virtù di mera inattività, ma occorre un comportamento concreto ed effettivo che dimostri inequivocabilmente la

dismissione della in precedenza acquisita qualità di associato (si vedano, in proposito, anche Cass. n. 3319 del 1994, Contempo Scavo e Cass. n. 1896 del 1988, Abbate).

L'orientamento è univoco posto che alcune decisioni, formalmente difformi, solo apparentemente si sono discostate da esso, come Cass. n. 3231 del 1995, Mastrantuono, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere, comune di tipo mafioso, non è sempre necessario che il vincolo associativo fra il singolo e l'organizzazione si instauri nella prospettiva di una sua futura permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendosi, al contrario, pensare a forme di partecipazione destinate, "ab origine", ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale. E ciò senza necessità di ricorrere, in detta ipotesi, alla diversa figura giuridica del cosiddetto "concorso eventuale esterno" del singolo nella associazione per delinquere.

Infatti trattasi di decisioni attinenti ad ipotesi particolari come dimostra la stessa sentenza citata, che riguardava i rapporti di collaborazione instauratisi fra un esponente politico e un'organizzazione camorristica, in cui la Corte, in base ai suddetti principi, ha riconosciuto legittimamente configurabile, a carico del primo, il reato di partecipazione alla detta associazione.

D'altra parte, la permanenza a tempo indeterminato nell'associazione appare in linea con il carattere pacificamente ritenuto permanente del reato in esame, il quale non si esaurisce nell'atto con cui l'associato presta la sua adesione all'organizzazione, ma perdura nel tempo finché l'adesione non venga meno mediante la dissociazione. Infatti il bene giuridico tutelato dalla norma sulla materia è il pericolo di turbativa dell'ordine pubblico derivante potenzialmente dall'organizzazione criminosa, pericolo che non cessa fino a quando essa è in vita o, comunque, con riferimento specifico all'attività partecipativa del singolo aderente, finché questi non sia uscito dall'organizzazione facendo venir meno il suo apporto personale o non sia stato espressamente estromesso.

Come si è appena visto, l'elaborazione giurisprudenziale non ha trascurato i rapporti tra politica e criminalità organizzata. La posizione dell'uomo politico che ottenga vantaggi elettorali dall'alleanza con sodali mafiosi è stata per lo più inquadrata, diversamente da quanto ritenuto dalla risalente sentenza appena sopra citata, nello schema del concorso esterno, anche se con riferimento ad ipotesi peculiari.

Più recentemente (Cass. n. 2285 del 2000, Pangallo), si è affermato che, in tema di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, premesso che tale ipotesi, a differenza di quella costituita dalla partecipazione "organica", si caratterizza per l'assenza di una compenetrazione strutturale e di un vincolo psicologico-finalistico stabile e richiede, quindi, necessariamente, una concreta attività collaborativa idonea a contribuire al potenziamento, consolidamento o mantenimento in vita del sodalizio mafioso in correlazione a congiunturali esigenze del medesimo, deve ritenersi che, nel caso particolare di una relazione fra uomo politico e gruppo mafioso, non basti, per la sussistenza del concorso esterno, una mera vicinanza al detto gruppo o ai suoi esponenti, anche di spicco, e neppure la semplice accettazione del sostegno elettorale dell'organizzazione criminosa, ma sia necessario un vero patto in virtù del quale l'uomo politico, in cambio dell'appoggio elettorale, si impegni a sostenere le sorti della stessa organizzazione in un modo che, sin dall'inizio, sia idoneo a contribuire al suo rafforzamento o consolidamento. In tale ottica non appare necessaria, per la consumazione del reato, la concreta esecuzione delle prestazioni

promesse anche se, il più delle volte, essa costituisce elemento prezioso per la dimostrazione del patto e della sua consistenza.

Questa Corte è tornata a riesaminare la questione ribadendo (Cass. n. 4893 del 2000, Frasca) che, mentre nel reato di scambio elettorale politico-mafioso (art 416 ter c.p.) non è necessario, e anzi è improbabile, che il politico aderisca, quale componente o concorrente esterno, alla struttura malavitoso (essendo semplicemente previsto che egli abbia ottenuto promessa di appoggio elettorale, contro effettivo versamento di denaro), nella ipotesi in cui la associazione mafiosa si impegni per ostacolare il libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti ad un determinato candidato (art. 416 bis comma terzo, ultima parte c.p.), quest'ultimo o sarà un aderente, a pieno titolo, alla suddetta associazione, ovvero, in quanto uomo politico estraneo alla associazione, ma disponibile al soddisfacimento delle esigenze della stessa, potrà eventualmente rivestire, in ragione del suo concreto comportamento, il ruolo di concorrente esterno, ciò in quanto, anche se non "intraeus" alla "societas sceleris", potrà allacciare con la stessa un rapporto collaborativo e una relazione di reciproca utilità.

La stessa sentenza ha ulteriormente affermato che, in tema di associazione di tipo mafioso, poiché il procacciamento del voto costituisce una delle eventuali finalità cui la suddetta associazione può tendere, la condotta punibile va ravvisata nell'azione di associarsi ad una (o in una) struttura criminale, avente le caratteristiche descritte dall'art. 416 bis c.p., allo scopo, tra l'altro, di controllare e influenzare il consenso politico e i flussi elettorali. Il conseguimento dello scopo non è, tuttavia, elemento costitutivo della fattispecie, anche perché il bene giuridico tutelato, l'ordine pubblico, è vulnerato per il solo fatto che un'associazione mafiosa faccia valere il suo peso a favore di un candidato (in motivazione, la Corte ha chiarito che, applicando il suddetto principio in tema di concorso esterno - nel quale l'uomo politico si impegni, in cambio dell'appoggio elettorale, a favorire, una volta eletto, con la concessione di appalti ed altro, l'associazione e i suoi appartenenti - il rapporto sinallagmatico sussiste, non tra le due "prestazioni", ma tra le due promesse, anche perché una delle due, quella relativa all'appoggio elettorale, dovrà essere necessariamente mantenuta prima dell'altra, quella relativa ai favoritismi che il politico ha assicurato al clan, e anzi il suo mantenimento e la sua realizzazione costituiranno il presupposto per il rispetto dell'impegno preso dall'associato esterno, che, solo se eletto, potrà "sdebitarsi").

Da ultimo (Cass. n. 33915 del 2001, Allegro) è stato precisato che, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, nel caso particolare di una relazione tra un uomo politico e un gruppo mafioso, non è sufficiente per la sussistenza del reato una mera vicinanza al detto gruppo o ai suoi esponenti, anche se di spicco, e neppure la semplice accettazione del sostegno elettorale dell'organizzazione criminosa, ma è necessario un accordo in base al quale l'uomo politico, in cambio dell'appoggio elettorale, si impegni a sostenere le sorti dell'organizzazione in modo idoneo a contribuire al suo rafforzamento.

Ritiene, peraltro, questo Collegio che non sia configurarle in astratto la natura del rapporto tra sodalizio criminoso e uomo politico ma che essa vada configurata caso per caso a seconda di "come" quel rapporto si svolge di guisa che la giurisprudenza richiamata sul punto non è risolutiva, dovendosi, invece, in relazione alla "peculiarità del caso Andreotti", richiamarsi ai principi generali, in precedenza delineati, in tema di reato associativo.

Orbene, come si vedrà nel prosieguo, la Corte territoriale ha ritenuto l'imputato partecipe, sia pure non "formale", al sodalizio criminoso sino al 1980, con motivazione che non risulta irragionevole.

Definita la problematica relativa all'associazione di tipo mafioso, restano semplificati i riferimenti all'associazione per delinquere semplice come delineata dall'art. 416 c.p., considerato che la prima

ha carattere speciale rispetto alla seconda, da cui si differenzia per l'eterogeneità degli scopi che mira a realizzare (quindi per l'oggetto del programma criminoso) e per il ricorso alla sua forza di intimidazione (vedi Cass. n. 6203 del 1991, Grassonelli).

E' qui sufficiente ricordare che gli elementi strutturali dell'associazione per delinquere (vedi, ad esempio, Cass. n. 3402 del 1992, Niccolai) sono la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo, fra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma stesso.

Si tratta (Cass. n. 403 del 1991, Marin) di un reato a forma libera, per la consumazione del quale si richiede una qualsiasi azione, con qualsiasi modalità eseguita, purché causale rispetto all'evento tipico, cioè idonea a cagionarlo.

Anche nel reato di partecipazione ad associazione a delinquere è configurabile (Cass. n. 12591 del 1995, Arcidiacono) il concorso eventuale di persone che si verifica nel caso in cui taluno contribuisca al pregiudizio che l'associazione reca all'ordine pubblico, mediante un contributo materiale o morale al vincolo dei partecipi, senza che egli sia a sua volta vincolato. Ne deriva che, quando il contributo sia duraturo, la prova negativa del vincolo proviene dall'esclusione secondo regole interne dell'associazione, anche consuetudinarie, circa l'affiliazione o il comportamento dei membri. In assenza di esse, ove si dimostri che gli affiliati fanno preventivo affidamento sul contributo di taluno, la condotta di questi, non essendo svincolata dallo scopo sociale, va considerata alla stregua di quella di qualsiasi partecipe. Al contrario, ove gli affiliati non facciano preventivo conto sul suo apporto, la relativa condotta è qualificabile come concorso eventuale nel reato.

Infine, giova ricordare (Cass. 12525 del 2000, Buscicchio) che, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori e programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, atteso che l'elemento temporale insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, essendo, per contro, sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato una partecipazione all'associazione anche limitata ad un breve periodo.

Dall'identità strutturale e dal carattere permanente dei reati rispettivamente previsti dagli artt. 416 e 416 bis c.p. consegue che, pur essendo i medesimi autonomi, tutta la condotta incriminata, se cessata in epoca successiva all'entrata in vigore della norma speciale (introdotta dall'art. 1 Legge 13 settembre 1982, n. 646) è assoggettata alla disciplina da questa dettata (Cass. n. 6992 del 1992, Altadonna, Cass. n. 3492 del 1988, Altivalte, Cass. n. 6580 del 1989, Bonaccorsi; Cass. n. 11669 del 1987, Liccardo).

La considerazione finale del Collegio, in aderenza ai principi giurisprudenziali innanzi enunciati, è che partecipante nel reato associativo è colui che viene "accolto" e "accettato" dal sodalizio criminoso e che non si limita ad una adesione "ideologica" o espressa in termini di mera vicinanza o disponibilità, ma tiene un comportamento, estrinsecato nel porre in essere attività effettive, omogeneo agli scopi del sodalizio, cui viene fornito un contributo concreto, protratto nel tempo sino al momento della eventuale dissociazione.

b) La Corte territoriale ha ritenuto determinante, ai fini della decisione, la ricostruzione in punto di fatto che ha effettuato sulla base delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, tra i quali particolare credito ha attribuito a Francesco Marino Mannoia.

In linea di diritto, il tema della valutazione della prova ha ormai raggiunto un notevole grado di definizione grazie al contributo della elaborazione dottrina e giurisprudenziale.

Giova in primo luogo riaffermare, in linea generale, che l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. E' possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti e in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, c.p.p.. Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio, deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante e univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Cass. S.U n. 6682 del 1992, Musumeci).

Passando ad una disamina più specifica, per costante interpretazione giurisprudenziale, la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato in presenza di tre requisiti, che devono in concreto essere accertati dal giudice di merito e che sono: a) l'attendibilità del dichiarante (confidente e accusatore), valutata in base a dati e circostanze attinenti direttamente alla sua persona, quali il carattere, il temperamento, la vita antecedente, i rapporti con l'accusato, la genesi e i motivi della chiamata di correo; b) l'attendibilità intrinseca della chiamata di correo, desunta da dati specifici e non esterni ad essa, quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi, e altri dello stesso tenore; e) l'esistenza di riscontri esterni, ovvero di elementi di prova estrinseci, da valutare congiuntamente alla chiamata di correo, per confermarne l'attendibilità, al cui esame peraltro non si può procedere se persistono dubbi sulla credibilità del dichiarante o sull'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni (Cass. n. 4888 del 2000, Orlando; Cass. sez. II, n. 15756 del 2003, Contrada).

Quando la relativa verifica abbia avuto esito positivo e individualizzante, la chiamata in reità assume al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato e può essere posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità (confronta Cass. S.U. n. 45276 del 2003, Andreotti).

Invece la chiamata in correità priva di adeguato riscontro non può giustificare un'affermazione di responsabilità, ma non può neppure essere considerata "taraquam non esset" per cui ad essa, purché resa da soggetto intrinsecamente attendibile, va pur sempre riconosciuto valore di indizio il quale, però, per assumere il carattere della gravità, deve trovare il necessario riscontro estrinseco in relazione alla persona incolpata e al fatto che forma oggetto della imputazione (confronta Cass. n. 1743 del 1995, Libri; Cass. n. 3124 del 1994, Mazzurco; Cass. n. 811 del 1991, Mercuri).

Particolare rilievo, con riferimento al caso di specie, assume proprio il problema delle dichiarazioni rese dai cosiddetti collaboratori di giustizia. Al riguardo Cass. n. 9723 del 1999, D'Arrigo, ha convincentemente spiegato che i canoni di valutazione specificamente dettati dall'art. 192, commi 3 e 4, e.p.p., per le dichiarazioni provenienti da coimputati del medesimo reato o da imputati di reati connessi o interprobatoriamente collegati, ponendosi come derogativi al principio del libero convincimento del giudice, recepito anche nel codice vigente come regola generale di valutazione della prova, non possono essere considerati suscettibili di applicazione al di fuori dei rigorosi limiti loro assegnati dal legislatore. Detti canoni, quindi, non debbono venire obbligatoriamente osservati quando si tratti di valutare dichiarazioni provenienti da soggetti i quali, pur essendo investiti della qualità di "collaboratori di giustizia", non rientrino, però, con riguardo al procedimento nel quale dette dichiarazioni debbono essere utilizzate, in alcuna delle categorie indicate nelle summenzionate disposizioni normative.

Sono state esaurientemente affrontate e decise anche situazioni particolari quali la pluralità di chiamate in correità, la chiamata in correità unica e le dichiarazioni "de relato".

Sulla prima questione va ribadito l'orientamento espresso da Cass. n. 13885 del 1999, Greco, secondo cui le chiamate in correità, provenienti da soggetti diversi, possono riscontrarsi a vicenda, nel senso che ciascuna può essere ritenuta, rispetto alle altre come ulteriore elemento che ne conferma l'attendibilità; ciò tuttavia a condizione che le dichiarazioni accusatone siano tra loro indipendenti e non frutto di un accordo calunnioso (nello stesso senso, ad esempio, Cass. n. 4140 del 1997, Pirozzi).

Sulla seconda è sufficiente fare riferimento a quanto già affermato da Cass. n. 21621 del 2001, Marra, secondo cui, in caso di unica chiamata di correità, le dichiarazioni rese a carico dell'imputato debbono trovare riscontri probatori individualizzanti, questi, tuttavia, possono essere dedotti dagli elementi di causa e la valutazione del giudice può basarsi anche su rilievi logici che, in modo coerente e fondato, riconducano all'imputato riscontri singolarmente non univoci rispetto alla sua persona.

Il terzo dei problemi sopra indicati è quello più frequentemente esaminato dalla giurisprudenza di legittimità.

Significativamente fin da Cass. n. 24711 del 2002, Mondeilo era stato chiarito che, in tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, occorre tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio dalle ordinarie dichiarazioni "de relato", che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall'art. 195 c.p.p., in quanto l'impossibilità di esperire, nel primo caso, l'anzidetta procedura rende le stesse provalazioni meno affidabili e, come tali, inidonee di per se a giustificare un'affermazione di colpevolezza; nondimeno, le stesse possono assumere rilievo probatorio a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le provalazioni dei collaboratori di giustizia.

Nella sostanza, la statuizione citata ha confermato la linea su cui si era attestata Cass. n. 17804 del 2002, Graviano, secondo cui la dichiarazione accusatoria "de relato", resa da un collaboratore di Giustizia, può integrare la prova della colpevolezza solo se è sorretta da adeguati riscontri estrinseci che - a differenza di quanto è richiesto per la chiamata in correità - devono riguardare specificatamente il fatto che forma oggetto dell'accusa e la persona dell'incolpato, in quanto il

minore tasso di affidabilità di una dichiarazione resa su accadimenti non direttamente percepiti dal dichiarante rende necessaria l'individualizzazione del riscontro (sostanzialmente negli stessi termini Cass. n. 43464 del 2002, Pinto).

Ora sul problema si sono pronunciate, in termini condivisibili, le Sezioni Unite (Cass. n. 45276 del 2003, Andreotti), affermando che la chiamata in realtà fondata su dichiarazioni "de relato", per poter assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di una pronuncia di condanna, necessita del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa.

Ma le affermazioni che precedono non esauriscono il tema perché occorre ancora individuare i criteri di valutazione dei riscontri.

Sul punto si è chiaramente espressa Cass. n. 3616 del 2000, Calascibetta, spiegando che i riscontri alle dichiarazioni rese da coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; e) per la loro specificità, nel senso che la cosiddetta convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapposibilità degli elementi d'accusa fomentati dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere.

Del resto trattasi di orientamento che era già stato sostanzialmente espresso da questa stessa sezione (Cass. n. 7437 del 1999, Cataldo) la quale aveva appunto affermato che, in tema di valutazione della chiamata in correità secondo le regole dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p., ben possono costituire riscontro alla chiamata medesima le plurime dichiarazioni accusatorie, le quali, per poter essere reciprocamente confermate, devono mostrarsi convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, indipendenti (nel senso che non devono derivare da pregresse intese fraudolente, da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza) e specifiche (nel senso che la ed. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante, ossia le varie dichiarazioni, pur non necessariamente sovrapposti, devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato, sia le imputazioni a lui attribuite).

Naturalmente non occorre che i riscontri riguardino ogni singola circostanza riferita (in tal caso verrebbe richiesta una sorta di "probatio diabolica") essendo evidente (confronta sul punto Cass. n. 5036 del 1997, Pesce) che, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, c.p.p., per ritenere la responsabilità di un imputato sulla base delle dichiarazioni accusatorie di un coimputato o di persona imputata in un procedimento connesso è necessario che le dette dichiarazioni siano suffragate da riscontri obiettivi. Ma non è necessario che i detti riscontri riguardino le singole circostanze riferite dal dichiarante, essendo sufficiente che riguardino la dichiarazione nel suo complesso. Infatti, la citata disposizione richiede che gli "altri elementi di prova", unitamente ai quali il giudice di merito deve valutare le dichiarazioni di cui si tratta, confermino l'attendibilità delle stesse e non le singole circostanze riferite; altrimenti, la prova sarebbe data dai cosiddetti riscontri, e le dichiarazioni delle

persone menzionate nell'art. 192, commi terzo e quarto, c.p.p. sarebbero svuotate di quel valore probatorio che il legislatore ha attribuito loro, disponendo che le stesse "sono valutate unitamente agli altri elementi di prova", i quali, peraltro, possono esser costituiti da dichiarazioni di altri collaboranti, dato che il legislatore non ha posto alcuna limitazione a riguardo.

Altrettanto evidente è (Cass. n. 13385 del 1999, Greco) che, in tema di valutazione della prova, gli "altri" elementi di prova, di cui al terzo comma dell'art. 192 c.p.p., non devono necessariamente riguardare la prova in se della colpevolezza dell'imputato, quanto piuttosto devono costituire un riscontro dell'attendibilità del dichiarante, con riferimento specifico all'imputato e al fatto delittuoso a lui attribuito.

c) La sentenza di appello non è completamente conforme alla sentenza del Tribunale. DI qui la necessità di precisare l'onere motivazionale gravante sul giudice di secondo grado con riferimento alle modifiche apportate a quella di primo grado.

E' noto che, quando le due sentenze di merito concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (vedi Cass. n. 8868 del 2000, Sangiorgi).

Ma allorché le decisioni dei due giudici di merito discordano, non soltanto non si verifica l'integrazione motivazionale di cui si è detto, ma il giudice di grado superiore è tenuto ad indicare le ragioni che lo hanno indotto a non condividere la statuizione della sentenza sottoposta al suo esame e a pervenire a conclusioni diverse, riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale (Cass. SU. n. 6682 del 1992, Musumeci). Ciò detto, va però precisato che oggetto della verifica in sede di legittimità è unicamente la sentenza di appello e che alla Corte regolatrice non è consentito *scegliere* quale delle due sentenze di merito sia più rispettosa dei consueti canoni ermeneutici.

Infatti fin da Cass. n. 617 del 1984, Arancio, questa Corte ha stabilito che il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento; obbligo che, nel caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado, impone anche l'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della sentenza riformata.

Ma la stessa sentenza ha precisato che, anche nel caso di disparità di valutazioni tra i giudici nei gradi del giudizio di merito, oggetto dell'esame in sede di legittimità è soltanto la sentenza del giudice di appello, la cui opinione si sostituisce a quella diversa del primo giudice. Quindi nemmeno in tal caso il giudice di legittimità può estendere - operando una inammissibile scelta tra le due diverse valutazioni - il suo esame oltre i limiti istituzionalmente stabiliti dalla legge, sicché la valutazione degli elementi probatori rimane sempre affidata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di appello.

Più recentemente, questo orientamento è stato ribadito, in termini sostanzialmente identici, da Cass. n. 6839 del 1999, Menditto, secondo cui, in tema di giudizio di legittimità, la regola secondo cui, nel caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado, si impone un'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della decisione riformata non comporta che, laddove sussista diversità di valutazioni tra i giudici di merito, oggetto dell'esame in sede di legittimità siano



entrambe le decisioni, dovendo la verifica investire soltanto la sentenza del giudice di appello, la cui opinione si sostituisce a quella del primo giudice. Ne consegue che, in sede di giudizio di legittimità, non potendo estendersi l'esame oltre i limiti istituzionali, la valutazione degli elementi probatori rimane sempre affidata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di appello.

Trattasi di affermazioni indiscutibilmente corrette in quanto i casi di ricorribilità per cassazione sono soltanto quelli tassativamente previsti dall'art. 606 c.p.p., il quale, alle lettere b), c), e), in particolare, e anche d) del comma 1, la limita ai vizi attinenti la sentenza direttamente impugnata con esclusivo riferimento al suo contenuto intrinseco.

d) A questo punto vanno precisati i limiti della censurabilità in Cassazione del vizio di motivazione, che la lettera e) del comma 1 dell'art. 606 c.p.p. consente esclusivamente nelle ipotesi di mancanza o manifesta illogicità della medesima risultante dal testo del provvedimento impugnato.

E' ormai orientamento consolidato che il sindacato di legittimità sul vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione è circoscritto al riscontro di un logico apparato argomentativo sui punti della decisione impugnata, perché il legislatore non ha previsto la verifica dell'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, né la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Cass. Sez. Un. n. 6402 del 1997, Dessimone).

Di conseguenza il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. Sez. Un. n. 930 del 1996, Clarke).

Infine, come risulta dal chiaro testo dell'art. 606 lett. e) c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione debbono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che detto testo è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Cass. Sez. Un. n. 16 del 1996, Di Francesco).

In definitiva il Collegio ribadisce e, conclusivamente, fa proprio quanto appena sopra detto, cioè che (vedi anche Cass. n. 5285 del 1998, Calia) la mancanza e l'illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti, effettuata dal giudice di merito, una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica.

A quanto sopra è opportuno aggiungere che la ricorribilità in sede di legittimità del vizio in esame non può essere artificiosamente estesa attraverso l'utilizzazione impropria di differenti vie quali la violazione di legge o il travisamento del fatto.

Infatti, quanto al primo, la specificità dell'art. 606, lett. e) c.p.p., dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata, per effetto delle regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui alla lettera e) dello stesso articolo. £  
ciò, sia perché la deducibilità per cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali

stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale; sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concernano l'analisi di determinati, specifici elementi probatori (Cass. n. 1088 del 1999, Mondello).

Quanto al secondo, poiché il sindacato del giudice di legittimità sulla struttura razionale della motivazione deve essere limitato alla verifica della esistenza di un logico apparato argomentativo, ne consegue che il vizio logico della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto, deve essere riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione stessa senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali. Proprio per tale ragione, però, per consentire all'interessato di formulare le più appropriate censure e alla Corte di Cassazione di esercitare la funzione di controllo, è indispensabile che il giudice di merito indichi con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la propria decisione (confronta Cass. n. 6504 del 2000, De Stefani).

Sempre con riferimento al tema in esame la Corte, sollecitata dall'imputato, deve porsi il problema di ridefinire i limiti della eccepibilità del vizio di motivazione per stabilire se la verifica della motivazione della sentenza possa estendersi oltre il testo letteralmente inteso sino a controllare il processo verificando che esso sia compatibile con gli elementi ad esso acquisiti e che non siano stati trascurati elementi probatori evidenziati dalla sentenza di primo grado o segnalati dalla difesa dell'imputato assolto con la medesima.

Il tema non è sostanzialmente dissimile da quello sostenuto dallo stesso imputato in altro giudizio e risolto dalle Sezioni Unite (Cass. n. 45276 del 2003, Andreotti), con argomentazioni che sembrano al Collegio ineccepibili e che, quindi, debbono essere recepite.

Nella consapevolezza del deficit di giustizia sostanziale che può conseguire all'applicazione assoluta e indiscriminata della regola della rilevanza "testuale" del vizio motivazionale determinato dalla mancata valutazione di una prova decisiva per la difesa, si deve ritenere che la Corte di Cassazione possa fare riferimento, per lo scrutinio di fedeltà al processo del testo del provvedimento impugnato, non solo alla sentenza assolutoria di primo grado, ma anche (in assenza di motivi d'impugnazione dell'imputato, carente d'interesse) alle memorie e agli atti con i quali questi, nel contestare il gravame del P.M., abbia prospettato al giudice di appello l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e decisive, oltre quelle utilizzate per fondare la decisione assolutoria.

La mancata risposta del giudice di appello a dette prospettazioni inficerebbe la completezza e coerenza logica della sentenza sfavorevole all'imputato e, a causa della negativa verifica tra chiesto e pronunciato, la renderebbe suscettibile di annullamento.

Quindi la Corte di Cassazione è chiamata a saggiare la tenuta sia "informativa" sia "logico-argomentativa" della sentenza impugnata prendendone in esame il testo e confrontandolo con quella di primo grado e con gli apporti difensivi nel giudizio di appello, senza necessità di accedere agli atti di istruzione probatoria.

e) Il comma 2 dell'art. 129 c.p.p. stabilisce che, pur in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice deve pronunciare sentenza assolutoria quando dagli atti risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come tale.

E' "*jus receptum*" (vedi Cass. n. 3945 del 1999, Di Pinto) che, in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento". E, invero, il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta e obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato (nello stesso senso, ex plurimis, Cass. n. 1506 del 1998, Pasqualetti, Cass. n. 4163 del 1995, Cardillo).

In altri termini, perché l'assoluzione nel merito prevalga sulla causa estintiva del reato, occorre l'*evidenza* della prova dell'innocenza dell'imputato, come del resto si evince chiaramente dal testo della norma sopra citata. Pertanto, (Cass. n. 20807 del 2002, Savignano) in presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., si impone ogni volta che sussista l'evidenza della prova di innocenza dell'imputato alla quale è equiparata la mancanza totale della prova di responsabilità, mentre non trova applicazione nella sua absolutezza l'ulteriore equiparazione tra mancanza totale e insufficienza o contraddittorietà della motivazione di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p. quando sussista un concorso processuale di cause di proscioglimento, poiché altrimenti verrebbe a vanificarsi il criterio della "evidenza" posto dal legislatore per risolvere il predetto concorso (vedi anche Cass. n. 1460 del 1998, Fraticello, Cass. n. 8859 del 1993, Mussone e Cass. n. 10896 del 1992, Bronte).

A questo punto occorre accertare le conseguenze di tale disciplina nel giudizio di legittimità.

In presenza della causa estintiva della prescrizione, l'obbligo di declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. da parte della Corte di Cassazione richiede il controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione, che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (Cass. n. 9944 del 2000, Meloni).

Conclusivamente sul punto, giova ribadire ancora (cfr. Cass. n. 2043 del 1997, Bomiglia) che, in presenza di una causa estintiva del reato, non è consentito al giudice di legittimità l'annullamento con rinvio al giudice di merito, perché ciò sarebbe incompatibile con il principio secondo il quale non è possibile la prosecuzione di un procedimento penale nel quale si è già verificata la detta causa estintiva e questa sia stata dichiarata dal giudice di merito con motivata esclusione dell'incolpevolezza dell'imputato (vedi anche Cass. n. 10981 del 1993, Agostinelli).

Il Collegio condivide interamente questa impostazione e, dunque, ritiene che la sua decisione debba uniformarsi al principio secondo cui (vedi anche Cass. n. 12320 del 1998, Maccan), in presenza di siffatta evenienza, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. postula che le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Conseguentemente, che, nel giudizio di cassazione, qualora venga riscontrato un vizio di motivazione della sentenza impugnata implicante il rinvio al giudice di merito, e le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni, deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio in applicazione della causa estintiva della

prescrizione quando sia decorso il relativo termine, in quanto il rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria di essa.

Tutti i principi sopra evidenziati, da intendersi come implicitamente richiamati e applicati con riferimento alle questioni specificatamente sollevate con i due ricorsi, rendono più agevole e spedito l'esame dei medesimi.

## **11 - Il ricorso della Procura Generale**

Come si è già esposto nella parte narrativa della presente sentenza, la Procura Generale di Palermo ha impugnato la statuizione della Corte di Appello stigmatizzandola sotto il duplice profilo della erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione.

La contestazione della ricorrente riguarda solo il periodo successivo alla primavera del 1980, atteso che, per quello precedente, la sentenza ha applicato la prescrizione ritenendo integrata la condotta partecipativa al sodalizio criminoso (anche se, nel corso della motivazione, per evidente "lapsus calami", non mancano riferimenti al "concorso esterno", come avviene nella disamina dell'incontro con Manciaratina), del resto in conformità di quanto contestato nel capo di imputazione.

Sotto il profilo della violazione di legge la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia escluso il protrarsi dopo il 1980 della disponibilità di Andreotti verso i mafiosi, affermata invece per il periodo precedente, ritenendo che i fatti successivi all'incontro - scontro con Bontate non fossero stati adeguatamente dimostrati o che fossero privi di valenza significativa e che, anzi, nel 1989 l'imputato avesse manifestato fervore antimafia attraverso comportamenti istituzionali incisivamente avversi a Cosa Nostra.

Secondo la ricorrente in tal modo, per escludere il perdurare della condotta criminosa, è stata ritenuta sufficiente l'assenza di ulteriori comportamenti rivelatori di adesione al sodalizio successivi a quelli positivamente ritenuti tali, mentre invece l'elaborazione giurisprudenziale richiede che il recesso risulti da tangibili, coerenti e inequivocabili segni di ravvedimento incompatibili con la volontà di perpetuare il legame con l'organismo criminale.

E' agevole osservare al riguardo che, dal punto di vista teorico e astratto, la sollevata censura è in aderenza al costante orientamento giurisprudenziale appena sopra citato e più ampiamente riportato nella parte generale.

Infatti in quella sede si è ricordato che la giurisprudenza ormai consolidata ritiene che, una volta affermata la partecipazione al delitto associativo, occorre considerare che, per sua natura, il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato, che, di conseguenza, la consumazione del reato si protrae indeterminatamente nel tempo e che, quindi, la rottura del vincolo associativo che lega il singolo al sodalizio è configurabile (oltre che nell'ovvio caso qui certamente non ricorrente di scioglimento dell'organismo) soltanto a seguito di recesso volontario o di esclusione del partecipe che devono essere accertati caso per caso in virtù di una condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziali di valenza incerta, nel cui novero va compresa anche la asserita in sentenza mancata prova di ulteriori comportamenti omogenei alle finalità del sodalizio.

In definitiva, va ribadito che, come la partecipazione all'associazione non può essere meramente ideologica (su ciò si tornerà in prosieguo di motivazione), così non può esserlo la dissociazione, la quale deve invece estrinsecarsi non in un mero rifiuto morale o sentimentale, ma nella manifestazione di atteggiamenti positivi incompatibili con il perdurare della partecipazione.

Di certo il ragionamento della Corte territoriale sulla questione non risulta irreprensibile e, a quel che sembra, aderente al principio di diritto più volte enunciato, avendo fatto riferimento a una sorta di "desistenza" dell'imputato dall'attività associativa per un "deficit" probatorio in ordine ai fatti successivi alla primavera 1980 contestati allo stesso, il che non equivale certo a un suo recesso nei termini in precedenza enunciati.

La questione stessa, malamente e non compiutamente affrontata, non risulta, però, in pratica decisiva, ai fini dell'accoglimento del proposto gravame, poiché occorre verificare se la Corte palermitana, malgrado l'erronea e confusa enunciazione di principio, abbia poi sul piano concreto ravvisato comportamenti significativi considerati idonei a provare il recesso.

E, in effetti, dalle sue argomentazioni si arguisce che, al di là delle affermazioni teoriche, essa ha fondato il proprio convincimento, oltre che sul rilevato deficit probatorio, anche su due fatti che ha ritenuto concretamente significativi di un sostanziale recesso, l'incontro - scontro tra Andreotti e Bontate nella primavera del 1980 e l'impegno istituzionale antimafia dimostrato dall'imputato a far data dal 1989.

Quest'ultimo non ha formato specifico oggetto di contestazione da parte della Procura Generale, che però ha rilevato la sussistenza in epoca ad esso successiva di un ulteriore episodio contrario all'imputato, le vicende relative alle elezioni regionali del 1991. Ma, riguardo a queste ultime, la sentenza impugnata ha escluso qualsiasi coinvolgimento personale dell'imputato, affettuando, in modo non manifestamente illogico, che l'appoggio elettorale degli "uomini d'onore" ai candidati Bevilacqua (che peraltro non venne eletto) e Giammarinaro fu legato più ai rapporti intrattenuti a livello locale (e il riferimento concreto ha coinvolto Salvo Lima) con il singolo candidato che ad orientamenti e considerazioni di carattere generale, riguardanti l'azione politica riferibile al leader nazionale della corrente andreottiana. Le argomentazioni con cui la Corte territoriale è pervenuta a queste conclusioni, sostanzialmente analoghe a quelle del Tribunale, sono frutto di vantazioni di merito espresse in termini accettabili per cui esse non risultano, come detto, illogiche e non possono essere oggetto di ulteriore disamina critica in sede di legittimità.

Maggiore attenzione richiede, invece, l'incontro con Bontate, su cui si sono appuntate anche le contestazioni dell'imputato, che ne nega la ontologica esistenza (quest'ultima questione sarà trattata a proposito del quarto motivo del suo ricorso), in quanto ad esso, come emerge da tutto quanto sin qui esposto, il giudice di merito attribuisce la valenza determinante del recesso di Andreotti.

Secondo la Corte di Appello l'incontro suddetto - che nella sua ricostruzione sarebbe stato il secondo avente ad oggetto il *problema* rappresentato da Piersanti Mattarella - da un lato concorre a provare la partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso, ma dall'altro ne segna il momento di crisi, quindi di distacco, stante il totale e grave disaccordo tra i due interlocutori, l'asprezza dei toni usati da Bontate e, soprattutto, le considerazioni e le reazioni che l'omicidio di Mattarella avrebbero indotte nell'imputato.

La valutazione della Corte di Appello, circa il valore dell'episodio ai fini del processo, è basata su apprezzamenti di merito che rispondono ai canoni logici e che, quindi, non sono censurabili nel giudizio di legittimità.

Ma occorre anche considerare che, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente assume che il convincimento della Corte palermitana circa l'effetto dissociativo del secondo incontro con Bontate è fondato su argomentazioni che si sostanziano in mere congetture, talora illogiche e non autorizzate da specifiche risultanze processuali, e che inoltre essa contesta, sempre sul piano motivazionale, la mancata attribuzione di valenza probatoria agli episodi successivi al 1980.

Sul primo punto, in particolare, la Procura Generale rileva che la Corte d'Appello ha interpretato l'incontro con Stefano Bontate, nella primavera del 1980, come decisivo ai fini del ripensamento radicale da parte di Andreotti dei rapporti fino a quel momento intrattenuti con l'organizzazione criminale, sebbene la fonte utilizzata (Francesco Marino Mannoia) si fosse limitata ad affermare soltanto che l'imputato aveva preteso spiegazioni sulla scelta sanguinaria assumendo una posizione decisamente critica sull'operato di Cosa Nostra, tanto che la discussione era stata caratterizzata da toni accesi.

In realtà, dal testo della sentenza, che ha riportato letteralmente le dichiarazioni di Mannoia (nella parte in cui ha riferito circa il ricorso dei P.M.), risulta che il disaccordo tra i due interlocutori fu totale ed espresso in termini aspri, tali da renderlo razionalmente interpretabile come vero e proprio litigio, ed espressione, perciò, della volontà di recesso dal sodalizio. La considerazione di ciò ha indotto la Corte territoriale ad individuare, nel drammatico fatto che aveva originato l'incontro e nell'esito sconsolante dell'accesa discussione, le cause che avevano convinto Andreotti a distaccarsi in modo irreversibile e definitivo da Bontate e da tutto ciò che costui rappresentava.

Questa valutazione rientra nell'ambito delle attribuzioni del giudice del merito, il quale è libero di apprezzare le risultanze processuali e di trarne conseguenze di carattere logico, le quali non possono essere inficiate da possibili interpretazioni alternative, purché egli rispetti il duplice principio di dedurre i fatti ignoti da accadimenti certi, seguendo percorsi logici coerenti e necessitati e non basati su mere congetture o intuizioni, e di dare conto delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere la ricostruzione preferita.

Per nozione di comune esperienza un forte contrasto, originato da ragioni rilevanti e ritenute imprescindibili e fondamentali da almeno una delle parti, costituisce una circostanza idonea a determinare una frattura definitiva tra i soggetti in conflitto, anche se è indubbio che non ogni contrasto, per quanto acceso, cagioni sempre e necessariamente una scissione insanabile e permanente.

In tale situazione - in presenza di due diverse conclusioni ugualmente possibili e razionali - è decisivo verificare che il libero apprezzamento del giudice di merito si sia formato e sia stato espresso secondo un percorso logico coerente.

Orbene, contrariamente all'assunto della Procura Generale ricorrente, la sentenza impugnata non ha motivato il proprio convincimento facendo leva su affermazioni apodittiche, ma ha inquadrato questo episodio - che ha interpretato come il risultato di una precedente evoluzione - in un più ampio contesto rappresentato dai gravissimi fatti (quali gli omicidi di uomini delle istituzioni) che si erano verificati già prima dell'omicidio Mattarella e che ha ritenuto idonei, sul piano razionale, a sviluppare nell'imputato insofferenza verso i metodi del sodalizio criminale e consapevolezza dell'importanza del fenomeno, in precedenza sottovalutato anche perché il concomitante problema del terrorismo aveva costituito l'emergenza primaria per il Paese e, quindi, aveva assorbito l'attenzione degli uomini che, a vario titolo e livello, ne incarnavano le istituzioni.

D'altra parte, nella prospettiva della Corte palermitana, l'omicidio Mattarella, che aveva fatto seguito ad un precedente incontro tra i medesimi interlocutori - organizzato proprio al fine di stabilire come intervenire per limitare l'azione dell'uomo politico ritenuta pregiudizievole degli interessi economici del sodalizio - oltre a sgomentarlo sul piano etico e umano, ha definitivamente convinto Andreotti della impossibilità di controllare e limitare la drasticità degli interventi operativi dell'organizzazione e di incanalarli verso soluzioni politiche e incruente.

In definitiva, è vero che la ricostruzione prescelta dalla sentenza non è l'unica ipotizzabile, ma è tranciarne, ai fini della decisione, il rilievo che essa è idonea a resistere nel giudizio di legittimità perché è stata esposta in termini logici e conseguenti, tali da renderla esente dalla manifesta irrazionalità sanzionata dall'art. 606 c.p.p., essendo invece il risultato di un ragionamento sviluppato in modo coerente.

Del resto occorre considerare un ultimo accadimento, che pure risulta dalla sentenza impugnata e che ne rafforza la logica motivazionale: all'epoca dell'incontro si stava per scatenare quella guerra di mafia che in breve tempo avrebbe condotto alla sconfitta dell'ala moderata di Cosa Nostra, all'omicidio dello stesso Bontate e all'avvento degli spietati "corleonesi" guidati da Salvatore Riina.

E' dunque verosimile che, già all'epoca, Bontate non fosse più in grado di far prevalere all'interno di Cosa Nostra soluzioni moderate e che, anzi, dovesse spostarsi - anche per salvaguardare se stesso - verso comportamenti più violenti, come sembrerebbe confermare l'avvertimento-minaccia che avrebbe rivolto allo stesso Andreotti di guardarsi bene dall'adottare misure punitive per Cosa Nostra e i suoi associati.

D'altra parte non è manifestamente irrazionale ritenere che, come affermato dalla Corte di Appello, in esito al secondo incontro con Bontate l'imputato si fosse reso conto della mutata situazione e delle vicende drammatiche che ne sarebbero ulteriormente seguite.

In questo quadro debbono essere inserite le ulteriori censure della Procura Generale concernenti la sottovalutazione degli episodi successivi al 1980.

Giova ricordare la rilevanza, attribuita dalla sentenza impugnata, alle dichiarazioni di Marino Mannoia (rilevanza peraltro criticata dall'imputato). Il collaborante, mentre aveva offerto una pluralità di elementi che la Corte territoriale ha creduti e utilizzati per desumerne la prova dei rapporti di Andreotti soprattutto con Bontate, non ha invece arrecato alcun contributo probatorio idoneo a dimostrare l'estensione di analoghi rapporti all'ala "corleonese" della mafia, per cui alla Corte palermitana è venuto a mancare, con riferimento ad essa, l'ausilio della fonte probatoria su cui riteneva poter fare maggiore affidamento.

Questo rilievo assume particolare significato ove si ricordi che, al contrario, dalle risultanze processuali è emerso un certo disappunto di Riina per non aver potuto instaurare con l'imputato i rapporti di cui in precedenza si erano vantati Bontate e Badalamenti.

Passando ad un esame più analitico, si osserva che la Corte palermitana, nel giustificare la ritenuta carenza probatoria di contatti con l'ala "corleonese", ha spiegato che il legame di Andreotti con Lima si protrasse oltre il 1980, ma che non è provato che costui fosse a sua volta legato a Riina, e in ogni caso che tale eventuale rapporto si estendesse all'imputato. Essa ha indicato le ragioni che l'hanno indotta a ritenere affievolito il rapporto con i Salvo (Nino sarebbe deceduto poco dopo), e scarsamente incidente sul processo quello con Ciancimino (del resto destinato a cessare rapidamente).

Ancora, ha spiegato il carattere non individualizzante degli elementi probatori raccolti - in ordine, sia alla telefonata che dalla segreteria dell'imputato venne effettuata per conoscere le condizioni di salute di un sodale dei Salvo, sia al trasferimento di detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara nel 1984 - nonché ha rimarcato la carenza probatoria relativa al preteso intervento nella conclusione del maxiprocesso.

Anche con riferimento ai suddetti episodi vale una considerazione già fatta: sono certamente possibili interpretazioni alternative, ma per il principio del libero convincimento del giudice di merito e per i limiti della rilevabilità in sede di legittimità del vizio di motivazione, esse non inficiano quelle non manifestamente irrazionali privilegiate dalla sentenza impugnata. L'episodio forse più significativo da essa riferito e probabilmente meno razionalmente motivato è quello relativo all'incontro con Andrea Manciaracina, avvenuto nel 1985 (sulla sua effettività concordano le due sentenze di merito).

Infatti, mentre il Tribunale aveva negato qualsiasi valenza probatoria all'episodio, sul rilievo che se ne ignoravano totalmente i contenuti e che mancava la prova di eventuali conseguenze sul piano concreto, la Corte d'Appello ha attribuito ad essa un qualche significato, avendo esplicitamente ritenuto che, non essendo logicamente possibili spiegazioni diverse, oggetto del colloquio non potessero essere che sollecitazioni e/o raccomandazioni prospettate dall'interlocutore all'uomo politico, anche se poi ha ribadito (in questo d'accordo con il Tribunale) che al colloquio non era seguito alcun comportamento concreto del medesimo.

Trattasi, quindi, di un elemento neutro perché fondato su una ricostruzione di merito effettuata dalla Corte territoriale in termini non palesemente illogici. D'altra parte, qualsiasi ulteriore indagine riguardo all'interpretazione di questo episodio è ormai preclusa, a ragione della prescrizione già maturata (la Corte d'Appello è pervenuta a tale statuizione - che non ha formato specifico oggetto di ricorso - avendo escluso la circostanza aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 c.p. e avendo affermato di dover comunque escludere l'incidenza delle aggravanti in dipendenza della concessione delle circostanze attenuanti generiche), in quanto rafferma dissociazione di Andreotti dal sodalizio criminoso - avvenuta nel 1980 - ha spezzato l'altrimenti necessario collegamento, e quindi la valutazione unitaria e globale, degli episodi accaduti in epoca antecedente a tale data con quelli successivi.

Di conseguenza, non illogicamente, la Corte palermitana ha valutato gli episodi avvenuti dopo la ritenuta cessazione della partecipazione di Andreotti al reato associativo svincolati da quelli risalenti nel tempo e quindi ha tenuto conto solo della loro valenza intrinseca e non di quella ipotizzabilmente diversa loro attribuibile in esito alla valutazione globale e complessiva di tutti i fatti ritenuti accertati con riferimento all'intero periodo temporale indicato nel capo d'imputazione.

E' appena il caso di precisare ulteriormente, stante l'ovvietà della considerazione, che, se la partecipazione di Andreotti nel reato associativo è cessata nel 1980, gli episodi accaduti successivamente non possono essere considerati come indice della prosecuzione della disponibilità attiva ritenuta per il periodo precedente, ma vanno tenuti presenti al solo fine di verificarne l'interpretabilità come manifestazione di una nuova adesione e, quindi, di una rinnovata partecipazione.

Ma si è detto che il giudizio negativo sul punto della Corte territoriale non è inficiato da manifesta irrazionalità e, quindi, non merita censura in questa sede.

Pertanto, l'episodio da ultimo esaminato (l'incontro con Manciaracina) e tutti gli altri successivi al 1980 debbono essere valutati soltanto come idonei a confermare la correttezza dell'assoluzione ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p. in quanto, pur rivestendo, in alcuni casi, possibile valore indiziario, ma non potendo più essere collegati - in virtù del ritenuto recesso - a quelli anteriori a detta epoca e dovendo essere considerati, come già detto, distintamente, non risultano più sufficienti per una pronuncia di condanna. Alle considerazioni sopra svolte consegue che il ricorso della Procura Generale, pur fondato su incontrovertibili e pacifici principi di diritto, si svela carente e va, perciò, rigettato.



## 12 - Il ricorso dell'imputato

Il ricorso dell'imputato si incentra soprattutto, anche se non esclusivamente, sulla configurazione giuridica della partecipazione all'organizzazione criminosa; sui riscontri necessari per utilizzare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; sulla tenuta della motivazione della sentenza impugnata con riferimento, sia alla parte informativa, sia alla parte decisionale.

a) Con il primo motivo l'imputato tratta il tema, che ritiene fondamentale ai fini della decisione, della partecipazione nel reato associativo.

A tale scopo, esamina criticamente le argomentazioni su cui la sentenza impugnata, passate in rassegna le possibili forme di partecipazione al reato associativo, lo ha ritenuto sodale della succitata organizzazione criminosa.

Esclusi sia il formale inserimento organico (Cosa Nostra non considerava il sen. Andreotti tra i suoi affiliati, tanto che non lo rese partecipe della decisione di uccidere l'on. Mattarella), sia l'attività di cooperazione continuativa con il sodalizio criminoso (il sen. Andreotti certamente non si sottopose al necessario tirocinio criminoso), sia la prestazione di singoli e concreti contributi all'associazione mafiosa posti in essere in momenti di particolare difficoltà per consentirne il superamento (al sen. Andreotti non è stato possibile addebitare neppure un solo atto specifico e concreto a favore di Cosa Nostra), la Corte di Appello ha configurato nei confronti dell'imputato l'ipotesi di prestazione cosciente e volontaria, al sodalizio nel suo complesso, di un contributo (parola definita dal ricorrente di per se ambigua per l'ampiezza e varietà di significati possibili) non episodico, bensì di apprezzabile continuità e stabilità.

La stessa sentenza impugnata ha, dunque, esclusa nei confronti del ricorrente la sufficienza della mera disponibilità, poiché tale situazione è possibile soltanto nella prima ipotesi, ove la formale affiliazione (nella specie non avvenuta) determina la qualifica di "uomo d'onore".

In mancanza della formale affiliazione, la condotta associativa è radicata dal contributo recato dall'agente alla organizzazione mediante apporti puntuali, occorrenti per integrare la condotta penalmente tipica.

In questo quadro la Corte di Appello ha fatto riferimento alla "peculiarità del caso Andreotti" - determinata dalla considerazione che l'imputato è un uomo che per lunghi decenni è stato protagonista di primo piano della storia italiana - per chiedersi se potesse essere sufficiente, ai fini dell'affermazione di responsabilità, la semplice e continuativa disponibilità, anche in assenza della dimostrazione piena e concreta di singoli specifici apporti.

Il ricorrente osserva che, in tal modo, l'asserita peculiarità ha consentito alla sentenza impugnata di annullare i profili di tipicità della condotta costitutiva del delitto contestato e le esigenze di prova.

Egli lamenta ancora che la sentenza non ha chiarito i percorsi probatori idonei a fornire la prova dell'esistenza di "una semplice, continuativa disponibilità" distinguendoli da quelli legati alla ricerca di concreti e specifici apporti dell'imputato a favore del sodalizio criminoso (la stessa Corte d'Appello ha escluso che comportino partecipazione a Cosa Nostra le frequentazioni con boss mafiosi).

L'ultimo tema specificamente trattato con il primo motivo è quello della tipicità della condotta costitutiva del delitto in esame. Il ricorrente sostiene che la tesi della sentenza impugnata attrae nell'ambito della punibilità anche comportamenti intrinsecamente equivoci e non estrinsecatisi in un

concreto, specifico ed esattamente individuato apporto alla organizzazione criminale (la semplice disponibilità).

b) Con il secondo motivo il ricorrente stigmatizza la statuizione della sentenza impugnata anche sotto il profilo logico - motivazionale.

L'assunto principale è che il concetto di disponibilità implica, inevitabilmente, la volontà di far parte del sodalizio, affermazione del resto condivisa dalla Corte di Appello.

Senonché ciò implica pure che la disponibilità non può consistere in un semplice stato d'animo, ma va provata analizzando il comportamento del soggetto, che, in mancanza di una dichiarazione di impegno a prestare la propria opera secondo le richieste dell'associazione, deve denotare attività concrete dimostrative e attuative della volontà di adoperarsi per l'associazione.

A questo punto il ricorrente assume che nulla di ciò è emerso dalle risultanze processuali e che, anzi, la stessa sentenza impugnata ha escluso che siano stati provati suoi comportamenti concreti interpretabili nel senso indicato (a tali argomentazioni ha fatto seguire l'analisi critica di alcune affermazioni della Corte d'Appello anche con riferimento a singoli episodi da essa riferiti).

A giudizio di questa Corte, le due doglianze sopra sintetizzate sono complementari e, quindi, possono essere esaminate congiuntamente.

Nella premessa relativa alla individuazione dei principi giuridici da applicare nel caso di specie si è già precisato che, per configurare la partecipazione nel reato associativo, non è sufficiente la condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, occorrendo anche che la manifestata *disponibilità* trovi concreta estrinsecazione attraverso comportamenti specifici.

Questa affermazione risponde anche ad un'altra esigenza: in mancanza di un'affiliazione rituale, con conseguente assunzione formale della qualifica di "uomo d'onore", è solo attraverso la prestazione di un contributo concreto al sodalizio associativo che si materializza e si manifesta anche all'esterno la prova della relativa partecipazione.

Occorre, cioè, che l'agente assuma all'interno della organizzazione un ruolo specifico e ad essa funzionale, fornendole un contributo che può anche essere minimo e di qualsiasi forma e contenuto, ma che deve essere effettivo e provato.

Sotto il profilo del principio di tipicità, è agevole osservare che l'indicato principio, specie nei reati di pericolo - quali indubbiamente sono quelli in contestazione - esige un particolare rigore da parte dell'interprete, al fine di evitare una inammissibile dilatazione della fattispecie penale, sicché la condotta integrativa della fattispecie stessa deve trovare esatta corrispondenza nella realtà assunta come parametro valutativo concreto della trasgressione contestata (confronta Cass. n. 1973 del 1993, Thirez).

Né può giovare il riferimento alla "peculiarità" del caso Andreotti, al fine di legittimare un'interpretazione diversa e più estesa, poiché non solo in virtù del principio di tassatività della condotta criminosa, ma anche alla stregua di quelli di uguaglianza e di certezza del diritto, il legislatore prima e l'interprete poi debbono rispettivamente emanare e individuare paradigmi normativi e interpretativi validi per qualunque soggetto e per qualunque situazione ad essi astrattamente riconducibili, senza poter enucleare ipotesi individuali, cioè condotte criminose definite a seconda della personalità e della posizione del soggetto cui vengono attribuite.

E' appena il caso di precisare che il concetto di *peculiarità* espresso nei termini sopra criticati è cosa ben diversa dalla valutazione della personalità dell'imputato ai fini della verosimiglianza dei fatti che gli vengono attribuiti o comunque riferiti, cui, invece, il giudice può legittimamente ricorrere.

E in proposito va precisato che, di norma, la personalità dell'imputato, nel senso e allo scopo sopra indicati, è desumibile esclusivamente dagli atti processuali, mentre è indubbio che, nel caso di Andreotti, possano essere di ausilio anche nozioni acquisite *aliunde* in considerazione della sua notorietà, trattandosi di un uomo che è stato ai vertici della vita politica e istituzionale del Paese per moltissimi anni, e che ha sempre avuto ed ha tuttora una notevole esposizione mediatica (libri, giornali, radio, televisione).

Le affermazioni che precedono, in ordine alla configurabilità della partecipazione nel reato associativo, non esauriscono la disamina, perché occorre ancora valutare in quali termini la Corte di Appello abbia poi affrontato il tema concreto e abbia motivato la propria decisione.

A tal fine è necessario occuparsi del periodo antecedente al 1980, con riferimento al quale essa, ritenuta la sussistenza di relazioni amichevoli e dirette di Andreotti con esponenti mafiosi di spicco - propiziate dai suoi legami con Salvo Lima, con i cugini Salvo e con Ciancimino - ha affermato essere intercorsi rapporti di scambio, consistiti, da una parte, in un generico appoggio elettorale alla corrente andreottiana e nel solerte attivarsi dei mafiosi per soddisfare possibili esigenze, non necessariamente illecite, dell'imputato o di suoi amici e, dall'altra parte, nella palesata disponibilità e nell'asserito apprezzamento del ruolo dei mafiosi, frutto non solo di buone relazioni, ma anche di una effettiva sottovalutazione del fenomeno mafioso, oltre che nella travagliata interazione dell'imputato con i mafiosi nella vicenda Mattarella, pur risoltasi con il fallimento dei disegni andreottiano.

Più analiticamente, la Corte territoriale ha affermato che il sen. Andreotti aveva avuto piena consapevolezza che i suoi referenti siciliani (Lima, i Salvo e poi anche Ciancimino) intrattenevano amichevoli rapporti con alcuni *boss* mafiosi; che egli aveva, quindi, a sua volta, coltivato amichevoli relazioni con gli stessi *boss*; che aveva palesato ai medesimi una disponibilità non necessariamente seguita da concreti, consistenti interventi agevolativi; che aveva loro chiesto favori; che li aveva incontrati; che aveva interagito con essi; che aveva loro indicato il comportamento da tenere in relazione alla delicatissima questione Mattarella, sia pure senza riuscire ad ottenere, in definitiva, che le stesse indicazioni venissero seguite; che aveva conquistato la loro fiducia tanto da discutere insieme anche di fatti gravissimi (come appunto l'assassinio del Presidente Mattarella), nella sicura consapevolezza di non correre il rischio di essere denunciati, che aveva omesso di denunciare le loro responsabilità, in particolare in relazione all'omicidio del Presidente Mattarella, malgrado potesse, al riguardo, offrire utilissimi elementi di conoscenza.

La Corte di Appello, in esito a imprescindibili e quindi incensurabili valutazioni di merito, ha valutato questi fatti come processualmente rilevanti e significativi ai fini della configurabilità del reato contestato.

Per questa ragione, in presenza dell'assoluzione dubitativa pronunciata dal Tribunale, ha applicato la causa estintiva della pena - la prescrizione - nel frattempo maturata, assumendo non essere evidente la prova dell'innocenza dell'imputato.

In tale situazione, e fatta salva la successiva verifica analitica, rileva il Collegio che, sotto il profilo teorico ora in esame, la sentenza impugnata ha configurato la condotta di Andreotti in termini tali da escludere, quanto meno, l'evidenza probatoria della sua estraneità, ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p..

Va quindi ribadito che, poste le premesse di fatto come innanzi riportate e apprezzate dalla Corte territoriale, non può ritenersi palesemente viziata - sotto il profilo logico - la conclusione cui la medesima è pervenuta in ordine all'intera vicenda Mattarella.

Analogamente, quanto ai benefici elettorali che Andreotti avrebbe ricevuto o si sarebbe aspettato, va detto che le conclusioni riduttive sul piano concreto cui la Corte territoriale è alla fine pervenuta (*i rapporti di scambio che dette amichevoli relazioni hanno determinato: il generico appoggio elettorale alla corrente andreottiana, peraltro non esclusivo e non esattamente riconducibile ad una esplicitata negoziazione e, comunque, non riferibile precisamente alla persona dell'imputato*) vanno coordinate con la precisazione che, all'epoca del ritenuto rapporto di scambio, *non era ancora emersa in termini chiari la fallacità del comune convincimento circa la determinante forza elettorale di Cosa Nostra, che aveva indotto il Bontate ad ammonire il suo illustre interlocutore circa la necessità di conservare il favore della mafia e che poteva astrattamente indurre a coltivare buone relazioni con i mafiosi.*

In definitiva, il ragionamento della Corte territoriale - che naturalmente può non essere condiviso, ma che oggettivamente non è tacciabile di manifesta irragionevolezza - è il seguente: un organismo criminale qual è Cosa Nostra non è certamente disponibile a compiere alcuna azione senza ritenere di poter conseguire una controprestazione adeguata.

Nei motivi in esame, l'imputato utilizza la vicenda Mattarella come idonea a dimostrare che egli non accettò mai il metodo mafioso (che prevede l'eliminazione fisica degli avversari) e che semmai - a voler ritenere avvenuti gli incontri con Bontate da lui costantemente negati - cercò di contrastarlo. Il Collegio rileva che la Corte territoriale ha ritenuto che l'incontro sia avvenuto (su ciò si tornerà in seguito) e che sia significativo sotto il profilo della asserita partecipazione.

Gli argomenti adottati a sostegno dalla Corte palermitana non sono affetti dal vizio di manifesta illogicità, né dal testo del provvedimento impugnato emerge l'evidenza della prova che incontro non sia avvenuto.

Ne consegue che lo scontro con Bontate, che il giudice di appello ha ritenuto essersi verificato in quella occasione, non vale ad escludere i fatti su cui esso ha basato le proprie conclusioni; ma, in ogni caso, esso è stato utilizzato dal medesimo giudice come dimostrativo dell'avvenuta dissociazione. Per dimostrare l'erroneità della sentenza, il ricorrente si riferisce anche alla vicenda Sindona, osservando che la conclusione positiva stava a cuore a Bontate e ad altri uomini di Cosa Nostra, e che, per contro, la stessa Corte d'Appello ha riconosciuto che Bontate non aveva sollecitato il sen. Andreotti ad intervenire, come sarebbe stato logico nel caso di effettiva esistenza di un patto di scambio tra i due.

Un primo problema - proprio sul piano logico qui considerato - consiste nello stabilire che cosa si debba intendere per "intervento", in quanto che la sentenza ha spiegato anche che l'allora Presidente del Consiglio non si disinteressò totalmente della vicenda, dal momento che incaricò l'on. Franco Evangelisti e il sen. Gaetano Stammaù di esaminare un progetto di salvataggio, e considerato anche che, proprio la carica all'epoca ricoperta, suggeriva di evitare una sua esposizione maggiore.

D'altra parte - e ciò costituisce il secondo problema - la sentenza impugnata, sia pure nel valutare altre vicende, ha ritenuto che talvolta Andreotti potesse avere promesso il proprio interessamento senza poi farlo seguire da interventi concreti.

Infine, la Corte territoriale correttamente non ha valutato la vicenda come elemento a carico dell'imputato, mancando la prova che Bontate avesse rivolto ad Andreotti una richiesta di

interessamento e non avendo quest'ultimo compiuto alcun intervento concretamente idoneo a salvare il finanziere siciliano.

Ma la mancanza della prova di un fatto non è - come in questo caso sostanzialmente vorrebbe il ricorrente - la dimostrazione del fatto contrario, cioè la prova della insussistenza di rapporti tra Andreotti e Bontate.

L'esame, sottoposto dal ricorrente a questo Collegio, di alcune frasi estrapolate dal testo della sentenza impugnata (ad esempio: "alla stregua di alcune, pregnanti indicazioni raccolte, appare piuttosto frutto di un luogo comune la attribuzione a Cosa Nostra di un determinato orientamento del voto"), non coglie nel segno, poiché si sostanzia in censure non prospettabili in sede di legittimità, atteso che il vizio indicato dalla lettera e) dell'art. 606 c.p.c. attiene alla ricostruzione del fatto nei suoi termini fondamentali e rilevanti, quindi consiste nel contrasto concettuale che infirma il percorso logico-giuridico della sentenza sì da rendere incomprensibile la ratio decidendi, e non si riferisce a qualsiasi affermazione, per di più di carattere generale e non rapportata ad una particolare situazione di fatto.

Ciò che rileva - ai fini della verifica dell'iter logico della decisione e fatta salva la concreta correttezza dell'affermazione - è il ritenuto sostegno elettorale, pur nei limiti evidenziati dalla Corte di Appello.

Quanto poi alle considerazioni concernenti il rapporto tra il sen. Andreotti e la propria corrente in Sicilia, il ricorrente si muove su un piano che, da un lato, ricorre al dato storico, dall'altro, all'apprezzamento delle risultanze processuali, esulando quindi dalle verifiche consentite al giudice di legittimità.

D'altra parte la Corte territoriale ha descritto (si legga, ad esempio, il capitolo "Conclusioni") la rilevanza dei rapporti sicuramente intrattenuti dall'imputato con Salvo Lima, il suo più importante referente in Sicilia, ritenuto legato ai mafiosi appartenenti alla corrente moderata di Cosa Nostra, per inferirne che, proprio grazie ai rapporti con l'uomo politico siciliano, egli aveva intrattenuto relazioni amichevoli anche con costoro, oltre che con i cugini Salvo, i quali dominavano in un settore di grande spessore economico e quindi costituente un notevole centro di potere.

Dalle precedenti argomentazioni si evince che l'impianto teorico della sentenza impugnata non è manifestamente illogico, per cui è indispensabile vagliare le ulteriori censure del ricorrente, risultando gli esaminati motivi del ricorso infondati.

c) Nell'esame del gravame la Corte ritiene preferibile, per comodità di esposizione, seguire l'ordine delle censure stabilito dal ricorrente anche se, ragioni di ordine logico, indurrebbero a posporre l'analisi del terzo motivo che - in teoria - potrebbe rimanere assorbito in altre statuizioni.

Tale motivo contesta la formula di assoluzione adottata dalla Corte di Appello in riferimento al periodo successivo al 1980. Il Tribunale aveva assolto l'imputato da entrambe le imputazioni (di associazione per delinquere sino al 28.9.1982, di associazione di tipo mafioso per il periodo successivo) ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p., avendo ritenuto carente o contraddittoria la relativa prova. La Corte di Appello ha riformato la statuizione relativa al primo periodo, applicando la prescrizione perché ha ritenuto che l'imputato avesse in tale periodo fatto parte del sodalizio criminoso, mentre ha confermato la statuizione assolutoria per quello successivo.

A ciò è pervenuta sul rilievo che *"eventuali e non compiutamente dimostrate manifestazioni di disponibilità personale del sen. Andreotti successive a tale periodo (cioè al 28.9.1982) erano state*

*semplicemente strumentali effittizie, comunque non assistite dalla effettiva volontà di interagire con i mafiosi anche a tutela degli interessi della organizzazione criminale; anzi, in termini oggettivi era emerso un sempre più incisivo impegno antimafia, condotto dall'imputato nella sede propria dell'attività politica, per cui, in relazione al periodo in questione, l'impugnata statuizione assolutoria, che aveva negato la sussistenza della contestata condotta associativa, doveva essere confermata".*

Il ricorrente assume che dallo stesso testo della sentenza risulta l'errore in cui essa è incorsa, e spiega che, avendo negato la sussistenza del reato, avrebbe dovuto pronunciare l'assoluzione ai sensi del comma 1 dell'art. 530 c.p.p.. La censura, di cui il P.G. ha eccepito in udienza l'inammissibilità, è in ogni caso infondata.

Il P.G. sostiene che la formula assolutoria adottata dal Tribunale è passata in giudicato e, quindi, che non è impugnabile la statuizione meramente confermativa della Corte di Appello. Inoltre, rileva l'inapplicabilità dell'art. 619 c.p.p. perché il vizio denunciato non riguarda esclusivamente la motivazione della sentenza, ma ricade sul dispositivo, con la conseguenza che si renderebbe necessaria una nuova valutazione di merito.

Il ricorrente obietta che la sua doglianza è originata proprio dalla statuizione della sentenza di secondo grado, la quale è parzialmente difforme da quella del Tribunale, che egli non era legittimato ad impugnare.

Questa Corte ritiene corretta la tesi del P.G., in quanto la difformità tra le due sentenze concerne esclusivamente il periodo precedente, mentre nulla è stato modificato per il periodo successivo al 1980.

In ogni caso non è condivisibile l'assunto che la Corte di Appello abbia ritenuto dimostrata la prova positiva della insussistenza del fatto contestato per il periodo in esame.

La formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" presuppone appunto che nessuno, tra gli elementi integrativi della fattispecie criminosa contestata, risulti provato, e si applica quando l'assenza della condotta delineata dalla norma incriminatrice travolge in radice la configurabilità del reato.

Ma ciò non è accaduto nella specie, non solo per quanto statuito da questa Corte con riferimento al ricorso della Procura Generale palermitana, ma già sulla base delle sole affermazioni della Corte territoriale.

E, invero, è sufficiente considerare la frase sopra testualmente riferita (e comunque la valutazione globale della Corte di Appello è nel senso indicato) per inferirne che la sentenza impugnata non ha ritenuto positivamente accertata la dissociazione, ma ha giudicato carente e non perspicuamente significativa la prova di comportamenti agevolativi in epoca successiva al 1980. Ne discende che ha applicato correttamente il comma 2 dell'art. 530 c.p.p., il quale regola le ipotesi di assoluzione perché la prova è mancante, carente oppure contraddittoria, e non il precedente comma 1 - che invece disciplina ipotesi diverse, tra cui appunto quella della provata insussistenza del fatto.

d) Il quarto motivo si sostanzia in tutta una serie di censure. In primo luogo, affronta sul piano teorico il tema dei limiti della eccepibilità in cassazione del vizio di motivazione, che il ricorrente assume doversi estendere al "contenuto informativo" della sentenza impugnata, di modo che l'esame della sua motivazione consenta di controllare anche il processo, nel senso che la prima deve riflettere i risultati del secondo.

Il ricorrente esclude che, mediante tale controllo, si possa verificare una "caduta" nel merito, perché con esso la Corte di Cassazione si deve limitare ad accertare solo se la sentenza abbia tenuto conto di quanto offerto dal processo senza che ciò implichi un controllo sull'impiego del materiale probatorio, la cui valutazione, operata dal giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità.

Secondo il ricorrente l'applicazione di questi principi deve comportare, nell'ipotesi di sentenza di primo grado assolutoria riformata "in pejus" dal giudice di appello (nel cui giudizio sono mancati motivi di impugnazione dell'imputato privo di titolo e interesse a ricorrere), che la Corte di Cassazione possa essere chiamata a verificare se la sentenza di secondo grado abbia dato conto delle prove favorevoli all'imputato e delle indicazioni in tal senso contenute nella eventuale memoria difensiva.

Il Collegio ha già affrontato questa problematica in sede di esposizione dei principi giuridici generali, pervenendo alla conclusione che il giudice di appello peccherebbe di omessa motivazione solo ove non considerasse il contenuto informativo della sentenza di primo grado e quanto rappresentato nella eventuale memoria difensiva dell'imputato.

Quindi il ricorrente ha indicato e analizzato i singoli riferimenti concreti al vizio denunciato - a cominciare dall'episodio relativo all'incontro con Bontate, da lui sempre negato e che invece la Corte di Appello ha ritenuto effettivamente avvenuto nella primavera del 1980.

Tale convincimento è stato ingenerato in essa dalla ritenuta riscontrata credibilità di Marino Mannoia, il quale lo ha attestato.

Il ricorrente ricorda che, secondo la sentenza impugnata, ci sarebbero stati due incontri strettamente collegati (collegamento che è stato riconosciuto anche dalla sentenza del Tribunale): il primo nella tenuta degli imprenditori Costanzo "la Scia", presso Catania, al fine di stabilire la linea da adottare nei confronti dell'on. Mattarella; il secondo in una villetta appartenente ad Inzerillo, in prossimità di Palermo, per parlare dell'avvenuto omicidio dell'uomo politico.

Ma il Tribunale, inquadrata l'epoca in cui sarebbe avvenuto il primo incontro (tra il 15-20 giugno e la prima settimana di luglio del 1979) sulla base delle dichiarazioni di Angelo Siino, lo aveva negato valorizzando tutta una serie di elementi forniti da costui e dall'imputato e con considerazioni logiche (ad esempio: l'imputato - all'epoca Presidente del Consiglio - era sempre scortato), che impedivano di ritenere che il sen. Andreotti si fosse recato segretamente in Sicilia nel periodo indicato.

Poi, negato il primo, il Tribunale aveva considerato il secondo incontro non giustificato (proprio per la loro interconnessione) e comunque aveva ritenuto non riscontrate le dichiarazioni assertive di Marino Mannoia.

Invece, la sentenza impugnata, che l'imputato afferma essere indissolubilmente legata al postulato della credibilità di Mannoia (costui aveva riferito del primo incontro "de relato", del secondo per conoscenza diretta), ha irragionevolmente spezzato il collegamento tra i due incontri, affermando che in ogni caso la eliminazione del primo non influirebbe sulla dimostrazione della sussistenza del secondo.

Quindi la Corte di Appello, non essendo contestabile il nesso tra i due incontri, ha affermato che il secondo suggerisce logicamente un pregresso contatto tra l'imputato e Bontate e, in tal modo, secondo il ricorrente, ha recuperato e riaffermato la credibilità di Mannoia.

Ritiene il Collegio che, in conseguenza della sintetizzata prospettazione, il primo problema da affrontare debba essere la valutazione compiuta dalla Corte palermitana circa l'attendibilità di costui e, di seguito, circa la credibilità delle sue dichiarazioni.

In proposito la Corte territoriale ha recepito la valutazione del Tribunale circa la "sperimentata attendibilità personale del collaboratore" e il "giudizio ampiamente positivo" formulato sul tema dal medesimo.

Inoltre, ha autonomamente vagliato la personalità di Marino Mannoia e le sue dichiarazioni per verificare che non fossero "condizionate da una preconcepita avversione nei confronti del sen. Andreotti ovvero dall'intento di accreditare la propria collaborazione, arricchendola di un contributo particolarmente importante qual è indubbiamente quello in questione".

All'esito, ha attribuito credibilità alle dichiarazioni del collaboratore dando una risposta - che può anche non essere condivisa, implicando ricorso a massime di esperienza e ad apprezzamenti di merito, ma che in sede di legittimità non è soggetta a censura - alle perplessità sollevate dal primo giudice a proposito di taluna di esse.

Come premesso nella parte generale, questa Corte non è chiamata a stabilire quale sia preferibile tra le diverse argomentazioni addotte dai due giudici di merito a supporto delle rispettive decisioni, ma ha cognizione limitata alla verifica della consequenzialità logica della motivazione della sentenza di appello e deve effettuare il relativo controllo basandosi sui consueti canoni e tenendo presente che, una volta stabilito che la motivazione è razionale, la sentenza supera positivamente il vaglio di legittimità anche in presenza di possibili soluzioni diverse e alternative pur dotate di uguale forza logica.

Sul piano generale e teorico, che è quello qui proposto dallo stesso ricorrente, che poi passerà all'esame analitico e specifico di queste vicende, i necessari riscontri alle dichiarazioni del collaborante sono stati ravvisati dalla Corte di Appello nelle dichiarazioni di un altro collaborante, Antonino Giuffré (riferì di avere appreso da Michele Greco di incontri che sarebbero avvenuti tra l'imputato e Stefano Bontate e di contrasti tra essi intervenuti), definite dalla medesima non prive di efficacia dimostrativa e del teste assistito Giuseppe Lipari (riferì di avere appreso da Bernardo Provenzano dell'esistenza nell'ambito di Cosa Nostra di voci circa incontri di Bontate con l'imputato).

Quanto ai riscontri indiretti (ricavati, tra l'altro, dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta e di Giovanni Brusca) e ai riscontri logici alle dichiarazioni di Mannoia che la Corte di Appello, cui competeva valutarne la rilevanza probatoria, ha ritenuto di individuare, soccorrono le considerazioni di carattere generale poco sopra vedute, che dovranno essere poi integrate con l'analisi dei singoli punti per verificare la razionalità delle singole trattazioni.

Non inducono a diversa statuizione le osservazioni del ricorrente circa l'utilizzo da parte della Corte di Appello del concetto di compatibilità. E' certamente vero che la compatibilità di un accadimento con altri episodi o situazioni non vale a giustificare un giudizio di certezza in ordine al fatto oggetto di prova, dovendo quest'ultima essere reperita aliunde. Ma è indubbio che l'affermazione di compatibilità costituisce pur sempre un elemento logico di utile supporto alla prova dell'effettività dell'accadimento, la cui non compatibilità varrebbe invece drasticamente ad escludere.

Ne, consegue ai fini della decisione, che è determinante la valenza che la motivazione oggetto di controllo ha di volta in volta attribuito all'elemento della compatibilità, fermo restando -alla stregua



di quanto sopra precisato - che esso ben può costituire conferma di un fatto altrimenti accertato, ma che da solo è privo di significato probatorio.

Sul piano teorico e generale, ora in discussione, rimpianto motivazionale della sentenza non è, quindi, tacciabile di gravi omissioni, né di evidenti irrazionalità, per cui supera agevolmente il vaglio di legittimità.

Ma a questo punto, seguendo la prospettazione del ricorrente, occorre procedere all'esame analitico delle singole risultanze processuali con riferimento alle vicende sopra indicate per verificare se, anche riguardo ad esse la motivazione della Corte di Appello sia conforme ai canoni logici comunemente applicati.

In relazione al primo incontro essa non ha ritenuto rilevante la mancata prova del viaggio dell'imputato in Sicilia giustificandola con asserite carenze investigative e attribuendole significato neutro.

E' evidente sul piano logico che, ove tale prova fosse stata acquisita e fosse stata accertata la coincidenza temporale tra viaggio e incontro, la tesi accusatoria fondata sulle dichiarazioni "de relato" di Mannoia (il quale ha riferito rivelazioni avute da Stefano Bontate) avrebbe ricevuto un riscontro di valore probabilmente decisivo.

Per contro, su tale piano può destare perplessità la circostanza che l'imputato abbia effettuato un qualsivoglia viaggio senza lasciarne traccia (all'epoca rivestiva la carica di Presidente del Consiglio, con i relativi impegni, l'onere di reperibilità, la presenza della scorta, ecc).

Resta, però, la considerazione insuperabile in questa sede che la Corte territoriale ha offerto una spiegazione del proprio convincimento non manifestamente irrazionale e fondata su apprezzamenti di merito (si veda, a titolo di esempio, il riferimento ad un viaggio a Firenze sicuramente effettuato da Andreotti per ragioni del tutto legittime e non riguardanti questo processo, di cui pure la documentazione era carente) prospettando sostanzialmente niente un viaggio di natura "riservata" e gestito mediante canali e secondo modalità "non istituzionali" e per questa ragione privo di quella documentazione che altrimenti sarebbe stato facile reperire.

Superato questo ostacolo, la sentenza impugnata ha ritenuto di ravvisare i necessari riscontri nelle dichiarazioni del collaboratore Angelo Siino, a suo tempo esaminate anche dalla sentenza di primo grado, che però non le aveva considerate idonee allo scopo.

La Corte territoriale, pur premettendo che le dichiarazioni di costui avevano tratto spunto da quelle, a lui note, di Marino Mannoia, ha poi indicato le ragioni che l'hanno convinta a ritenere attendibile il collaborante e credibili le sue dichiarazioni.

Di esse la difesa argomenta anche in questa sede la falsità ricorrendo, però, a considerazioni indissolubilmente connesse ad apprezzamenti di merito. Pertanto occorre ancora una volta ribadire che, quanto alle affermazioni di attendibilità del collaboratore e di credibilità delle sue dichiarazioni, la motivazione della sentenza rimane entro i limiti degli apprezzamenti demandati al giudice di merito, il cui solo onere è di dare conto razionale del proprio convincimento.

Semmai la debolezza del valore probatorio delle dichiarazioni di Siino deriva dalla circostanza, ovviamente riconosciuta anche dalla Corte territoriale, che costui ha spiegato di non avere visto personalmente Andreotti, pur essendo egli in loco, ma di aver saputo della sua presenza da altra

persona (un sorvegliante detto "u cchiu") e di averne poi avuta, a sua richiesta, sostanziale conferma da parte dello stesso Bontate.

Quanto alla collocazione temporale dell'episodio, oggetto di attenta disamina da parte del giudice di appello e della severa critica del ricorrente, occorre considerare che Siino ha fornito una serie di riferimenti su cui la sentenza impugnata si è dilungata negando loro il requisito detta certezza ed esprimendo una serie di considerazioni che, anche in questo caso, possono non essere condivise perché fanno leva su squisite considerazioni di merito, come tali sempre contestabili (non è disagiata prospettare verità alternative), ma che proprio per questo non possono essere censurate con successo. E infatti, per stigmatizzarle, il ricorrente è costretto ad "entrare nel merito" con argomentazioni e apprezzamenti tesi appunto a contrastare quelli privilegiati dalla sentenza ma che, pur essendo essi stessi logici, appaiono inidonei a manifestarne la irrazionalità.

Del pari non palesemente illogiche sono le considerazioni svolte dalla Corte palermitana sulle risultanze delle agende e dei libri dell'imputato per inferirne la compatibilità dei suoi impegni con l'epoca del ritenuto viaggio in Sicilia finalizzato all'incontro in esame.

D'altra parte è opportuno aggiungere due considerazioni: in primo luogo, l'eventuale incertezza sulla effettività dell'incontro con Bontate non esclude che esso possa essere avvenuto perché la prova incerta o inadeguata di un fatto non significa negazione categorica di esso; in secondo luogo, a ragione la sentenza ha affermato che la insussistenza di questo incontro non varrebbe a travolgere automaticamente il secondo.

E' indubbio che, sotto il profilo logico, un colloquio poi trasformatosi in scontro avente ad oggetto un avvenimento di rilievo come l'omicidio dell'on. Mattarella lascia presupporre che il comportamento da adottare nei confronti di quell'uomo politico fosse stato precedentemente esaminato e discusso tra gli stessi interlocutori.

Ciò in definitiva è stato riconosciuto pure dalla sentenza impugnata, anche se in termini concettualmente più sfumati rispetto a quelli perentori del Tribunale.

Conclusivamente è opportuno ribadire che, sul piano strettamente logico, non può ritenersi che la mancata prova certa del primo incontro secondo i tempi e i modi indicati dalla sentenza impugnata induca ad affermare, come conseguenza razionalmente necessitata, che non vi fosse stato alcun contatto tra i predetti interlocutori e, quindi, essa non esclude a priori e senza apposita verifica il secondo incontro.

Ne deriva l'ulteriore conseguenza che non è viziata la motivazione in esame laddove afferma che la dimostrazione dell'incontro successivo attribuisce significato alla dichiarazione " de relato " di Mannoia concernente il primo e ne costituisce un riscontro logico.

Di tutto ciò sembra essere ben consapevole lo stesso ricorrente che, infatti, non si limita a negare il secondo incontro sulla base della mera affermazione della insussistenza del primo, ma affronta in modo approfondito e specifico anche il relativo tema.

Piuttosto egli non considera che, nella prospettazione della Corte di Appello, l'incontro con Bontate, che essa ritiene essere avvenuto nell'aprile del 1980, non è solo uno degli elementi da cui il giudice di secondo grado ha tratto il convincimento della partecipazione nel reato associativo, ma ne costituisce anche la prova della cessazione, cioè del distacco dell'imputato dall'ala moderata di cui Bontate era un esponente di vertice.

Ne consegue che la negazione della sussistenza di questo incontro non varrebbe solo ad indebolire la tesi accusatori ma, qualora questa resistesse in forza di altri elementi probatori, paradossalmente eliminerebbe anche la prova della dissociazione dell'imputato.

Il convincimento della Corte territoriale circa la effettività del secondo incontro con Bontate è basato sulle dichiarazioni di Marino Mannoia, il quale è stato esaminato come imputato di reato connesso, con conseguente applicabilità della disciplina dell'art. 192, comma 3 c.p.p..

Il giudice di appello, fatto riferimento al giudizio complessivamente positivo del Tribunale, si è espresso favorevolmente in ordine all'attendibilità del collaboratore di giustizia nel rispetto di quei criteri costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, di cui si è fatta precedente menzione.

Il ricorrente esamina e contesta ciascuna delle affermazioni rese in tal senso dalla sentenza impugnata. Ma, a parte il rilievo che la razionalità di una motivazione non deve essere valutata soffermandosi criticamente sui suoi singoli aspetti espungendoli dal contesto globale in cui sono stati inseriti, dal momento che questo controllo non può prescindere dalla valutazione della sua tenuta logica complessiva, è agevole rilevare che, seguendo fino in fondo un siffatto ragionamento e dando pratica attuazione a tali argomentazioni, diverrebbe estremamente difficile, se non addirittura impossibile, affermare in concreto l'attendibilità di qualsiasi collaborante.

D'altra parte, considerare un collaboratore di giustizia attendibile non significa ritenere provati tutti i fatti da lui riferiti, essendo necessario compiere due ulteriori valutazioni allo scopo di accertare che le sue dichiarazioni siano intrinsecamente credibili e che trovino riscontro in altri elementi probatori indipendenti acquisiti al processo.

Ciò implica ancora una volta che il giudizio di attendibilità attiene in generale alla persona e non esclude che qualcuna delle affermazioni specifiche del collaborante, per fallanza di conoscenza o di memoria o per altra ragione, non risulti veritiera; proprio per questo l'interpretazione giurisprudenziale ritiene necessarie le due ulteriori verifiche di cui si è detto.

Per concludere sul punto, va ancora ribadito che, comunque, il tema implica indispensabili apprezzamenti di merito (e difatti anche in questo caso le argomentazioni del ricorrente sono improntate a valutazioni di fatto) su cui il giudice di legittimità non è chiamato a pronunciarsi ove, come nella specie, il ragionamento della sentenza impugnata non sia affetto da manifesta irrazionalità.

Considerazioni del tutto analoghe valgono per quanto riguarda la credibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie del collaborante. Disamina più approfondita meritano gli asseriti riscontri.

Il primo di essi (secondo l'ordine prescelto dalla sentenza impugnata) è costituito dalle dichiarazioni del neo collaboratore (è stato esaminato nel corso del giudizio di appello) Antonino Giuffré, che ha riferito di avere appreso da Michele Greco di incontri - e anche di scontri - che vi sarebbero stati tra Andreotti e Bontate.

A questo riscontro è stato attribuito significato molto limitato dalla stessa sentenza, dal momento che essa recita testualmente: *tenuto conto che l'episodio era stato oggetto di ampio dibattito nel corso del primo grado del giudizio e che, inevitabilmente, era stato riportato dai mezzi di comunicazione, si deve riconoscere che la genericità della nuova proposizione non può non menomare la efficienza dimostrativa della stessa, del resto frutto di una conoscenza solo indiretta,*

*posto che, a tutto volere concedere, neppure il Greco, asserita fonte del Giuffrè, era portatore di cognizioni dirette, non risultando fra i presenti a quella riunione.*

Il secondo riscontro è stato ravvisato nelle dichiarazioni di Giuseppe Lipari, il quale ha riferito *di voci diffuse in seno al sodalizio mafioso*. Ora non è dubbio che la eventuale presenza e partecipazione attiva di un personaggio qual è il sen. Andreotti ad un incontro del tipo di quello in esame fosse circostanza rilevante per l'ambiente mafioso e, quindi, oggetto di discussioni e propalazioni.

E' ben vero che, anche se il riscontro non deve essere costituito da elementi idonei a provare autonomamente il fatto, le semplici voci, pur se logicamente attendibili, non assurgono a dignità di riscontro come preteso dal comma 3 dell'art. 192 c.p.p., in quanto esso deve sostanziarsi in un fatto certo da cui potere logicamente dedurre la sussistenza del fatto oggetto di prova e del suo autore. Tuttavia esse costituiscono pur sempre un indizio, anche se generico e di significato modesto.

La Corte di Appello ha ravvisato un terzo riscontro nelle dichiarazioni di Tommaso Buscetta. Orbene, non è illogico ricercare - come appunto ha fatto la Corte territoriale - la prova della conoscenza e dei rapporti intercorsi tra il sen. Andreotti e Bontate ove ciò serva a meglio definire, integrare e comprendere il quadro probatorio.

Le dichiarazioni di Buscetta valgono a confermare un quadro generico, indicativo sul piano indiziario della verosimiglianza e probabilità della effettività del singolo episodio oggetto di prova.

A prescindere dal problema relativo all'attendibilità di Buscetta, sollevato dal ricorrente ma con riferimento al quale valgono le medesime considerazioni esposte a proposito dell'attendibilità di Mannoia e sul quale si tornerà in seguito, ciò che appare rilevante è la considerazione che, ancora una volta, la Corte di Appello è pervenuta alla conclusione che le dichiarazioni di Buscetta dimostrano *la esistenza di quei singolarissimi rapporti* (tra l'imputato e i vertici mafiosi con particolare riferimento a Bontate e qui soprattutto a Badalamenti), *che costituiscono il necessario presupposto dell'episodio narrato dal Marino Mannoia.*

Ha, cioè, attribuito alle dichiarazioni di Buscetta il valore non di un riscontro specifico e individualizzante, ma di un indizio, di per se labile, e pur sempre significativo perché inserito in un quadro di riferimento più ampio e articolato.

Neppure al riguardo, dunque, è ravvisabile un vizio di motivazione in quanto non è irrazionale il convincimento basato su una serie di elementi nessuno dei quali è dotato di efficacia probatoria autonoma ma che acquistano pregnante significato se vagliati in connessione diretta tra loro e interpretati in modo da trarne deduzioni razionalmente coerenti.

Il quarto riscontro è offerto - sempre nell'impostazione del giudice di appello - dalle dichiarazioni di Giovanni Brusca, a proposito dell'attendibilità del quale valgono le medesime argomentazioni prospettate per Buscetta.

Brusca ha riferito di avere conoscenza soltanto indiretta dei rapporti tra Andreotti e il gruppo Bontate/Badalamenti, quindi anche costui ha offerto un elemento di per se certo non decisivo ma efficacemente valutabile in unione agli altri.

L'ultimo riscontro è stato ravvisato nelle dichiarazioni rese da Antonino Mammoliti, secondo cui Stefano Bontate fece un favore ad Andreotti intervenendo presso Girolamo Piromalli, esponente di

vertice della 'ndrangheta calabrese, per far cessare le estorsioni in danno del petroliere laziale Bruno Nardini.

Ancora una volta manca il riferimento specifico e concreto all'incontro tra Andreotti e Bontate nella primavera del 1980 per discutere dell'omicidio Mattarella, ma si tratta pur sempre di un episodio utile a definire un quadro indiziario di carattere generale e teso a dimostrare la sussistenza di rapporti tra Andreotti e i vertici dell'ala moderata di Cosa Nostra.

E' noto che i riscontri debbono riguardare il fatto da provare e non le singole circostanze e che, come si è detto, quelli indicati dalla Corte di Appello possono valere a confermare un quadro generale relativo all'esistenza di rapporti tra Andreotti e Bontate, nel quale razionalmente inserire l'incontro in discussione.

Nel valutare i riscontri occorre tenere sempre presente che essi non debbono rappresentare la dimostrazione diretta del fatto da riscontrare, perché altrimenti ne costituirebbero una prova autonoma che renderebbe superflue ulteriori analisi e valutazioni.

Pertanto è sufficiente che da essi si snodi un percorso logico idoneo a confermare la veridicità delle dichiarazioni oggetto di riscontro. La valutazione conseguente rientra nella competenza del giudice di merito ed è, quindi, soggetta ai noti limiti di censurabilità.

Inoltre va considerato che la Corte di Appello ha, non certo irrazionalmente, valutato i rapporti di cui sopra alla stregua di informazioni riconducibili ad un patrimonio conoscitivo comune agli associati del sodalizio circa l'esistenza di rapporti tra l'imputato e i vertici dell'ala moderata di Cosa Nostra.

L'ultimo episodio sopra citato (quello relativo al petroliere Nardini) è stato accuratamente sviscerato dal ricorrente, il quale rileva trattarsi di accadimento completamente diverso rispetto all'incontro con Bontate; che i due episodi sono stati riferiti da imputati di reato connesso; che quindi debbono essere esaminati separatamente e non possono essere utilizzati l'uno come riscontro dell'altro.

Come anticipato nella premessa generale, sul piano teorico due chiamate in correità provenienti da soggetti diversi possono essere utilizzate come riscontri reciproci ed episodi diversi possono essere valutati al fine di provare il quadro generale in cui ciascuno di essi si inserisce.

La stessa sentenza ha indicato una serie di ragioni che hanno indotto la Corte dapprima a valutare con grande cautela le dichiarazioni di Mammoliti, ma poi a dare loro credito e a svalutare nel contempo la credibilità di Nardini, le cui affermazioni sono state smentite da Vincenzo Riso.

Come avviene ogni volta che si compiono apprezzamenti di merito, anche riguardo all'episodio in esame le varie argomentazioni della Corte territoriale non sono ineccepibili.

Così, ad esempio, quando ha attribuito a Nardini *incontestabili legami con ambienti politici di matrice democristiana*, legami affermati in base ad un suo convincimento logico piuttosto che mediante indicazione di fatti accertati, oppure a proposito dei *suoi certi rapporti con l'imputato*, anche questi, almeno con riferimento all'epoca dei fatti, intuiti piuttosto che dimostrati.

Ma anche in questo caso la vantazione della tenuta della scelta interpretativa della Corte territoriale va ancorata alla coerenza complessiva del tessuto motivazionale piuttosto che all'esame analitico delle singole trame che lo compongono.

Il vizio censurabile nel giudizio di legittimità consiste, rispettivamente, nell'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito e non già nella mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto della decisione che pur sia stato trattato, sebbene in un'ottica diversa, dalla sentenza impugnata, la quale abbia dato una risposta anche solo implicita all'osservazione della parte, oppure nella frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono.

Nessuna di queste due ipotesi inficia la motivazione sul punto della sentenza.

Essa ha considerato le argomentazioni di segno contrario sia del Tribunale sia della difesa, ha posto in rilievo i punti in cui non ha condiviso le tesi sostenute dall'accusa ed è pervenuta alla sua ricostruzione della vicenda e alla valutazione della medesima secondo apprezzamenti squisitamente di merito e, quindi, insindacabili, avendo esaminato gli elementi probatori sottoposti alla sua analisi e avendo esplicitato l'iter logico seguito in modo coerente ed esaustivo.

Ancora con il quarto motivo il ricorrente contesta vigorosamente l'attendibilità di Tommaso Buscetta. A tale proposito giova osservare che questo collaboratore di giustizia è stato ritenuto credibile anche in altre vicende processuali con sentenze passate in giudicato e che il giudizio positivo espresso dalla sentenza impugnata trova fondamento su considerazioni di merito sulle quali questa Corte non è legittimata a soffermarsi.

Non le è consentito, ad esempio, indugiare sulla vicenda relativa all'omicidio del giornalista Pecorelli, decisa in altro processo, anche se può rilevare che è indubbio che la conclusione del medesimo ha smentito le prodezze di Buscetta; ma va ricordato - ed è la considerazione che rileva ai fini di questo processo - che anche in quella occasione le Sezioni Unite di questo Supremo Collegio negarono di poter rimettere in discussione l'apprezzamento fattuale del giudice di merito sulle circostanze caratterizzanti la credibilità soggettiva e l'intrinseca affidabilità del racconto del collaboratore e delle fonti primarie (si trattava di dichiarazione "de relato") per attestarsi sulla rilevata carenza di riscontri individualizzanti.

Considerazioni del tutto analoghe valgono per le dichiarazioni di Buscetta attinenti all'atteggiamento che Cosa Nostra avrebbe tenuto in relazione al sequestro dell'on. Aldo Moro.

Invece, va esaminata la motivazione che la sentenza ha offerto in ordine alla credibilità intrinseca e alla riscontrabilità delle affermazioni del collaboratore significative ai fini di questo giudizio.

Indubbiamente rilevante è l'incontro che vi sarebbe stato tra Andreotti e Badalamenti allo scopo di aggiustare il processo penale a carico di Filippo e Vincenzo Rimi, ritenuto utile dalla sentenza impugnata a provare l'esistenza di un patto di scambio tra Andreotti e i vertici mafiosi e a confermare indirettamente il rapporto - quindi gli incontri - tra il primo e Bontate.

L'episodio qui in esame certamente non prova l'incontro, ma può valere per dimostrare l'esistenza di rapporti con i vertici del sodalizio e quindi costituire ulteriore indizio di quelli con Bontate.

Il tentativo di influire sull'esito di un processo a carico di autorevoli esponenti di Cosa Nostra, tali da interessare i vertici del sodalizio criminoso, rappresenta, sul piano logico, un accadimento oggettivamente idoneo a dimostrare un solido legame con il medesimo.

Anche per questa vicenda la Corte palermitana ha vagliato la difforme ricostruzione del Tribunale ed ha considerato le argomentazioni della difesa, fornendo una interpretazione delle dichiarazioni di Buscetta, fondata sulla valutazione, tra l'altro, delle sue capacità lessicali e della loro influenza sul

suo pensiero, interpretazione che il ricorrente contesta con argomenti che, in definitiva, si sostanziano nella evidente esortazione rivolta a questa Corte perché, attraverso la enucleazione di via motivazionali, riesamini il merito della relativa decisione.

Pure nell'analizzare questa vicenda il Collegio è costretto a ripetersi osservando che la Corte territoriale ha espresso una motivazione contestabile fin che si vuole quanto agli apprezzamenti di merito, ma non affetta né da omissioni di elementi fattuali rilevanti ai fini della decisione, né da fratture logiche nella ricostruzione dei medesimi e nell'espressione delle conseguenti valutazioni.

In definitiva, essa ha spiegato che l'episodio, indirettamente riferito dal collaboratore, non assicura affatto la prova della effettività di un intervento dell'imputato volto a pilotare quel verdetto, ma che non si può obliterare che le prodezze - sia pure indirette - di altro storico collaboratore, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, anche per la risalente allusione alla asserita vicinanza di Andreotti ai mafiosi, assicurano, in ogni caso, una autonoma conferma della esistenza di quei singolarissimi rapporti, che costituiscono il necessario presupposto dell'episodio narrato da Marino Mannoia.

Ha cioè ritenuto indubitabile che, sfrondate dalle parti inficcate dalle incertezze, le dichiarazioni di Buscetta attestino, comunque, che egli ebbe ad apprendere dai più importanti capi dello schieramento "moderato" di Cosa Nostra - Bontate e Badalamenti - che costoro avevano intrattenuto rapporti, quanto meno indiretti, con Andreotti e che in una occasione, in relazione al processo Rimi, lo stesso Badalamenti avesse personalmente incontrato l'imputato in compagnia del proprio cognato, Filippo Rimi, e di uno dei cugini Salvo.

Ancora non irrazionalmente, prendendo spunto proprio dalla svolgimento di questa vicenda, la Corte di Appello l'ha ritenuta non *incompatibile* con l'attivarsi soltanto simulato di Andreotti per acquisire, *senza sporcarsi le mani*, benemerienze presso i mafiosi.

L'ipotesi di un falso impegno dell'imputato può essere ritenuta non manifestamente illogica, anche se occorre rilevare che non risulta concretamente provata in mancanza di precisi riferimenti fattuali.

Inoltre la Corte palermitana, nel riferirsi alle indicazioni fornite da altri collaboratori, ha affermato che *la coraltà delle stesse deve essere valutata come una conferma del particolare impegno profuso - in particolare, proprio dal Badalamenti, cognato di Filippo Rimi - per un esito favorevole di quella vicenda processuale.*

Si ricordi, in proposito, che la giurisprudenza ha riconosciuto la rilevanza di notizie che circolano all'interno di un ambiente determinato e circoscritto e che vengono autonomamente apprese dai suoi aderenti.

Un altro dei punti nodali della sentenza stigmatizzato con il quarto motivo è costituito dai rapporti di Andreotti con i cugini Ignazio e Antonino (Nino) Salvo, negati dall'imputato e affermati dalla Corte di Appello, che li ha inseriti nel quadro delle relazioni da lui intrattenute con esponenti dell'ala moderata di Cosa Nostra.

La sentenza impugnata ha inizialmente travolto, considerandoli *indizi che perdonano efficacia determinante*, i fatti che il Tribunale, nel pervenire sostanzialmente alla medesima conclusione circa l'esistenza dei rapporti in esame, aveva ritenuto provati e probanti.

Tuttavia li ha poi almeno parzialmente recuperati riconoscendo che essi possono *assumere una più modesta e, in definitiva, pleonastica funzione corroborativa di quanto aliunde e con mezzi assai più*

*pregnanti accertato*, e in tal modo ha consentito che la propria motivazione venisse integrata da quella del primo giudice.

Questo si era basato principalmente sui seguenti elementi: 1) la riferibilità all'imputato di un numero telefonico annotato su una agenda di uno dei cugini Salvo, agenda che non era stata oggettivamente rinvenuta; 2) l'utilizzazione dell'autovettura della Satris (società riferibile ai Salvo), procurata, peraltro, da Lima che metteva a disposizione dell'imputato il suo autista; 3) l'impressione di familiarità che i testi Vittorio De Martino e Sebastiano Conte avevano ricavato dall'atteggiamento tenuto da Andreotti e da Antonino Salvo nel corso del ricevimento svoltosi il 7 giugno 1979 presso l'Hotel Zagarella (in particolare, dopo averlo inizialmente svalutato, la Corte di Appello ha poi definito questo episodio *degno di nota*); 4) la prova, ritenuta controversa, della vicenda del regalo del vassoio in occasione delle nozze della figlia di Antonino Salvo con Gaetano Sangiorgi, prova fondata sulle variegata rivelazioni, riferite da terzi, dello stesso Sangiorgi; 5) la telefonata all'ospedale civico per informarsi delle condizioni di salute di Cambria, telefonata i cui contorni sono stati ritenuti dalla Corte di Appello quanto mai incerti.

Invece la sentenza impugnata ha fatto leva soprattutto sulle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, secondo il quale i Salvo, parlandogli di esponenti politici, si riferirono al sen. Giulio Andreotti in termini di intima confidenza e tali da indurre a ritenere che potessero contare in qualsiasi momento su di lui.

Il ricorrente contesta l'attendibilità di Buscetta, ma su questo tema il Collegio si è già espresso: il giudice di appello ha motivato in termini non irrazionali la propria convinzione dell'attendibilità del collaborante, salvo poi verificare la credibilità delle singole affermazioni e la esistenza di validi riscontri.

Al riguardo si rileva che elementi razionali di riscontro della vicenda in esame sono proprio i fatti ritenuti tali dal Tribunale e inizialmente sottostimati, ma poi parzialmente recuperati, dalla Corte di Appello.

Inoltre quest'ultima ha ravvisato un ulteriore elemento di valido riscontro nell'asserito mendacio dell'imputato. Anche ciò forma oggetto di censura, ma occorre affermare che, sul piano teorico, la valutazione della Corte palermitana sul tema del mendacio è corretta in linea di diritto (confronta: Cass. n. 3481 del 1991, Scarfò) e che, sul piano concreto, il relativo apprezzamento (positivo o negativo) implica sempre valutazioni di merito che non possono essere sindacate quando, come nella specie, siano state esposte in termini non palesemente irrazionali.

Sempre nel quadro dei rapporti con i cugini Salvo, la Difesa ha fatto ricorso ad argomenti suggestivi per dimostrare, ad esempio, l'inconcludenza del riferito incontro del sen. Andreotti con Nino Salvo presso l'Hotel Zagarella.

Ma si tratta, parimenti, di argomentazioni di merito che non scalfiscono la parte della sentenza in esame per la ragione che con esse viene prospettata una verità alternativa che è indubbiamente logica, ma che non esclude la plausibilità e razionalità di quella prescelta dalla Corte di Appello (non è irrilevante al riguardo la circostanza, già posta in evidenza dal Tribunale, che il ricevimento fu organizzato proprio da Nino Salvo il quale ne sopportò anche la spesa).

Ancora, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alle valutazioni del gen. Dalla Chiesa in ordine alla situazione della corrente Andreottiana in Sicilia e alle attività dei suoi grandi elettori, oltre che al colloquio tra il generale e l'imputato risultante, anche se in termini non del tutto concordanti, dal diario del medesimo e dalle dichiarazioni del figlio Fernando.



Inoltre, ha ricordato le dichiarazioni di Antonino Giuffré (le cui provalazioni in altra parte della stessa sentenza si afferma essere necessario valutare prudentemente) secondo cui, in colloqui tra Michele Greco e Nino Salvo, si disse che Andreotti costituiva un punto di riferimento e la sola persona cui ci si potesse rivolgere con una certa fiducia.

Queste dichiarazioni, di cui la difesa ha contestato la credibilità con argomentazioni che, però, implicano apprezzamenti di merito e accesso agli atti processuali oltre che al testo della sentenza, costituiscono ulteriori elementi probatori considerati nella valutazione della Corte territoriale.

Le medesime considerazioni valgono per le dichiarazioni di Giovanni Brusca, su cui pure si è soffermata criticamente la difesa.

Anche l'attendibilità di costui e la credibilità intrinseca delle sue dichiarazioni sono state affermate dalla Corte di Appello in base ad argomentazioni che non possono essere tacciate di irrazionalità evidente.

Da tali dichiarazioni essa ha ricavato un ulteriore indizio dei rapporti tra l'imputato e i Salvo. Negli ambienti mafiosi ci si rivolgeva a costoro (nel caso specifico a Nino) per tentare di *aggiustare* processi di rilevante interesse per Cosa Nostra (nello specifico quello per l'omicidio del capitano Basile).

Infine, la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per cui non ha dato credito ai dinieghi dei familiari dei Salvo e non ha trascurato di riferire e valutare le dichiarazioni di segno contrario alla tesi accusatoria rese da Nicolo Mario Graffagnini, già andreottiano e segretario provinciale della Democrazia Cristiana.

Con riferimento alle dichiarazioni sopra indicate e alle critiche del ricorrente, è necessario ribadire, ancora una volta, che gli apprezzamenti di merito che caratterizzano sul punto il ricorso non possono trovare ingresso in questa sede e che, quindi, la Corte è esonerata dalla loro disamina analitica.

Giova ricordare che nella pratica giudiziaria accade di frequente che gli elementi di valutazione acquisiti al processo non diano indicazioni univoche. Però ciò non comporta l'esclusione automatica della veridicità del fatto che ne costituisce l'oggetto.

Infatti, per il principio del libero convincimento, il giudice di merito ben può dare credito solo ad alcune delle risultanze processuali disattendendone altre, purché assolva all'onere di offrire una spiegazione logica della propria scelta. E nella specie risponde ai comuni criteri logici la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistenti i rapporti tra Giulio Andreotti e i cugini Antonino e Ignazio Salvo. Infatti la relativa affermazione è stata fondata su una serie di indizi che, essendo sufficientemente gravi, precisi e concordanti, considerati con valutazione unitaria, costituiscono una solida e razionale piattaforma probatoria.

Non induce a diversa statuizione l'ulteriore rilievo del ricorrente, il quale lamenta che non è stato accertato né quando, né dove detti rapporti abbiano avuto inizio, dal momento che, anche in proposito, è nozione di esperienza quotidiana nella pratica giudiziaria che in sede processuale molto raramente - se non mai - emergono i suddetti elementi, che di norma non hanno particolare rilievo ai fini del giudizio, come del resto può serenamente affermarsi in questo caso.

L'ultimo tema affrontato con il motivo in esame concerne la posizione del collaboratore Di Carlo. Lo stesso ricorrente riconosce che la sentenza impugnata non lo ha indicato esplicitamente quale

riscontro alle dichiarazioni di Marino Mannoia e tuttavia lamenta che talvolta essa lo ha richiamato nel corso della motivazione nel quadro dei rapporti tra imputato e cugini Salvo.

Proprio il carattere molto sfumato e del tutto secondario della utilizzazione che, per ammissione dello stesso ricorrente, la Corte di Appello ha fatto delle dichiarazioni di Di Carlo già induce alla conclusione che esse non hanno assunto una valenza apprezzabile nella formazione del suo convincimento, con conseguente irrilevanza in questa sede di un'indagine che le riguardi.

Ma è tranciarne considerare che il ricorrente si è limitato alla riferita contestazione generica senza indicare in quale specifico errore la sentenza sarebbe incorsa per effetto della utilizzazione di dichiarazioni di costui erronee o non veritiere; in tal modo egli ha sottoposto all'attenzione di questa Corte una doglianza specifica e, quindi, inammissibile.

A conclusione della disamina che precede è appena il caso di aggiungere che, relativamente ai fatti trattati, la Corte di Appello ha applicato la prescrizione con la conseguenza non secondaria che, in questa, sede, la sua statuizione potrebbe essere oggetto di annullamento solo ove fosse evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, situazione che quanto sopra precisato, in ogni caso, non consente di affermare.

In definitiva, a parte la premessa iniziale attinente ai limiti di ricorribilità in cassazione del vizio di motivazione, il quarto motivo del ricorrente consiste in una serie di argomentazioni di merito, ben esemplificate dalla riproduzione testuale di molte dichiarazioni dei vari collaboranti interrogati nel corso dei due precedenti giudizi, che ne determinano la complessiva inammissibilità.

e) Con il quinto motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza e dell'ordinanza 25.10.1995 per mancata assunzione di una prova decisiva. L'ordinanza impugnata ha respinto l'istanza probatoria dell'imputato, intenzionato a documentare i propri movimenti negli ultimi mesi del 1979 e i propri impegni per il periodo compreso tra agosto e dicembre 1979, al fine di contrastare la documentazione prodotta dai P.M. per provare che, in quell'anno, l'apertura della caccia avvenne in epoca diversa da quella affermata da Siino.

Egli assume che, in tal modo, è stato violato il principio del contraddittorio perché la sentenza ha poi esaminato la possibilità che il sen. Andreotti fosse recato in Sicilia anche in giorni diversi da quelli originariamente indicati.

E' opportuno ricordare, in linea generale, che la giurisprudenza ha sempre sottolineato il carattere eccezionale e discrezionale della rinnovazione in appello della istruttoria dibattimentale e dell'ammissione di nuove prove (confronta, per tutte, Cass. Sez. Un. n. 2780 del 1996, Panigoni), essendo prevista solo se ritenuta assolutamente necessaria.

Conseguentemente si è affermato l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, in tema di rinnovazione, in appello, della istruttoria dibattimentale, il giudice, anche quando sia investito - con i motivi di impugnazione - di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità (Cass. n. 8891 del 2000, Callegari; Cass. n. 6379 del 1999, Bianchi).

Dai verbali di udienza risulta che, a fronte di una serie di istanze istruttorie formulate dalle parti, la Corte di Appello ha deciso di accogliere quelle ritenute utili per provare i fatti in contestazione.

D'altra parte è giurisprudenza di questa sezione (Cass. n. 8106 del 2000, Accettola), peraltro in armonia con l'orientamento ormai consolidato {confronta, ad esempio, Cass. n. 3603 del 2000, Mammana e Cass. n. 2689 del 2000, Rapisarda}, che il vizio di mancata assunzione di prova decisiva è configurabile solo qualora la denegata prova, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di tal natura da determinare una diversa conclusione del processo, ma non quando trattasi di fatto insuscettibile di incidere in concreto sulla formazione del convincimento del giudice, risolvendosi esso in una diversa prospettazione valutativa, quale quelle che informano la fisiologica dialettica tra le opposte parti processuali. La motivazione adottata dalla Corte di Appello, in ordine alle circostanze che l'imputato intendeva provare e alla documentazione da questo già prodotta (essa ha ritenuto compatibile con l'affermato viaggio l'impegno già documentato dall'imputato, che quindi ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa sul punto), è tale da escludere che la richiesta prova avrebbe potuto assumere carattere decisivo.

Il motivo, pertanto, risulta infondato.

f) Il sesto motivo eccepisce un ulteriore vizio di motivazione della sentenza impugnata. Il riferimento è alla ritenuta partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso sino alla primavera del 1980, epoca in cui egli avrebbe sciolto il vincolo associativo avendo ormai scoperto la reale dimensione di Cosa Nostra, di cui anzi sarebbe divenuto inesorabile nemico, pur nella consapevolezza di mettere a rischio la vita propria e quella dei familiari.

La censura è basata su considerazioni che attengono alla personalità dell'imputato e all'inverosimiglianza che egli abbia potuto partecipare al sodalizio mafioso ignorandone la valenza criminale e accettando di frequentare personaggi mafiosi di notevole spessore allo scopo di perseguire obiettivi altrimenti irraggiungibili.

La Corte deve necessariamente rilevare che questa doglianza esprime valutazioni di carattere logico che, però, rendono indispensabili apprezzamenti di merito preclusi in sede di legittimità e che involgono considerazioni che esulano dalla mera vicenda processuale e contengono, anzi, sfumature di carattere etico e storico, cioè sfociano in un campo nel quale al giudice di legittimità non è consentito addentrarsi.

D'altra parte lo stesso ricorrente non nasconde che numerosi collaboranti estratti dalle fila di Cosa Nostra hanno dichiarato che i vertici mafiosi contavano sul suo appoggio e che hanno riferito di contatti con personaggi mafiosi o comunque vicini al sodalizio criminoso, anche se poi rileva che la stessa sentenza di appello ha dovuto riconoscere che molti tra detti collaboratori hanno dichiarato il falso.

Ma il compito peculiare del giudice di merito è proprio quello di accertare i fatti quali emergono dalle risultanze processuali, sceverare tra queste quelle credibili e rilevanti da quelle non verosimili e ininfluenti e dare contezza delle proprie valutazioni e scelte con una motivazione che percorra un iter logico conseguente.

Esaustività, razionalità e consequenzialità delle argomentazioni dimostrative degli apprezzamenti di merito rendono la sentenza non censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione.

Peraltro è orientamento noto e costante di questa Corte (confronta Cass. art. 4713 del 1996, Bruno, vedi anche Cass. n. 4867 del 2001, Maglieri) che i motivi costituiscono una parte essenziale e inscindibile della impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai sensi della lett. e) dell'art. 581 c.p.p., articolati in maniera specifica: devono cioè indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza.

In altri termini, per essere specifico, il motivo del ricorso per cassazione deve concretarsi nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e di diritto da sottoporre al giudice di legittimità, in una esposizione, pur concisa, ma chiara, delle censure che si muovono ai punti indicati, onde consentire a detto giudice di esercitare il suo sindacato con riferimento alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato.

Invece gran parte della censura in esame non contiene riferimenti specifici e si sostanzia in una serie di considerazioni generali che la rendono inammissibile.

L'unica questione dotata di un minimo di specificità, perché contiene un preciso riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, riguarda i vantaggi che, nella prospettiva del giudice di appello, Andreotti si sarebbe prefigurato in cambio della propria disponibilità nei confronti del sodalizio mafioso.

Il ricorrente assume che la stessa sentenza ha finito con il negare effettivi benefici sul piano elettorale, ma trascura di considerare il convincimento della medesima, rilevante sotto il profilo in esame, ricavabile da affermazioni come la seguente: *malgrado le esposte considerazioni limitino la effettiva incidenza sui rapporti fra l'imputato ed i mafiosi dell'appoggio elettorale assicurato da costoro, non si deve, però, trascurare che le medesime considerazioni sono, almeno in parte, condizionate, a posteriori, dalla analisi dell'esito fallimentare della decisione del boss Salvatore Riina di dirottare sul Partito Socialista i consensi prima accordati alla Democrazia Cristiana e che prima di tale avvenimento era, al contrario, convincimento comune la essenziale importanza di procurarsi o conservare in Sicilia l'appoggio elettorale dei mafiosi: in questo quadro si può richiamare la perentoria affermazione fatta dal capomafia Stefano Bontate in occasione del più volte ricordato colloquio della primavera del 1980.*

In altri termini, il convincimento della Corte di Appello è nel senso che fosse nozione comunemente acquisita e condivisa dallo stesso imputato che non si potesse sperare in un successo elettorale in Sicilia senza venire a patti con Cosa Nostra e ottenerne il sostegno.

D'altronde è agevole ricordare, a titolo esemplificativo, essere risultato che, fosse o meno intervenuto Andreotti nella vicenda, a seguito del trasferimento dei detenuti siciliani di cui si è detto più volte, Gaetano Costa, che ne fu uno dei beneficiari, chiese ai vertici della sua "famiglia" di indirizzare i propri voti a favore della corrente andreottiana.

Analogamente, per quanto riguarda i favori che l'imputato avrebbe reso al sodalizio mafioso, si può ricordare che la Corte di Appello ha ritenuto provati fatti, la cui analisi specifica è stata compiuta nell'ambito della disamina del quarto motivo, con riferimento ai quali questo Collegio ha accertato la non palese illogicità della motivazione.

D'altra parte, l'asserita inadeguatezza della prova dei ritenuti interventi extra ordinem (vedi, ad esempio, il caso Nardini), denunciata dal ricorrente, è censura che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità nel quale, come già evidenziato nei principi generali, il Supremo Collegio non è chiamato a valutare l'adeguatezza della prova e della motivazione al riguardo addotta dal

provvedimento impugnato, ma soltanto a controllare che quest'ultima non sia espressa in termini connotati da acclarata illogicità.

Non va, infine, neppure in proposito trascurata la considerazione che, nel caso di specie, per non applicare la maturata prescrizione, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare l'evidenza della prova che l'imputato non ha commesso il fatto o che esso non sussiste.

Il ricorrente sottolinea che egli non avrebbe avuto benefici elettorali personali e neppure per la propria corrente perché la sentenza ha rilevato che i politici locali ad essa appartenenti godevano di un loro seguito sul territorio.

Ma, come risulta anche da quanto in precedenza esaminato, la Corte territoriale ha fatto leva, piuttosto che sull'accertato beneficio elettorale, sulla opinione, che ha attribuito anche all'imputato, che esso si sarebbe potuto verificare. D'altra parte è significativo al riguardo che, in altre parti della sentenza, si sia segnalato lo spostamento di voti - anche se non molto rilevante - verso il Partito Socialista voluto da Salvatore Rima e quello conseguente al trasferimento di detenuti siciliani.

In definitiva, il motivo sviluppa argomentazioni genetiche e, comunque, di merito; quindi è inammissibile.

g) Con il settimo e ultimo motivo il ricorrente eccepisce violazione dell'art. 606, lettera b) c.p.p. perché la sentenza impugnata dal P.M., pur riconoscendo che il reato contestato al capo a) era prescritto, ha ritenuto di non limitarsi a dichiarare l'estinzione del reato, ma ha proceduto all'esame del merito in considerazione della peculiarità della vicenda e della personalità dell'imputato.

Egli lamenta che, in tal modo, la Corte di Appello lo ha ritenuto colpevole del delitto previsto dall'art. 416 c.p. che ha poi dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, stravolgendo l'art. 129 c.p.p. perché, anziché verificare allo stato degli atti se risultasse evidente l'innocenza dell'imputato, si è impegnata a dimostrarne la colpevolezza.

Ad evidenziare l'improducenza della censura è già sufficiente il rilievo che, per effetto dell'impugnazione del P.M., finalizzata ad ottenere la condanna dell'imputato, la Corte di Appello ha applicato la prescrizione dopo avere compiuto una disamina tesa anche ad accertare la data di cessazione della ritenuta attività criminosa, la sussistenza delle contestate circostanze aggravanti, da essa escluse e, in definitiva, anche con riferimento alla ritenuta concedibilità delle circostanze attenuanti generiche.

Pertanto, all'epoca della pronuncia, l'effetto estintivo non era automaticamente operante, ma esso è conseguito all'accertamento della data di ritenuta consumazione del reato e all'esclusione delle circostanze aggravanti che avrebbero prolungato il termine di prescrizione, per cui il giudizio sulla sussistenza del reato ha costituito un prius logico e giuridico rispetto alla statuizione che ne ha dichiarato l'estinzione.

D'altra parte il Collegio condivide l'orientamento cui ha fatto riferimento la Corte territoriale (vedi nello stesso senso, più recentemente, Cass. n. 783 del 1999, Di Noto), in base al quale, ove l'imputato sia stato assolto in primo grado e contro tale decisione sia stato proposto gravame dal pubblico ministero, il giudice dell'impugnazione può applicare una sopravvenuta causa di estinzione del reato solo se reputi fondata l'impugnazione, così da escludere che possa persistere la pronuncia di merito più favorevole all'imputato. Ne consegue che la sentenza che dichiara la causa estintiva deve essere adeguatamente motivata sul punto.

Non induce a diversa statuizione la circostanza che il Tribunale avesse assolto Andreotti ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p., perché appare condivisibile l'orientamento recepito dalla Corte territoriale (Cass. n. 13170 del 2002, Scibelli), secondo cui non può farsi luogo alla declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato a seguito di maturata prescrizione, qualora in sentenza si dia atto della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di assoluzione, sia pure ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., atteso che, nel vigente sistema processuale, la assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparata alla mancanza di prove e costituisce pertanto pronuncia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato.

Il motivo, pertanto, risulta infondato.

### **13 - Le considerazioni conclusive**

A questo punto, esaurita la disamina dei due ricorsi, debbono essere tratte le considerazioni conclusive da cui scaturiranno le statuizioni della Corte.

Come si è rilevato nel primo paragrafo della parte motiva della presente sentenza, la partecipazione all'associazione criminosa si sostanzia nella volontà dei suoi vertici di includervi il soggetto e nell'impegno assunto da costui di contribuirne alla vita attraverso una condotta a forma libera, ma in ogni caso tale da costituire un contributo apprezzabile e concreto, sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento del sodalizio.

Non è, dunque, sufficiente una condivisione meramente psicologica o ideale di programmi e finalità della struttura criminosa, ma occorre la concreta assunzione di un ruolo materiale al suo interno, poiché la partecipazione implica l'apporto di un contributo nella consapevolezza e volontà di collaborare alla realizzazione del programma societario.

D'altra parte, in mancanza dell'inserimento formale nel sodalizio, è soltanto la prestazione di contributi reali che rende concreta ed effettiva, e non meramente teorica, la disponibilità e nel contempo ne materializza la prova.

In definitiva, la Corte di Appello non si è discostata da questa impostazione, perché ha ancorato l'asserita disponibilità dell'imputato ad una serie di fatti e di considerazioni che ha ritenuti tali da rafforzare il sodalizio criminoso, anche per effetto dell'apprezzamento e della collaborazione manifestati nei confronti di alcuni dei suoi vertici.

A tale proposito è sufficiente ricordare le opinioni di Bontate e di altri uomini d'onore sul rafforzamento della loro posizione personale e dell'intera organizzazione per effetto delle presunte amichevoli relazioni intrattenute con Andreotti e, per contro, il disappunto di Rima per non essere riuscito ad instaurare rapporti analoghi.

Pertanto la Corte palermitana non si è limitata ad affermare la generica e astratta disponibilità di Andreotti nei confronti di Cosa Nostra e di alcuni dei suoi vertici, ma ne ha sottolineato i rapporti con i suoi referenti siciliani (del resto in armonia con quanto ritenuto dal Tribunale), individuati in Salvo Lima, nei cugini Salvo e, sia pure con maggiori limitazioni temporali, in Vito Ciancimino, per poi ritenere (in ciò distaccandosi dal primo giudice) l'imputato compartecipe dei rapporti da costoro sicuramente intrattenuti con Cosa Nostra, rapporti che, nei convincimenti della Corte territoriale, sarebbero stati dall'imputato coltivati anche personalmente (con Badai amenti e, soprattutto, con Bontate) e che sarebbero stati per lui forieri di qualche vantaggio elettorale (quantomeno sperato, solo parzialmente conseguito) e di interventi extra ordinem, sinallagmaticamente collegati alla sua disponibilità ad incontri e ad interazioni (il riferimento della

Corte territoriale è alla questione Mattarella), oltre che alla rinuncia a denunciare i fatti gravi di cui era venuto a conoscenza.

Quindi la sentenza impugnata, al di là delle sue affermazioni teoriche, ha ravvisato la partecipazione nel reato associativo non nei termini riduttivi della mera disponibilità, ma in quelli più ampi e giuridicamente significativi di una concreta collaborazione, sviluppatasi anche attraverso l'opera di Lima, dei Salvo e di Ciancimino, oltre che nella ritenuta interazione con i vertici del sodalizio (basti pensare, ancora una volta, il suo riferimento alla vicenda Mattarella), la cui valenza sul piano della configurabilità del reato non è inficiata dalla considerazione che la soluzione realmente adottata non fu quella politica da lui propugnata, ma quella omicidiaria da lui avversata.

Ne deriva che la costruzione giuridica della Corte territoriale resiste al vaglio di legittimità proprio perché essa ha interpretato i fatti di cui è processo -esprimendo tale suo convincimento in termini che lo rendono non censurabile in questa sede - nel senso che Andreotti, facendo leva sulla sua posizione di uomo politico di punta soprattutto a livello governativo, avrebbe manifestato la propria disponibilità - sollecitata o accettata da Cosa Nostra - a compiere interventi in armonia con le finalità del sodalizio ricevendone in cambio la promessa, almeno parzialmente mantenuta, di sostegno elettorale alla sua corrente e di eventuali interventi di altro genere.

Piuttosto la Corte territoriale si è posta in contrasto logico con il delineato concetto di partecipazione nel reato associativo e con l'elaborazione giurisprudenziale in tema di permanenza del partecipe nell'organizzazione criminale nel momento in cui non ha considerato che la sua struttura ne implica necessariamente l'indeterminatezza temporale, con la conseguenza che l'intraneus recede dalla compagine criminale solo ponendo in essere una concreta condotta che ne implichi e dimostri l'irreversibile distacco.

Ma il già indicato (in precedenza) errore di diritto si è rivelato in concreto inconferente in quanto quel Giudice (ed anche ciò è stato già considerato) ha risolto la questione del recesso con rilievi di merito, insindacabili in questa sede.

La costruzione della Corte d'Appello, giuridicamente non censurabile solo in virtù delle effettuate precisazioni e fatto salvo il limite appena sopra delineato, è stata poi raffrontata alla realtà processuale per verificarne la compatibilità con le risultanze acquisite, verifica il cui controllo va effettuato tenendo presente l'ovvia precisazione che la cognizione della Corte di Cassazione non consente apprezzamenti di merito ed è limitata al riscontro di eventuali vizi di motivazione.

I rapporti con Lima, con i Salvo e con Ciancimino, gli effetti che ne sono derivati, il loro significato ai fini della decisione sono stati descritti e valutati dalla sentenza impugnata sulla base di apprezzamenti di merito espressi in termini logici e conseguenti, quindi razionalmente incensurabili.

La ricostruzione dei singoli episodi e la valutazione delle relative conseguenze è stata effettuata in base ad apprezzamenti e interpretazioni che possono anche non essere condivise e a cui sono contrapposti altri dotati di uguale forza logica, ma che non sono mai manifestamente irrazionali e che, quindi, possono essere stigmatizzate nel merito, ma non in sede di legittimità. La Corte di Appello ha ritenuto provati i due incontri con Bontate, riferiti da Marino Mannoia, il quale ha partecipato personalmente al secondo mentre ha avuto cognizione del primo senza esservi presente, perché essa ha apprezzato - in termini non palesemente illogici - adeguati allo scopo i riscontri di carattere generale e le deduzioni di carattere logico che li confortano, dalla medesima analiticamente illustrati.

Inoltre, mentre del primo è stata affermato il carattere non determinante ai fini della ricostruzione prescelta, il secondo incontro è stato apprezzato come dimostrativo della crisi irreversibile dei pregressi, asseriti rapporti tra i due interlocutori principali, anche se sulla base di un ragionamento logico conseguente alla valutazione di fatti noti, o ritenuti accertati, piuttosto che sulla prova diretta e specifica del recesso dal sodalizio.

La Corte territoriale ha ritenuto attendibile anche l'episodio Nardini, pur nella affermata problematica credibilità di Mammoliti, in quanto sufficientemente riscontrato e, quindi, lo ha valutato anche se ad effetti piuttosto limitati. Considerazioni analoghe attengono all'intervento per *aggiustare* il processo Rimi, utilizzato dalla sentenza impugnata essenzialmente allo scopo di inferirne l'affidamento dei vertici di Cosa Nostra sulla possibilità di rivolgersi ad Andreotti e richiederne l'intervento allo scopo di superare situazioni pericolose per l'organizzazione.

Per contro e sul versante opposto, la Corte palermitana ha negato pregnante valenza probatoria ai fatti accaduti nel periodo successivo all'avvento dei "corleonesi", quali il preteso regalo ad Andreotti di un quadro da parte di Bontate e Calò, gli interventi dell'imputato, sia pure modesti e non decisivi, espletati a favore di Sindona, i cui legami con Bontate e Badalamenti ha ritenuto provati, la telefonata proveniente dalla sua segreteria nel settembre 1983 per assumere informazioni sulla salute di Giuseppe Cambria, persona legata ai Salvo, di cui, però, ha posto in dubbio la riferibilità all'imputato, il trasferimento nel 1984 di detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara, per il quale ha ipotizzato un interessamento esclusivo di Lima, l'incontro avvenuto nel 1985 con Andrea Manciaracina, uomo d'onore vicino a Riina, la convinzione in seno a Cosa Nostra, pur in assenza della prova di un suo intervento, di poter ricorrere ad Andreotti per aggiustare il maxiprocesso, la cui importanza per il sodalizio criminoso era innegabile. Pertanto il Collegio rileva conclusivamente: 1) la Corte di Appello ha delineato il concetto di partecipazione nel reato associativo in termini giuridici non condivisibili, ma l'erronea definizione teorica è stata emendata per effetto della successiva ricostruzione dei fatti, da cui essa ha tratto il convincimento di specifiche attività espletate a favore del sodalizio; 2) pure la cessazione di tale partecipazione è stata delineata secondo una prospettazione giuridica non corretta, ma poi anche riguardo ad essa la Corte territoriale ha non irrazionalmente valutato come concreta dimostrazione del necessario recesso un episodio che ha insindacabilmente ritenuto essere di certo avvenuto; 3) gli episodi considerati dalla Corte palermitana come dimostrativi della partecipazione al sodalizio criminoso sono stati accertati in base a valutazioni e apprezzamenti di merito espressi con motivazioni non manifestamente irrazionali e prive di fratture logiche o di omissioni determinanti; 4) avendo ritenuto cessata nel 1980 la assunta partecipazione nel sodalizio criminoso, correttamente il giudice di appello è pervenuto alla statuizione definitiva senza considerare e valutare unitariamente il complesso degli episodi articolatisi nel corso dell'intero periodo indicato nei capi d'imputazione; 5) le statuizioni della Corte di Appello concernenti l'insussistenza di una delle circostanze aggravanti contestate e la teorica concedibilità delle circostanze attenuanti generiche non hanno formato oggetto di impugnazione specifica e, quindi, sono passate in giudicato, precludendo qualsiasi ulteriore indagine perché la cessazione della consumazione del reato nel 1980 ne ha determinato la prescrizione. Inoltre essa ha ritenuto ulteriore fatto confermativo della asserita dissociazione l'emanazione del D.L. 12 settembre 1989, n. 317, di cui l'imputato è stato un fiero propugnatore; 6) al termine di questo articolato "excursus", il Collegio ritiene di dover riprendere l'osservazione iniziale: i giudici dei due gradi di merito sono pervenuti a soluzioni diverse; non rientra tra i compiti della Corte di Cassazione, come già reiteratamente precisato, operare una scelta tra le stesse perché tale valutazione richiede l'espletamento di attività non consentite in sede di legittimità; in presenza dell'intervenuta prescrizione, poi, questa Corte ha dovuto limitare le sue valutazioni a verificare se le prove acquisite presentino una evidenza tale da conclamare la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine all'insussistenza del fatto o all'estraneità allo stesso da parte dell'imputato; 7) ne deriva che, mancando tali estremi, i ricorsi vanno rigettati.



Al rigetto del ricorso dell'imputato consegue per il medesimo l'onere delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p..

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso del Procuratore Generale e dell'imputato e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.

Roma, 15 ottobre 2004.

Il Consigliere Estensore Il Presidente.

Si da atto che la presente motivazione è stata letta e approvata dal Collegio, ai sensi dell'art. 617 c.p.p., nelle camere di consiglio del 21 e 28 dicembre 2004.

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA il 28 dicembre 2004**